



Nota Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207)

23 gennaio 2025

PREMESSA

La realtà economica e sociale del Paese è molto preoccupante.

Il Pil cresce dello "zero virgola" (secondo le ultime stime dell'Istat è aumentato – nel 2024 – della metà rispetto a quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio, e di 0,4 punti percentuali in meno nel 2025); la produzione industriale cala da 22 mesi consecutivi; la domanda interna ristagna mentre l'export è in contrazione; precarietà, lavoro nero e sommerso colpiscono 6 milioni di lavoratori; l'evasione fiscale e contributiva è a quota 82,4 miliardi; lavoratori e pensionati hanno pagato, nel 2024, oltre 17 miliardi di Irpef in più; l'inflazione cumulata nel quadriennio 2021 – 2024 è stata del 18,6%.

La Legge di Bilancio si inserisce in questo quadro, e non in quello decantato dal Governo, che continua a celebrare record immaginari che prescindono totalmente dalle condizioni materiali di vita e di lavoro delle persone.

E non contiene un solo provvedimento in grado di invertire il declino economico in corso. Lo conferma lo stesso Esecutivo, che certifica – per i prossimi anni – un impatto sul Pil della sua politica economica tra 0,3 e 0,0 punti percentuali. Il che equivale ad ammettere di non essere in grado di incidere su quella realtà che abbiamo appena descritto.

Anzi, le scelte compiute peggioreranno ulteriormente le cose.

E ci riferiamo, innanzitutto, alla vera e propria fiera di tagli al welfare universalistico e ai servizi pubblici che si è scelto di portare avanti per rispettare i parametri del nuovo Patto di Stabilità, cui anche il Governo italiano ha dato via libera nel Consiglio europeo, che condannerà il nostro Paese a 7 anni di austerità.

Eppure, contrariamente a quanto sostengono il Mef e Palazzo Chigi, che fanno passare per scelte tecniche decisioni assolutamente politiche, c'era un'alternativa a ridurre ulteriormente i dipendenti pubblici, a tagliare ancora una volta le risorse per Istruzione, Ricerca, Regioni ed Enti locali, a programmare una riduzione delle risorse per il Servizio sanitario nazionale tale da raggiungere – nel 2027 – il livello più basso mai registrato in rapporto al Pil, pari al 5,91%. E l'alternativa era ed è recuperare risorse da extraprofitti e profitti (decine e decine di miliardi di euro), rendite e grandi patrimoni, evasione fiscale e contributiva.

Si è invece deciso di non andare a prendere i soldi dove sono, preferendo fare addirittura il contrario, riducendo la progressività fiscale, all'insegna del solito mantra del "meno tasse per tutti".

Per tutti, tranne che per chi vive di salario o di pensione, che – pagando, attraverso il meccanismo del drenaggio fiscale, il maggior gettito Irpef cui abbiamo già fatto cenno – ha finanziato anche il taglio del cuneo, in una sorta di "grande partita di giro" a saldo zero. Su questo punto occorre fare una precisazione. Siamo al terzo anno di fila in cui si tenta di vendere come nuovo sostegno ai lavoratori ciò che nuovo non è affatto, è semplicemente la

conferma della vecchia decontribuzione, che è stata fiscalizzata. La stragrande maggioranza del mondo del lavoro, con un reddito fino a 35.000 euro annui, non vedrà un solo euro in più in busta paga, anzi la maggior parte ci perderà.

La fascia più colpita è quella tra 8.500 euro e 9.000 euro, che perderà addirittura 1.200 euro all'anno. Stiamo parlando di quasi 2 mesi di salario in meno per lavoratori e, soprattutto, lavoratrici già poveri e precari.

Non è certamente in questo modo che si risolverà una questione salariale che, in Italia, è ormai grande come una casa.

E che non ci sia alcuna intenzione di affrontarla lo conferma lo stanziamento, per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego 2022/2024, di risorse sufficienti a coprire appena 1/3 di quanto perso con l'inflazione, dando così un pessimo segnale anche ai settori privati.

A tutto questo va aggiunto il capitolo previdenziale. È scomparso dall'orizzonte qualunque tentativo, non tanto di superare ma perfino di mitigare la Legge Monti/Fornero. Dopo le ulteriori restrizioni per Opzione Donna, Ape sociale e Quota 103, un minimo di flessibilità in uscita sarà garantito ad appena lo 0,011% dei lavoratori, per tutti gli altri torna pienamente in vigore la legge che in campagna elettorale si era solennemente promesso di abolire. L'obiettivo è stato completamente ribaltato, puntando ad allungare – per ora in via volontaria – la permanenza al lavoro sino a 70 anni e oltre.

Se infine consideriamo i pesanti ritardi nell'attuazione del PNRR e l'assenza di qualunque strategia per il Mezzogiorno (confermata dall'ennesimo saccheggio delle risorse per lo sviluppo e la coesione, 3,88 miliardi, per finanziare il Ponte sullo Stretto, che si aggiungono alle altre ingentissime risorse sottratte al Sud), troviamo piena spiegazione della crescita anemica in corso.

Un problema strutturale che si risolve con investimenti pubblici e politiche industriali in grado di affrontare la transizione digitale, ambientale ed energetica. E non certo con provvedimenti come l'Ires premiale, che – oltretutto – riguarderà le poche imprese non in difficoltà. Evidentemente, dopo i ben 77,3 miliardi di incentivi e benefici fiscali destinati al sistema imprenditoriale nei primi 11 mesi del 2024 (il 90% delle spese in conto capitale dello Stato) non si è ancora compreso che proseguire su questa strada non determina alcun ritorno in termini di investimenti e occupazione di qualità. Il sistema delle imprese andrebbe piuttosto indotto a utilizzare gli enormi profitti ed extraprofitti realizzati in questi anni per aumentare gli investimenti e rinnovare i contratti. Questione su cui il Governo, fedele al principio del "non disturbare chi vuole fare", si guarda bene dall'intervenire.

C'è un unico settore che – non solo non subisce alcuna austerità – ma che vede un incremento delle risorse senza precedenti: è la spesa in armamenti, con circa 35 miliardi di euro da qui al 2039, tra il ministero della Difesa e il MIMIT.

Una scelta che ci vede assolutamente contrari, perché preannuncia la conversione della nostra economia in un'economia di guerra, che non può portare nulla di buono.

Proseguendo su questa strada, continuando a rinunciare – contro ogni evidenza – a una vera strategia di politiche industriali per difendere e rilanciare occupazione e capacità produttiva, le conseguenze sono facilmente prevedibili.

Si moltiplicheranno le crisi aziendali e i livelli occupazionali – sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo – ne risentiranno in maniera significativa.

Le nuove generazioni, che soffrono sulla loro pelle una precarietà sul lavoro che il Governo aggrava anziché risolvere, continueranno a lasciare il nostro Paese per cercare opportunità di realizzazione all'estero.

Lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, che hanno sopportato un brutale impoverimento causato da un'alta inflazione cumulata – determinata dalla crescita dei profitti - cui non è stato posto alcun rimedio, subiranno anche gli effetti dell'indebolimento di un welfare sempre meno pubblico e meno universalistico.

I soli a guadagnarci saranno: chi sta accumulando profitti, grandi patrimoni e rendite; chi opera nel settore militare e gli evasori, per i quali – dalla flat tax ai condoni e ai concordati preventivi - viene escogitato ogni strumento possibile e immaginabile per consentirgli di non pagare il dovuto al fisco.

Con scarso successo, peraltro, visto che perfino il concordato preventivo, nonostante la riapertura dei termini, ha portato nelle casse dello Stato cifre di gran lunga inferiori alle attese. La ragione per cui questo accade è piuttosto semplice: hanno aderito solo quanti hanno assoluta certezza che nel prossimo biennio incasseranno cifre molto superiori a quelle su cui dovranno pagare la bassissima imposta prevista da questa misura. Tutti gli altri preferiscono aspettare, avendo la matematica certezza che nuove sanatorie puntualmente arriveranno e che, nel frattempo, nessuno effettuerà controlli. In questo modo si incassa oggi molto meno di quanto si incasserebbe domani, e intanto si taglia la spesa pubblica e, in particolare, quella sociale.

A pagare il conto, sarà – ancora una volta - chi vive di reddito fisso, che dovrà garantirsi con i propri soldi i servizi che verranno meno.

In spesa sanitaria privata i cittadini hanno pagato, nel 2023, 46 miliardi di euro. Chi può permetterselo, chi non ne ha la possibilità rinuncia addirittura a curarsi.

Tutto questo lo abbiamo denunciato con lo sciopero generale dello scorso 29 novembre. E non abbiamo alcuna intenzione di fermarci.

Continueremo a batterci per ottenere risposte per le persone che rappresentiamo e per cambiare le politiche inique e fallimentari dell'Esecutivo. E lo faremo a partire dall'appuntamento referendario della prossima primavera. Chiederemo Sì per porre fine alla precarietà, allo sfruttamento e all'insicurezza sul lavoro e per dotarci finalmente di una legge civile sulla cittadinanza. Una battaglia di cambiamento del modello di sviluppo e di società, per mettere al centro il lavoro, i diritti e la libertà delle persone.

Abbiamo la possibilità concreta di rendere l'Italia più libera, più giusta e più prospera. Non lasciamocela scappare.

Il quadro macroeconomico e la Legge di Bilancio 2025

Nel 3° trimestre 2024 il **prodotto interno lordo** è rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente (0,0%). La variazione congiunturale del valore aggiunto è il risultato di una diminuzione nell'industria e di un aumento nei servizi mentre in agricoltura rimane stabile. Dal lato della domanda, si registra un contributo positivo della componente nazionale e un apporto negativo di quella estera netta. Il PIL si stima cresca del +0,5% nel 2024 e del +0,8% nel 2025. Questi dati mostrano come la crescita economica in Italia si sia fermata e come la nostra economia cresca ben al di sotto delle previsioni del Governo (nettamente sovrastimate rispetto ai previsori nazionali, europei ed internazionali) e si conferma, quindi, una crescita anemica. Inoltre, nel confronto europeo l'Italia registra il peggior dato congiunturale sia rispetto alle altre maggiori economie europee che all'Eurozona.

A novembre 2024 continua la preoccupante flessione della **produzione industriale**: si tratta del 22° calo mensile consecutivo su base annua (da febbraio 2023) e dell'8° calo trimestrale consecutivo (dal 4° trimestre del 2022). Nel 3° trimestre 2024 si osserva una diminuzione in termini congiunturali delle ore lavorate e delle unità di lavoro (ULA) in agricoltura e industria mentre nei servizi crescono entrambe.

A novembre 2024 si registra una diminuzione dell'**occupazione** a livello congiunturale mentre il tasso di occupazione permane stabile. L'analisi mostra come l'andamento del mercato del lavoro non è così entusiasmante. Infatti, sulle **recenti dinamiche occupazionali** vanno rilevati almeno cinque elementi:

1. la crescita occupazionale in un contesto caratterizzato da un PIL stagnante e da una crescita minima delle ore, peraltro in settori a basso valore aggiunto, indicano una **bassa qualità dei posti di lavoro**;
2. l'aumento degli occupati registrato negli ultimi mesi è determinato prevalentemente dalla **crescita degli over 50** (che ormai rappresentano oltre il 40% degli occupati) per effetto delle riforme pensionistiche che ne hanno prolungato la permanenza sul mercato del lavoro;
3. il numero dei **lavoratori a termine** permane ancora molto alto e la loro recente diminuzione su base tendenziale è legata alla ripresa del lavoro autonomo che molto spesso, soprattutto per i più giovani, ha caratteristiche del tutto sovrapponibili al lavoro precario.
4. le ore autorizzate di **Cassa Integrazione Guadagni (CIG)** sono in netta crescita ma gli effetti non si vedono immediatamente nelle statistiche sul mercato del lavoro perché i cassaintegrati escono dagli occupati solo se la loro assenza dal lavoro supera i tre mesi;
5. la recente crescita del tasso di occupazione in Italia – che rimane il più basso di tutta l'Unione Europea – è determinata anche dalla drastica **diminuzione della popolazione in età da lavoro**, come ha dovuto riconoscere lo stesso Governo nel PSB.

Nel 3° trimestre 2024, i **CCNL in attesa di rinnovo** riguardano 6,9 milioni di dipendenti (52,5%) che rappresentano il 54,2% del monte retributivo complessivo. Si tratta di un'ingente massa salariale non allineata all'inflazione su cui si registrano importanti differenze a livello settoriale: il 100,0% della Pubblica Amministrazione è in attesa del rinnovo 2022-24, il 63,9% nell'industria, il 22,0% nei servizi e lo 0,0% in agricoltura. Infine, il tempo medio di attesa di rinnovo permane ancora molto alto (oltre 18 mesi).

Nel frattempo, anche nel 2024 i prezzi al consumo sono cresciuti: l'IPCA generale è aumentata del +1,1% rispetto al 2023. Quindi, nel quadriennio 2021-2024 si è registrata **un'inflazione** cumulata pari al +18,6%. Preoccupa l'indice dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il c.d. "carrello della spesa") che nel 2024 registra una variazione positiva del +2,0% rispetto al 2023.

Nel 3° trimestre 2024 il **reddito disponibile delle famiglie** è aumentato del +0,6% rispetto al trimestre precedente e, nello stesso periodo, la **propensione al risparmio** si è attestata al

9,2%. Quest'ultimo è un segnale di una forte cautela delle famiglie determinata dal pessimismo sulla situazione economica e sulle prospettive future, come si osserva dalla diminuzione dell'indice del clima di **fiducia dei consumatori**. In più, il peggioramento della situazione è rilevato anche dall'indice di **fiducia delle imprese** che diminuisce nell'industria, ed in particolare nella manifattura. Sempre nella manifattura si stima una riduzione dell'utilizzo degli impianti e un aumento delle imprese che segnalano l'insufficienza di domanda come ostacolo all'attività produttiva.

La Manovra 2025 si inserisce in un quadro macroeconomico particolarmente preoccupante, caratterizzato da una crescita che si è fermata, alta inflazione cumulata, bassa qualità dell'occupazione e salari che non hanno ancora recuperato il potere d'acquisto perso negli ultimi anni. A tutto questo bisogna aggiungere la continua riduzione della produzione industriale, aumento delle ore di cassa integrazione e il peggioramento complessivo del clima economico.

La Legge di Bilancio 2025 è la prima che viene definita all'interno delle **nuove regole economiche europee** approvate lo scorso aprile, dopo la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) decisa durante la crisi pandemica. Con la nuova *governance* economica europea è cambiato profondamente il ciclo delle leggi di bilancio: si è passati da un orizzonte triennale, anche se di fatto annuale, tracciato dal Documento di Economia e Finanza (DEF) e dalla Nota di Aggiornamento (NADEF), a uno pluriennale definito **Piano Strutturale di Bilancio (PSB)**. Quest'ultimo è il nuovo documento che diviene centrale nella programmazione delle politiche economiche e di finanza pubblica a livello nazionale e che si sviluppa su due orizzonti: quello della programmazione (pari alla durata della legislatura, 5 anni nel caso italiano) e quello per la correzione di bilancio (di 4 anni, estendibile fino a 7 anni se il Governo presenta, come ha fatto, un piano di riforme e investimenti). La traiettoria tracciata nel PSB è vincolante e potrà essere modificata soltanto per via di un cambio di governo, o nel caso di circostanze che rendano impossibile la sua attuazione, ma, comunque, qualsiasi modifica dovrà essere rinegoziata con la Commissione europea e approvata dal Consiglio.

Il PSB, presentato dal Governo e approvato dal Parlamento, prevede una riduzione media del saldo primario strutturale dello 0,53% all'anno che corrisponde ad **un pesante consolidamento fiscale di circa 13 miliardi annui per i prossimi sette anni**, cioè ben oltre la durata dell'attuale legislatura e di questo Governo. Per realizzare questo obiettivo, **la spesa netta potrà crescere in media dell'1,5% all'anno in termini nominali**, cioè al di sotto dell'inflazione prevista dallo stesso Esecutivo e, quindi, pianificando una sua diminuzione in termini reali. Questa traiettoria determina un **insostenibile ritorno delle politiche di austerità** che si traducono immediatamente – come si vede nei saldi del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) poi dettagliati nel DDL Bilancio – in una **drastica riduzione della spesa pubblica** per la sanità, per l'istruzione e la ricerca, per le politiche sociali, per i salari e gli investimenti pubblici, per le pensioni. Queste politiche l'Italia le ha già subite in passato e si sono rivelate disastrose perché hanno compresso i salari, ridotto l'occupazione, diminuito il PIL, facendo crescere il rapporto debito pubblico/PIL e ottenendo, quindi, un risultato diametralmente opposto a quello atteso.

Inoltre, da tutti i recenti documenti economici del Governo emerge chiaramente come la sua **azione economica sia del tutto irrilevante** nell'orizzonte preso in considerazione: infatti, la differenza tra lo scenario programmatico, cioè quello che incorpora l'impatto delle nuove misure, e quello tendenziale, quindi a legislazione vigente, è minima (appena +0,3 punti percentuali), talvolta nulla (0,0 p.p.). Il Governo indica la necessità di un rafforzamento della **domanda interna** e si attende un impulso favorevole sui consumi ma, nei fatti, opta per il suo contrario, a partire dal rinnovo dei contratti pubblici con aumenti inferiori all'inflazione e da un meccanismo fiscale in sostituzione del taglio del cuneo che non aumenta – anzi, nella maggior parte dei casi diminuirà – il salario dei lavoratori dipendenti.

Le scelte di politica economica non sono mai né tecniche né neutrali ma il risultato di **chiare decisioni politiche**: il Governo italiano, che per il percorso di correzione del bilancio poteva scegliere tra la riduzione delle uscite e/o l'aumento delle entrate, ha deciso di tagliare nettamente

la spesa pubblica e di non recuperare le risorse necessarie attraverso la tassazione dei profitti, extraprofitti, grandi ricchezze e rendite, lotta all'evasione e una vera progressività ed equità fiscale.

Tutto questo determinerà, quindi, un'austerità selettiva che si scaricherà fin da subito sui lavoratori e i pensionati e che trascinerà tutto il Paese in un lungo declino economico.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE.....	8
SANITA'	18
SPENDING REVIEW	29
LAVORO.....	34
RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO.....	41
PREVIDENZA	42
MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE	49
FAMIGLIA.....	52
DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA	54
ISTRUZIONE E RICERCA.....	56
CULTURA.....	63
POLITICHE DI GENERE.....	64
POLITICHE GIOVANILI	65
INVESTIMENTI, INFRASTRUTTURE E GRANDI EVENTI	66
MISURE RELATIVE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	69
POLITICHE ABITATIVE	73
CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE	75
ENTI TERRITORIALI.....	78
DROGHE E DIPENDENZE	81
SPORT	83
MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO	84
SICUREZZA E LEGALITA'	86
DIFESA.....	87
FONDI	88
RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI, RIPROGRAMMAZIONI, RIMODULAZIONI	89

Schede di lettura della [legge 30 dicembre 2024 n. 207](#) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

La manovra di bilancio consolida un indirizzo delle politiche fiscali iniquo e regressivo. Non si utilizza la leva fiscale su profitti, extraprofitti, rendite, grandi patrimoni, contrasto all'evasione, come alternativa al taglio lineare della spesa pubblica. Si conferma la riduzione degli scaglioni Irpef, con riduzione della progressività. Si stabilisce la fiscalizzazione della decontribuzione (con perdite in busta paga) e si interviene sulle detrazioni. Non si restituisce ai redditi da lavoro dipendente e da pensione un drenaggio fiscale che determinerà, a fine anno, un maggior gettito Irpef 2024 di circa 17 mld.

Misure di sostegno al reddito

Scaglioni IRPEF

(art. 1 comma 2)

Con la modifica all'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), sono messi a regime gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef, introdotti per il solo anno 2024 dal primo modulo di riforma fiscale (D.lgs. n. 216/2023), con la conferma dell'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito in vigore sino all'anno d'imposta 2023. Dall'anno d'imposta 2025 si applicano le aliquote del 23% fino a 28mila euro, del 35% da 28 a 50mila euro e del 43% oltre i 50mila euro. Si conferma la detrazione per il lavoro dipendente di 1.955 euro per i lavoratori con reddito complessivo sino a 15.000 euro, che fissa la soglia no-tax area a 8.500 euro già prevista per l'anno 2024.

Costo 2025: 4,8 miliardi di euro.

Taglio cuneo

(art.1 commi 3-9)

Si prevede la sostituzione della decontribuzione (esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, c.d. *cuneo contributivo*, del 6% e del 7%, la cui applicazione era prevista per il solo anno 2024) con un sistema che riconosce un bonus fino ai 20mila euro di reddito (determinato da una percentuale decrescente al crescere del reddito: 7,1% fino a 8,5mila euro, 5,3% da 8,5mila a 15mila, 4,8% fino a 20mila) e una maggiorazione delle detrazioni fiscali (pari 1.000 euro per i redditi da 20mila a 32mila e con un décalage tra i 32 mila e i 40mila).

Costo 2025: 12,8 miliardi di euro.

Commento

Le risorse stanziare per queste due misure saranno largamente coperte dal maggior gettito IRPEF pagato – attraverso il meccanismo del drenaggio fiscale – da lavoratori e pensionati, che a fine anno sarà di oltre i 17 miliardi.

Riguardo agli scaglioni IRPEF, si rende strutturale un sistema che è sempre meno progressivo - con il chiaro obiettivo di puntare all'aliquota unica (flat tax) - che produce per lavoratori dipendenti e pensionati solo modesti benefici.

Il meccanismo del cuneo fiscale non aumenta i salari per tutti i lavoratori dipendenti che rispettano il requisito reddituale, anzi da simulazioni realizzate da più parti (uffici sindacali, centri fiscali, studi tributari, ecc.) risulta come quasi tutti i redditi, soprattutto quelli più bassi, registrino addirittura una riduzione. Una perdita salariale che è emblematica dell'attenzione che il Governo e la sua maggioranza hanno verso il mondo del lavoro.

Riordino delle detrazioni

(art. 1 comma 10 e 11)

Si inserisce un limite alle detrazioni (oneri detraibili complessivamente considerati) sulla base del reddito complessivo superiore a 75 mila euro e del numero dei figli. L'importo di base, che è pari a 14mila euro e 8mila euro per un reddito complessivo superiore, rispettivamente, a 75mila euro e 100mila euro, si moltiplica per un coefficiente che aumenta al crescere del numero dei figli a carico presenti nel nucleo familiare (0,50 senza figli, 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli,

1 con più di due figli o almeno un figlio con disabilità). Ai fini della verifica del limite, la disposizione non contempla la concorrenza al reddito complessivo dei canoni assoggettati a cedolare secca (regola generale per l'accesso alle agevolazioni fiscali).

Dall'ammontare complessivo delle spese detraibili sono escluse le spese sanitarie, le spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione e per l'acquisto di veicoli sostenute per le persone disabili, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, gli interessi per i mutui contratti fino al 31/12/2024 (acquisto, costruzione, ristrutturazione abitazione principale), le spese sanitarie rateizzate, le rate annuali relative alle spese per recupero del patrimonio edilizio, compresi Ecobonus e Sisma Bonus, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 16-bis del Tuir e altre disposizioni di legge) sostenute entro la medesima data.

Si introducono tre riduzioni delle detrazioni per familiari a carico. La detrazione di 950 euro per i figli di età superiore a 21 anni, ivi compresi i figli del solo coniuge deceduto, conviventi con il coniuge superstite, è riconosciuta sino al compimento del 30° anno di età, fatta eccezione per i figli disabili. La detrazione per altri familiari a carico, finora riconosciuta per ogni persona indicata nell'art. 433 del c.c., a partire dal 2025 spetterà solo in riferimento ai familiari ascendenti. Dal 2025 ai contribuenti con cittadinanza extra UE, esclusi gli Stati facenti parte del SEE, non spettano più le detrazioni per i familiari a carico residenti all'estero (coniuge e figli).

Recupero di gettito annuo a regime: 496 mln di euro

Commento

Il Governo, anziché riordinare le agevolazioni fiscali relative agli oneri, ha deciso di inserire un tetto alle detrazioni d'imposta per i soli oneri detraibili, mantenendo invariate le deduzioni dal reddito complessivo.

Per far cassa e reperire risorse, non si tiene conto delle famiglie, in particolare del Mezzogiorno, i cui figli hanno esigue possibilità di trovare lavoro ancor più se di età superiore ai 30 anni.

Il mancato utilizzo dell'elemento patrimoniale e, in particolare, il mancato riferimento allo strumento dell'ISEE, fa supporre l'introduzione (per via indiretta) del quoziente famiglia e - quasi - di una "tassa nascosta" sul celibato/assenza di figli. Un meccanismo analogo viene stabilito dall'art. 68 per determinare il tetto massimo di benefit aziendali non tassabili (1.000 euro in caso di assenza dei figli e 2000 in caso di loro presenza).

Sosteniamo che l'ISEE è lo strumento migliore per fotografare la situazione economica delle famiglie.

Infine, si cancella il diritto di accesso alle detrazioni per i familiari a carico residenti all'estero per chi non è cittadino italiano, o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o di uno Stato aderente allo spazio economico europeo. Tale misura costituisce un'inaccettabile discriminazione, in piena continuità con l'analoga esclusione dall'accesso all'assegno unico universale per i criteri restrittivi di residenza in Italia, che ha già determinato un deferimento alla Corte di Giustizia Europea da parte della Commissione Europea.

Approfondimento sul cuneo

Nella Legge di Bilancio 2025 è stato modificato il meccanismo di calcolo relativo al cuneo. Per stimare gli effetti del passaggio dalla decontribuzione alla fiscalizzazione, abbiamo effettuato un'ulteriore simulazione sui redditi da lavoro dipendente partendo dall'imponibile previdenziale ed utilizzando le diverse variabili ad oggi note.

Nel 2024 il meccanismo di calcolo era molto semplice. La base era l'imponibile previdenziale e si applicava uno sconto del 7% fino a 25.000 euro (pari a 1.923 euro mensili, parametrati su 13 mensilità) oppure 6% fino a 35.000 euro annui (pari a euro 2.692 mensili, sempre su 13 mensilità) sui contributi del 9,19% dovuti dal lavoratore dipendente in busta paga (si specifica che la misura non interessava la tredicesima mensilità).

Nel 2025 la modalità di calcolo, invece, è diventata più complessa. Il riferimento è diventato l'imponibile fiscale (quindi comprensivo anche di eventuali altri redditi, oltre a quello da lavoro dipendente) sul quale si applicano due misure differenti:

- un **bonus** con percentuale che decresce al crescere del reddito:

- 7,1% fino a 8.500 euro;
- 5,3% tra 8.501 e 15.000 euro;
- 4,8% tra 15.001 e 20.000 euro;
- oppure una **detrazione**:
 - **fissa**, pari a 1.000 euro per i redditi da 20.001 a 32.000 euro;
 - **variabile**, per i redditi compresi tra 32.001 e 40.000 euro, con *décalage* che riduce progressivamente i benefici fino a zero.

I dati illustrati nella tabella più in basso consentono di osservare come, pur partendo da imponibili previdenziali uguali nel 2024 e nel 2025, il passaggio dalla decontribuzione alla fiscalizzazione del cuneo modifichi significativamente l'imponibile fiscale.

*Questo è il punto più critico della modifica del meccanismo - evidenziato nella tabella con la voce in rosso nel 2024 **"(Y) Taglio cuneo"** e nel 2025 **"(Y1) Ulteriore detrazione/Décalage"** e **"(Y2) Bonus"** - che determina diverse ripercussioni, alcune immediate (sul netto mensile) e altre posticipate (conguaglio annuale) dovute al fatto che si interviene in due fasi diverse del calcolo. Infatti, se nel 2024 lo sconto si calcolava direttamente sul reddito da lavoro dipendente (imponibile previdenziale), nel 2025 il calcolo diventa molto più complesso perché nel caso in cui, oltre al reddito di lavoro dipendente, intervengono altre voci nel definire il reddito complessivo (es. redditi fondiari - terreni e fabbricati - pensione, lavoro autonomo o diversi), l'imposta e le detrazioni devono essere ricalcolate andando a conguagliare gli importi non solo sul salario prodotto ma sull'intero reddito complessivo ottenuto nell'annualità. Potrebbe, quindi, accadere che in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore si trovi nella condizione di dover restituire in parte quanto riconosciuto in busta paga durante l'annualità per effetto del conguaglio, poiché non in grado di conoscere in anticipo la propria condizione reddituale.*

Quindi, tenendo conto delle numerose variabili che intervengono tra le due annualità (v. taglio del cuneo contributivo, scaglioni di aliquota, detrazione per lavoro dipendente, trattamento integrativo, bonus/ulteriore detrazione), nell'elaborazione, non potendo prendere in considerazione tutti i redditi che concorrono a definire il reddito complessivo, abbiamo considerato esclusivamente il reddito di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, occupato per l'intero anno, con la tredicesima mensilità, in un'impresa privata sotto i 15 dipendenti.

Inoltre, si specifica che nella simulazione le detrazioni fiscali sono state calcolate su 365 giorni, coerentemente con il lavoro svolto per l'intero anno, e che non sono state considerate le addizionali IRPEF regionali e comunali. L'incidenza della fiscalità regionale e comunale, pur essendo rilevante, non è stata considerata nell'elaborazione per via dell'estrema differenza tra i vari territori italiani (l'addizionale IRPEF regionale oscilla tra 0,70% e 3,63% mentre quella comunale tra 0,0% e 1,2%). A questo bisogna aggiungere che la Legge di Bilancio 2025 consente alle Regioni e ai Comuni di modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili nell'anno 2025 fino al 15 aprile 2025 e che, al momento in cui si scrive, da una verifica dei dati del MEF risulta che le modifiche riguardano pochi Comuni e nessuna Regione.

Da questa elaborazione emerge come la maggior parte dei redditi, il cui imponibile previdenziale è sotto i 35 mila euro, nel 2025 subiranno una riduzione del salario netto rispetto al 2024. Si segnala che le maggiori perdite si concentrano sui redditi più bassi (tra 8.500 e 9.000 euro di imponibile previdenziale annuo, perché viene a mancare anche il trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, che spetta a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'ammontare della detrazione per lavoro dipendente di 1.955 euro, diminuita dell'importo di 75 euro (quindi pari a 1.880 euro). Nonostante quest'ultima non sia una novità normativa, i lavoratori che hanno un imponibile previdenziale compreso tra 8.500 e 9.000 euro in entrambi gli anni, non essendo più coperti dal taglio del cuneo contributivo, nel 2025 risulteranno incipienti e, di conseguenza, non beneficeranno del trattamento integrativo che, invece, hanno ricevuto nel 2024.

Simulazione del passaggio dal cuneo contributivo (2024) al cuneo fiscale (2025) su tre imponibili previdenziali annui

Anno 2024				Anno 2025			
(A) Imponibile previdenziale annuo	8.500,00	15.500,00	27.500,00	(A) Imponibile previdenziale annuo	8.500,00	15.500,00	27.500,00
(B) Contributi (9,19%)	781,15	1.424,45	2.527,25	(B) Contributi (9,19%)	781,15	1.424,45	2.527,25
(Y) Taglio cuneo	549,23	1.001,54	1.523,08	(C) Imponibile fiscale annuo (A-B)	7.718,85	14.075,55	24.972,75
(C) Imponibile fiscale annuo (A-B+Y)	8.268,08	15.077,09	26.495,83	(D) Imposta lorda	1.775,34	3.237,38	5.743,73
(D) Imposta lorda	1.901,66	3.467,73	6.094,04	(E) Detrazione lavoro dipendente*	1.955,00	1.955,00	2.187,11
(E) Detrazione lavoro dipendente*	1.955,00	3.092,94	2.112,69	(Y1) Ulteriore detrazione/Décalage	-	-	1.000,00
(F) Imposta netta (D-E)	-	374,79	3.981,35	(F) Imposta netta (D-E-Y1)	-	1.282,38	2.556,62
(G) Trattamento integrativo	1.200,00	-	-	(Y2) Bonus	548,04	746,00	-
(H) Salario netto annuo (C-F+G)	9.468,08	14.702,30	22.514,48	(G) Trattamento integrativo	-	1.200,00	-
				(H) Salario netto annuo (C-F+Y2+G)	8.266,89	14.739,18	22.416,13

* In presenza di un imponibile fiscale annuo non superiore a 15.000 euro, solo ai fini della capienza IRPEF richiesta per il riconoscimento del trattamento integrativo, l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente è diminuita dell'importo della detrazione per lavoro dipendente, diminuito di € 75 (1.955 - 75 = 1.880). Inoltre, questa voce include un'ulteriore detrazione pari a 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25 mila e 35 mila euro annui.

Elaborazione a cura di CGIL Nazionale e Consorzio Nazionale CAAF-CGIL

Tutte le variazioni sul netto evidenziate nell'elaborazione rappresentano una stima che, ovviamente, può modificarsi in base ad una serie di altre variabili non prese in considerazione (v. contratto a termine, periodo di lavoro inferiore all'intero anno, occupazione in un'impresa superiore ai 15 addetti, detrazione per familiari a carico, addizionali IRPEF regionale e comunale) e, pertanto, un riscontro preciso si potrà avere soltanto verificando le buste paga del 2025 e la successiva dichiarazione dei redditi che avverrà solo nel 2026.

In ogni caso, la simulazione dimostra come il passaggio dal cuneo contributivo al cuneo fiscale non sia neutro e conferma tutte le criticità che abbiamo sollevato fin dalla presentazione della Manovra 2025. Si evidenzia, in particolare, come la trasformazione di uno sgravio contributivo in sgravi fiscali differenziati non metta al riparo tutti i redditi dalla perdita dei precedenti benefici e finisca per incidere negativamente sul netto della maggior parte dei redditi sotto i 35 mila euro. Tutti questi elementi indicano la necessità di correttivi per evitare riduzioni salariali, soprattutto per i redditi più bassi.

Per approfondimenti vedere allegato 1.

Ampliamento flat tax

(art. 1 comma 12)

Per il 2025 si innalza da 30 mila a 35 mila euro (+5 mila euro) il limite di reddito di lavoro dipendente, compresi le pensioni e i redditi assimilati al lavoro dipendente, entro il quale è possibile accedere al regime forfettario del 15% su eventuali redditi da lavoro autonomo. In questo caso, sul reddito di lavoro dipendente e pensione continuerà ad applicarsi l'IRPEF (con aliquote a scaglioni), mentre sulla parte relativa ai redditi di lavoro sarà applicato il regime forfettario (con aliquota unica), quindi sullo stesso soggetto agiranno due tipi diversi di tassazione.

Commento

Questa misura rappresenta un ulteriore ampliamento dell'ambito di applicazione della flat tax.

Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate

(art. 1 commi 14-20)

La revisione delle deduzioni delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento delle DTA consente nel biennio 2025-26 di aumentare le entrate per un totale di 3,86 miliardi di euro.

Ridotto dal 65% (versione iniziale del disegno di legge) al 54% il limite all'uso della deduzione per le perdite fiscali pregresse e per le eccedenze residue di ACE (aiuto alla crescita economica), conseguente ai differimenti delle componenti negative di reddito disposti dai commi da 14 a 17, con riguardo alla determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Previste maggiori entrate per il 2025 pari a 1204,7 milioni di euro (in precedenza 695 milioni di euro).

Commento

Si tratta di una misura che il Governo ha descritto come un "sacrificio" richiesto alle banche ma che, in realtà, rappresenta una mera anticipazione di imposta che verrà poi restituita, in forma maggiorata, a partire dal 2027. Nemmeno questa volta si è scelto di intervenire sugli extraprofiti.

Riduzione aliquota IRES

(art. 1 commi da 436 a 444)

Per il 2025 si riduce l'aliquota IRES dal 24% al 20% (- 4 punti percentuali) a condizione che l'impresa accantoni in una apposita riserva l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che almeno il 30% degli utili accantonati (e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023) sia destinato ad investimenti relativi all'acquisto di beni strumentali nuovi (in ogni caso, gli investimenti non devono essere inferiori a 20 mila euro). Questa riduzione spetta all'impresa che (i) nel 2025 non diminuirà le unità lavorative rispetto alla media del triennio precedente e che incrementerà l'occupazione dipendente a tempo indeterminato del +1% rispetto al 2024; (ii) non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione nel 2024 o nel 2025, ad eccezione di quella ordinaria corrisposta nel caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Commento

Questa misura rappresenta un'ulteriore riduzione di imposte riservata alle imprese.

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

(art. 1 comma 30)

La norma mette a regime l'agevolazione, introdotta nel 2001 e prorogata negli anni successivi, che consente un risparmio sulle plusvalenze future in caso di cessione dei terreni agricoli e edificabili e/o delle partecipazioni. Attraverso una regolarizzazione dei valori d'acquisto, con il pagamento di una imposta sostitutiva del 18% (l'aliquota applicata nel 2024 era il 16%), si massimizzano le entrate sulle future plusvalenze sul breve periodo scaricando le perdite negli anni a venire. Previste maggiori entrate per 944,8 milioni di euro per il 2025, 1.192,2 milioni di euro per il 2026 e 1.439,4 milioni di euro, con effetti negativi in costante aumento negli anni successivi.

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

(art. 1 commi 48 e 49)

Il comma 48 interviene sul meccanismo di tassazione del fringe benefit relativo all'uso promiscuo, per motivi di lavoro ma anche per esigenze personali, dell'auto aziendale per i dipendenti. Si tratta di un sussidio ambientalmente dannoso indiretto, che nel 2021 ha avuto una spesa stimata di 1231,00 milioni di euro. Prima delle modifiche era soggetto a tassazione sul reddito in busta paga il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri al costo chilometrico stabilito dall'ACI, sulle vetture con emissioni inferiori a 60 g/km, del 30% per le vetture con emissioni tra 60 e 160 g/Km, del 50% per le vetture con emissioni fino a 190 g/Km e del 60% per le vetture con emissioni oltre i 190 g/Km. Per le vetture immatricolate a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le nuove disposizioni verrà sottoposto a tassazione il 50% dell'importo, percentuale che scende al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Diminuisce quindi la tassazione sulle auto aziendali elettriche e plug-in ma anche per quelle con emissioni di anidride carbonica superiori a 190g/Km, aumenta in generale la tassazione su auto a benzina e diesel.

Il comma 49, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e per favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, aumenta dal 10 al 22% l'IVA sulle prestazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica o in inceneritori senza recupero di energia. Per quanto riguarda il conferimento in discarica, l'ultimo catalogo dei SAD ha stimato una spesa nel 2021 di 703,85 mln di euro mentre, per quanto riguarda il conferimento in impianti di incenerimento senza recupero di energia, il catalogo certifica che a quella data non risultavano

esistere impianti di incenerimento senza recupero di energia, almeno per quanto concerne i rifiuti urbani, e quindi non c'è nessuna spesa stimata al 2021.

Commento

L'idea di tassare i fringe benefit derivanti dall'uso promiscuo dell'auto aziendale, applicando una tassazione più alta per auto a diesel e benzina e una più bassa per elettriche e plug-in, potrebbe sembrare corretta in linea di principio. Sono tuttavia presenti diverse criticità nella norma:

- *con le nuove disposizioni la tassazione del fringe benefit sulle auto con emissioni più alte (sopra i 190 g/Km) si abbasserà dal 60 al 40%;*
- *la maggiore tassazione delle auto più inquinanti dovrebbe avere l'effetto di incentivare l'acquisto di auto più pulite. In questo caso rischia di non essere così perché le auto sono acquistate dalle aziende. Il lavoratore, che dovrà sostenere la tassazione, non è il soggetto che decide quale auto acquistare;*
- *l'eliminazione dei SAD non deve essere pagata dai lavoratori con misure di carattere punitivo.*

Per questi motivi la nuova disposizione va innanzitutto corretta per riportare al 60% il reddito tassabile per le autovetture altamente inquinanti e per destinare, attraverso un accordo con le parti sociali e prima dell'entrata in vigore, l'utilizzo delle risorse recuperate per evitare ricadute negative sui redditi dei lavoratori, anche attraverso incentivi per la sostituzione delle auto aziendali, incentivi a forme sostenibili di mobilità per i lavoratori, potenziamento del trasporto pubblico locale, ecc. In generale, la revisione dei SAD non deve, in ogni caso, essere un modo per fare cassa. Le risorse recuperate devono essere finalizzate a investimenti e a strumenti di sostegno per una giusta transizione, allo scopo di evitare impatti negativi sulla società e sui lavoratori.

L'eliminazione del sussidio di cui al comma 49 è invece positiva trattandosi di un'agevolazione dannosa, che incentivava da un lato, per i rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, l'opzione meno favorevole per l'ambiente, quella della discarica, e dall'altro l'incenerimento dei rifiuti con gravi risvolti negativi sull'ambiente. Anche in questo caso però non è sufficiente togliere il sussidio ambientalmente dannoso. Deve essere contestualmente prevista l'istituzione di un tavolo con le parti sociali per definire, prima dell'entrata in vigore, l'utilizzo delle risorse recuperate per sviluppare l'economia circolare e un ciclo virtuoso dei rifiuti che parta dalla riduzione della loro produzione, dal riuso e dal riciclo.

Il tema della revisione dei SAD non può comunque limitarsi a questi due interventi. "Il differenziale", l'ultimo catalogo dei sussidi pubblicato dal ministero dell'Ambiente relativo alle spese del 2021, stima che complessivamente in quell'anno i sussidi ambientalmente dannosi sono costati 22,4 miliardi, di cui 14,5 miliardi di euro per le fonti fossili. È un problema che va affrontato complessivamente e che dovrebbe essere risolto entro il 2025, anche in base a diversi impegni internazionali. Rinviare l'eliminazione dei SAD è un grave errore, perché i sussidi ambientalmente dannosi sono un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi climatici e di tutela dell'ambiente e della biodiversità, sostengono il mantenimento in vita di un sistema economico fossile e altamente inquinante con gravi conseguenze sul clima e sulla salute. La CGIL propone l'attivazione di un tavolo di confronto del Governo con le parti sociali e percorsi di partecipazione democratica per l'eliminazione di tutti i SAD, con l'obiettivo di utilizzare le risorse recuperate per evitare impatti sociali ed occupazionali attraverso l'istituzione di nuovi SAF, investimenti pubblici per la decarbonizzazione, misure di giusta transizione, sostegno all'occupazione e ai redditi, sostegni alle imprese con chiare condizionalità climatico/ambientali ed occupazionali.

Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

(art. 1 commi 54-57)

Il sistema delle detrazioni legate a riqualificazione edilizia, efficienza energetica e messa in sicurezza degli immobili subisce ampie modifiche, sostanzialmente con riduzioni generalizzate a partire dal 2025.

Dal 1° gennaio 2025 e fino 31 dicembre 2033 si applicheranno le detrazioni, previste dal Testo Unico delle Imposte sui redditi, del 30%, con tetto massimo per immobile di 48mila euro (in

precedenza 96.000 €), per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Per gli interventi di efficienza energetica, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, la detrazione del 65%, in vigore fino al 31 dicembre 2024, passa al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027 per l'abitazione principale (36% nel 2025 e 30% nel 2026 e nel 2027 per le altre abitazioni).

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, la detrazione del 50% resta tale per il 2025 e passa la 36% per il 2026 e il 2027 per le abitazioni principali (36% nel 2025 e 30% per 2026 e 2027 per le altre abitazioni).

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, per le quali si prevedevano aliquote differenziate dal 50% all'85% secondo la tipologia di intervento, la detrazione passa al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027 per le abitazioni principali (36% nel 2025 e 30% nel 2026 e nel 2027 per le altre abitazioni).

Le suindicate detrazioni nella misura del 50% per il solo anno 2025 e del 36% per gli anni 2026 e 2027, relative ad interventi effettuati sulle abitazioni principali, sono riconosciute solo se l'immobile è posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale (esclusi familiari conviventi, comodatari e locatari, ecc.).

Per l'acquisto di mobili viene prorogata la detrazione anche per il 2025 (tetto massimo di spesa 5.000 euro).

La detrazione del 65% del Superbonus relativo alle persone fisiche per edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari e ai condomini per l'anno 2025 spetta solo agli interventi per i quali, al 15 ottobre 2024, risulti presentata la CILA, adottata la delibera assembleare e presentata l'istanza per il titolo abitativo nel caso di demolizione e ricostruzione. La detrazione al 110% per gli immobili situati nelle zone colpite da eventi catastrofici non subisce modifiche.

Per le spese del Superbonus (110% e 90%) sostenute nel 2023, a beneficio dei contribuenti con capienza Irpef ridotta, è prevista la possibilità di ripartire in 10 quote annuali la detrazione, presentando entro il 31/10/2025 una dichiarazione integrativa per coloro che hanno già goduto della prima rata nella dichiarazione presentata nel 2024 (senza l'applicazione di sanzioni e interessi).

Commento

È positiva la differenziazione tra prima e seconda casa, che introduce un primo criterio di equità. Tuttavia, permane il problema legato a un piano di largo respiro e di medio termine, maggiormente ancorato alla condizione sociale e alle capacità reddituali, con particolare attenzione a soluzioni per gli incapienti. Devono essere previste differenziazioni per ubicazione urbana, con attenzione verso le aree in condizione di maggior degrado e disagio socioeconomico, con priorità verso il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Inoltre, la riduzione delle percentuali di detrazione rischia di favorire l'evasione fiscale in parte contrastata con le detrazioni più alte. Con queste riduzioni diventa sempre più difficile il raggiungimento degli obiettivi della nuova direttiva "Case green", cui il Governo deve dare una risposta, anche per la riduzione dei costi energetici. Così come diventa sempre più complesso affrontare il tema della messa in sicurezza degli edifici.

Disposizioni per il contrasto dell'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche di dati. Misure in materia di tracciabilità delle spese.

(art. 1 commi 74-86)

Preme sottolineare che, nonostante l'introduzione di nuove misure volte a contrastare l'evasione fiscale, il Governo ha promosso il "concordato preventivo annuale e biennale per i soggetti ISA e per lavoratori autonomi e imprese in regime forfetario", riducendo in parte i controlli, e la

recente sanatoria per i soggetti ISA per gli anni 2018/2022 che aderiscono al concordato, premiando gli evasori con una tassazione agevolata relativa a più anni, in netto contrasto con l'intento di contrastare l'evasione.

Pertanto, sorgono dubbi sulle stime di gettito di entrambe le disposizioni, atteso che i contribuenti che aderiscono al concordato possono definire anticipatamente il reddito imponibile ai fini Irpef, a prescindere quindi dagli incassi registrati.

In riferimento alla tracciabilità delle spese, la disposizione comporterà con ogni probabilità la difficoltà per i dipendenti e collaboratori di ottenere il rimborso, qualora non siano in grado di effettuare o dimostrare di aver effettuato il pagamento con moneta elettronica, anche per importi minimi.

Versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita

(art. 1 commi 87 e 88)

Si modifica la disciplina relativa al versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita che determina un aumento delle entrate pari a oltre 1,75 miliardi di euro nel triennio.

Commento

Questa misura, considerata dal Governo come un "sacrificio" richiesto alle assicurazioni, in realtà sarà scaricata sugli assicurati poiché l'ammontare dei versamenti effettuati da tali imprese è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto

(art. 1 commi 94 e 95)

Viene confermata un'estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto. La quarta estrazione settimanale viene stabilizzata a decorrere dal 2025, allo scopo di assicurarsi le relative entrate erariali.

Commento

L'estrazione settimanale aggiuntiva era stata introdotta in via sperimentale nel 2023 e prorogata (già allora con molte critiche, anche alla luce di simili esperienze precedenti) per sostenere le popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione del 2023. Si procede, sbagliando, nella direzione dell'aumento dell'offerta.

Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza

(art. 1 comma 96)

La norma prevede la proroga fino al 31.12.2026 delle concessioni del gioco pubblico (bingo, scommesse rete fisica, apparecchi da intrattenimento), rideterminandone gli oneri, allo scopo di assicurarsi le relative entrate erariali.

Ricordiamo che la legge di previsione di bilancio per il 2023 e per il bilancio pluriennale 23-25 aveva reintrodotta la proroga fino al 31.12.24 per le concessioni ADM, che erano in scadenza al 31.12.22.

Commento

Ancora una volta si va a proroga e non si procede, come ripetutamente richiesto, con l'indizione delle gare.

Va rammentato che le scadenze iniziali delle concessioni per il bingo erano state fissate al 2014, quelle per le scommesse sono scadute nel 2016 e quelle per gli apparecchi di giochi nel 2022. Il sistema delle proroghe delle concessioni avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga e maggiorato del 15% rispetto all'importo pagato per l'attribuzione della concessione.

Visti gli appetiti che il Comparto dei giochi attrae a livello globale, l'indizione di nuove gare apporterebbe nelle casse dell'Erario un contributo assai più significativo e permetterebbe di intervenire anche sul sistema regolatorio.

Misure per le regioni a statuto speciale e le province autonome

(art. 1 comma 907)

In caso di perdita di gettito delle autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano), in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del

DDL, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2025 un'intesa ai sensi della legge contenente la delega al Governo per la riforma fiscale (art. 23 della Legge 111/23), secondo cui:

- le disposizioni della legge sono applicabili nei suddetti enti, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
- il Governo promuove intese nel rispetto della giurisprudenza costituzionale e delle norme contabili che disciplinano la copertura finanziaria delle leggi.

Misure fiscali per il welfare aziendale

(art. 1 commi 386-391)

I commi da 386 a 389, introduce la possibilità di escludere dai redditi, anche se non dalla contribuzione e dal calcolo ISEE, fino a 5.000 euro annui e per massimo due anni dall'assunzione, le eventuali somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Tale possibilità è prevista a condizione che i nuovi assunti non abbiano superato 35.000 euro di reddito nell'anno precedente, e che trasferiscano la residenza a più di 100 km tra la vecchia residenza dei 6 mesi precedenti e la nuova sede d'assunzione.

Nei commi 390 e 391, viene prorogata – solo per gli anni 2025, 2026, 2027 – la disposizione per cui non concorreranno a formare reddito, in questo caso anche per la contribuzione, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l'affitto della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il suddetto limite viene elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico (cioè figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili o non superiore a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).

Solo dove presenti, si prevede l'impegno a dare un'informazione preventiva alle RSU.

Commento

La misura di cui ai commi 386-389 è criticabile perché conferma la grave assenza delle politiche abitative pubbliche nei piani del Governo, così come la mancanza di interventi rispetto alle rendite immobiliari.

La misura ai commi 390 e 391, ancora una volta, non risolve il tema della diversificazione e del discrimine dovuto alla possibilità di riconoscimenti ad personam.

Tali interventi non hanno nulla a che vedere con il concetto di "welfare aziendale", favorendo ancora una volta l'idea che i buoni spesa o il rimborso dei canoni di locazione o di bollette possano essere considerati welfare e non salario.

L'utilizzo di questi strumenti appare più come l'ennesima "mancia" alle imprese, in questo caso per l'uso di misure che esse possono riconoscere ad personam e unilateralmente, senza alcun coinvolgimento sindacale.

Da un lato, infatti, i vantaggi fiscali alle aziende operano a discapito della fiscalità generale, confermando la scarsa attenzione del Governo verso il welfare pubblico. Dall'altro, si conferma la volontà di ridurre il ruolo del sindacato e della contrattazione, lasciando ampi spazi a possibili discriminazioni o scelte arbitrarie.

Sarebbe stata preferibile la definizione di un adeguamento strutturale, per tutti i dipendenti, della vecchia soglia di 258,23 euro (equivalenti a 500.000 lire, importo stabilito oltre 30 anni fa, quindi necessariamente da aggiornare), con la trasformazione della nuova soglia in una sorta di franchigia superata la quale solo la parte eccedente verrebbe assoggettata a imposizione fiscale e previdenziale.

Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

(art. 1 commi 395-398)

Confermate le agevolazioni su lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi nel settore turistico ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.

Commento

Misura introdotta nel DL lavoro (48/2023) e riconfermata nella scorsa legge di bilancio e sulla quale non possiamo che ribadire – in totale assenza di qualsiasi dato che ne accerti l'utilizzo fatto sino ad ora – la nostra posizione: uno strumento immaginato quale antidoto per sostenere le necessità di manodopera nei settori del turismo nel periodo estivo, che rappresenta una monetizzazione di prestazioni lavorative gravose decisamente in contrasto con il riconoscimento di diritti che potrebbero essere positivamente salvaguardati dentro le normali sfere di ordine contrattuale definite dalla parti. Ci pare inopportuno che lo Stato, attraverso la fiscalità generale, debba nei fatti sostituirsi all'impresa per incrementare le retribuzioni di specifici settori: anche questa soluzione, come dicevamo prima, rientra nella logica di evitare incrementi contrattuali. La stabilità dell'occupazione e la sua salvaguardia in questi settori andrebbero invece garantiti con salari dignitosi e con tutele contrattuali certe ed esigibili. Riteniamo sbagliato che si prediliga la scelta di monetizzare alcune tipologie di prestazioni che, nella pratica, avrà un effetto marginale sulle lavoratrici e i lavoratori e non contribuirà a risolvere i problemi strutturali del lavoro nel settore, a partire da quello stagionale, che evidenzia problemi di irregolarità diffusa e povertà lavorativa, come rilevato più volte anche dalle relazioni dell'INL in materia ispettiva.

Altre misure in materia fiscale

È stato disposto l'innalzamento a 1.000 euro, a regime, delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per studente. Previste minori entrate IRPEF Per 47,3 milioni di euro per il 2026 e 27 milioni dal 2027 (art. 1 comma 13).

Sono state introdotte disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 461/97, e di plusvalenze da cripto-attività. Previste maggiori entrate per: 172,8 milioni di euro per il 2025, 40,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (art. 1 commi 21-29).

È stata disposta l'imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro da Enti e Società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito (art. 1 commi da 38 a 44).

Nei casi di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine di pagamento ed in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine. La norma prevede, inoltre, che entro il 30 giugno 2026 i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dalla nuova disposizione (art. 1 commi 66 e 67).

SANITA'

Per la sanità si prevede una riduzione dell'investimento sul PIL: che peggiora rispetto alla LB per 2024: dal 6,12% al 2024 passando dal 6,28 al 6,04% nel 2025, con ulteriore calo per il 2026 fino al 6,03%, e al 5,91% per il 2027. In rapporto al PIL, il FSN registra il valore più basso degli ultimi decenni. Nel triennio 2025-2027, a fronte di un incremento medio annuo del PIL nominale del 3,0%, l'incremento del FSN è dell'1,78%.

Manca qualsiasi norma attuativa della riforma in materia di non autosufficienza (L. 33/2023 e d.lgs. 29/2024).

Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

Rifinanziamento del SSN

(art. 1 comma 273)

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (...) è incrementato di:

- 1.302 milioni di euro per 2025,
- 5.015,4 milioni di euro per 2026,
- 5.734 milioni di euro per 2027,
- 6.605 milioni di euro per 2028,
- 7.667 milioni di euro per 2029 e
- 8.840 milioni di euro annui a decorrere dal 2030,

anche per le finalità di cui ai commi da 121 a 123, da 128 a 131, da 300 a 302, 308, 312 e 313, 323, 326, 332, 336 e 337, da 350 a 353, 358 e 359, 365 e 366.

Commento

Si tratta di valori assolutamente inadeguati a rispondere ai bisogni urgenti e crescenti di salute della popolazione e a garantire le coperture necessarie ai rinnovi contrattuali. Non cambia il nostro giudizio negativo rispetto alla versione in entrata del disegno di legge sul tema di finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale che, rispetto al PIL, è già ora ai livelli più bassi degli ultimi decenni ed è destinato a precipitare irrimediabilmente fino a mettere a rischio la sostenibilità del SSN.

Accantonamento rinnovi ANL

(art. 1 comma 274)

Una quota delle risorse incrementalmente di cui al comma 273, pari a:

- 883 milioni di euro per il 2028,
- 1.945 milioni di euro per il 2029,
- 3.117 milioni di euro annui a decorrere dal 2030,

è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.

Accantonamento obiettivi sanitari prioritari

(art. 1 comma 275)

Una quota delle risorse incrementalmente di cui al comma 273, pari a:

- 773,9 milioni di euro per l'anno 2026,
- 340,9 milioni di euro per 2027,
- 379,2 milioni di euro a decorrere dal 2028,

è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art.1, c. 34 e 34-bis, L. 23 dicembre 1996, n. 662).


Commento

La dinamica del finanziamento del SSN

	2023*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	variazione media annua 2025-2030 in %
PIL nominale (DPS, programmatico, in mil. €)	2.128.001	2.189.651	2.261.909	2.332.029	2.392.661	2.459.656	2.523.607	2.576.603	
variazione in % rispetto all'anno precedente			3,30	3,10	2,60	2,80	2,60	2,10	2,75
Fabbisogno Sanitario Naz.le (LB 2024, in mil. €)	128.869	134.015	135.231	135.518	135.518	135.518	135.518	135.518	
% PIL	6,28	6,12							
Incremento FSN (LB 2025, in mil. €)			1.302	5.015	5.734	6.606	7.668	8.841	
Fabbisogno Sanitario Naz.le (LB 2025, in mil. €)			136.533	140.533	141.252	142.124	143.186	144.359	
variazione in % rispetto all'anno precedente			1,88	2,93	0,51	0,62	0,75	0,82	1,25
% PIL			6,04	6,03	5,90	5,78	5,67	5,60	

Elab. CGIL - Dati Legge Bilancio 2025 e Memoria UPB

Si prevede una riduzione dell'investimento in percentuale sul PIL: peggiora rispetto al 2024 passando dal 6,12% al 6,04% nel 2025, con ulteriore calo per il 2026 fino al 6,03%, e al 5,90% per il 2027. In termini assoluti, il FSN incrementa di 1.302 milioni per il 2025, un valore assolutamente inadeguato a rispondere ai bisogni urgenti di salute e a garantire le coperture necessarie ai rinnovi contrattuali. In rapporto al PIL, il FSN registra il valore più basso degli ultimi decenni. Nel triennio 2025-2027, a fronte di un incremento medio annuo del PIL nominale del 3,0%, l'incremento del FSN è dell'1,78%.



Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati

(art. 1 comma 277, 279 e 280)

Comma 277

Incremento del tetto di spesa per i soggetti privati accreditati (art.1 c. 233 L. 213/2023) di:

- 0,5 punti percentuali per 2025,
- 1 punto percentuale a decorrere dal 2026.

Comma 279

La misura continua a incrementare il trasferimento di risorse ai soggetti privati accreditati, prevedendo l'ulteriore incremento del tetto di spesa rispetto a quanto previsto dal comma 277 per gli acquisti di prestazioni sanitarie (12,3 miliardi anno di riferimento 2011) rispettivamente di 61,5 milioni per il 2025 e 123 milioni a decorrere dal 2026.

Comma 280

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 277, pari a 61,5 mln per l'anno 2025 e a 123 mln annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Commento

Si conferma la scelta di distarre risorse alle strutture sanitarie pubbliche. Grande attenzione dovrà essere posta sull'appropriatezza delle prestazioni afferenti i reparti ospedalieri di medicina generale e rimangono importanti perplessità sulla capacità della misura di intervenire sulla riduzione dell'attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso

Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata

(art. 1 commi da 281 a 292)

Commi 281-282-286

Definizione di "farmaco innovativo".

Comma 283

Destinazione per l'acquisto dei farmaci innovativi di quota parte del "Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi" (Legge di bilancio 2017, art 1 comma 401).

Commi 284-287

AIFA definisce i criteri di valutazione per attribuzione del carattere di "innovatività" e conseguente accesso al fondo ex c. 283, dal gennaio 2025. I farmaci innovativi sono soggetti a monitoraggio tramite registro AIFA.

Commi 288-290

Sono definiti i limiti degli importi monetari cui le diverse categorie di farmaci innovativi possono accedere al fondo ex c. 283.

Comma 292

Opera delle modificazioni di precedenti disposizioni per il riordino dei fondi. È destinata una quota non superiore a 900 milioni annui ai farmaci innovativi.

Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute

(art. 1 commi da 293 a 297)

Il comma 293 prevede un ampio coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nei processi decisionali in materia di salute del Min. Salute, e alle fasi di consultazione della commissione scientifica ed economica dell'AIFA. Min. Salute e AIFA, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della LB, dovranno regolarne la partecipazione. Il comma 294 istituisce il Registro per le associazioni della salute (RUAS), cui si iscrivono le associazioni con i seguenti requisiti: almeno 10 anni di costituzione; già iscritte al Registro del Terzo Settore; adozione di approccio ex scheda 14 del Patto per la Salute; rappresentazione di istanze di cittadini, pazienti e caregivers. Le associazioni iscritte al RUAS esprimono ciascuna un rappresentante, che secondo il comma 295 dovrà partecipare agli organismi costituiti dal MinSalute rispetto all'elaborazione di provvedimenti, piani e programmi, e percorsi decisionali sui farmaci dell'AIFA. L'amministrazione pubblica, ove si discosti dai pareri espressi dai rappresentanti delle associazioni dei pazienti, dovrà produrne

motivazione esplicita. I commi 296-97 autorizzano una spesa di € 50.000 per la realizzazione della RUAS.

Commento

Il coinvolgimento delle associazioni di cittadini, pazienti e caregiver in ambito sanitario e farmaceutico è segnato da un significativo e preoccupante cambio di passo, in particolare considerando il ruolo del Terzo Settore. Ruolo che in molti casi ha interessi particolari e non generali, visto che il terzo settore è partecipato non solo, ma anche da vere e proprie imprese sociali (cooperative) e società di mutuo soccorso. Nonostante il co. 295 preveda che il rappresentante di ogni associazione debba sottoscrivere una dichiarazione con la quale esclude l'esistenza di conflitti di interessi personali, sussiste il rischio che alcuni soggetti potrebbero influenzare le scelte delle amministrazioni in contrasto con l'interesse generale. Pare chiaro il disegno governativo teso a legittimare gli enti del terzo settore, attraverso la loro presenza nei luoghi preposti alle decisioni, e al contempo a delegittimare le organizzazioni sindacali, sempre più escluse da tavoli negoziali e processi decisionali. Nota positiva, quella del riferimento al Patto per la Salute 2019-2021; tuttavia, la menzionata scheda 14 non fa alcun riferimento a un ruolo privilegiato delle associazioni dei pazienti.

Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie

(art. 1 commi 300 e 301)

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex comma 273) all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie.

Tetti di spesa per le tariffe per le prestazioni post acuzie:

- 77 milioni per 2025,
- 350 milioni annui a decorrere dal 2026.

Per le tariffe per acuti sono previsti 650 milioni annui a decorrere dal 2026.

Commento

Incrementi tariffari minimi per il 2025 (77 milioni) per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in post acuzie (riabilitazione ospedaliera e lungodegenza) e per le prestazioni erogate per acuti (in regime di ricovero ordinario e diurno). Incrementi che costituiscono una assegnazione vincolata sempre a valere sul FSN sottofinanziato.

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e importi tariffari

(art. 1 commi 302-304)

Comma 302

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex comma 273) all'aggiornamento dei LEA (e revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali): 50 mln annui a decorrere dal 2025.

Comma 303 (Monitoraggio LEA) e Comma 304_(nuovo sistema di indicatori di performance dei SSR)

Le disposizioni sono dirette a potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione della performance e della qualità dell'assistenza sanitaria delle regioni e delle province autonome, integrando il vigente sistema ex DM 12 marzo 2019.

Commento

Per il 2025 si vincolano 50 milioni, a valere sul FSN, per l'aggiornamento dei LEA e delle tariffe delle prestazioni assistenziali, oltre al potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria. Va ribadito che monitorare l'incapacità di molte regioni di garantire i LEA, senza prevedere un adeguato finanziamento, appare poco utile.

Piano pandemico 2025-2029

(art. 1 comma 308)

Il comma 308 autorizza una spesa (tetti di spesa) di:

- 50 milioni per 2025,
- 150 milioni per 2026,
- 300 milioni annui a decorrere dal 2027,

per l'attuazione delle misure relative al Piano pandemico 2025-2029.

Risorse assegnate alle regioni a valere sul fabbisogno sanitario standard (ex comma 273).

Commento

Al netto delle risorse assegnate, sempre a valere sul FSN, il Piano Pandemico rimane tutto da valutare.

Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto

(art. 1 commi 312 e 313)

Si autorizza la spesa di 10 mln a decorrere dal 2025 per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. Le Risorse sono assegnate alle regioni a valere sul fabbisogno sanitario standard (ex comma 273) con decreto del ministro della Salute, previa Intesa in Conferenza Permanente Stato-Regioni.

Commento

Condivisibile ogni misura volta a favorire il buon esito dei trapianti.

Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile e dei cittadini

(art. 1 commi 317 e 318)

I commi 317 e 318 sono diretti a favorire la celere attuazione di quanto già previsto dall'ordinamento, dunque non prevede risorse aggiuntive. La disposizione prevede che **tutte le prescrizioni** a carico del SSN, dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel **formato elettronico**.

Commento

Oltre a condivisibili enunciazioni di principio, sembrano mancare la volontà di prevedere strumenti di enforcement della disposizione.

Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria

(art. 1 commi da 319 a 322)

I commi regolano i fenomeni distorsivi, sul piano finanziario e assistenziale, derivanti dai flussi di mobilità sanitaria tra regioni.

Il comma 319 introduce, l'obbligo di sottoscrizione di accordi bilaterali di mobilità (tra regioni) che regolino tale fenomeno.

Il comma 320 definisce criteri metodologici per i detti accordi tra regioni.

Il comma 321, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al finanziamento integrativo del SSN, stabilisce che gli accordi bilaterali devono essere quelli del comma 1.

Il comma 322 sopprime una disposizione che impedisce ad alcune regioni di derogare ai limiti di massimi delle tariffe di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, e prevede alcuni specifici adempimenti per le regioni che si avvalgono della possibilità di derogare a tali limiti massimi.

Commento

L'articolo si pone il giusto obiettivo di regolamentare il fenomeno della mobilità sanitaria.

Rimangono perplessità sull'opportunità dell'uso dello strumento degli accordi bilaterali tra regioni, poiché la mobilità sanitaria è legata non al mancato coordinamento interregionale, bensì alla mancata offerta delle prestazioni nelle regioni da cui si migra.

È poi indicata la scadenza del 28 febbraio 2025 per stabilire il format da utilizzare per i sopraccitati accordi, che ci riserviamo di valutare.

Difficile stimare l'impatto del comma 322, che sembra dare la possibilità a tutte le regioni di stipulare accordi a prescindere dal vincolo dell'equilibrio di bilancio.

Incremento dell'indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso

(art. 1 comma 323)

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex comma 273) per l'incremento dell'indennità prevista per i medici e il personale del comparto sanità dipendenti dal SSN e operanti nei pronti soccorsi.

Il relativo tetto di spesa è incrementato:

- di 50 mln (15 per medici e 25 per comparto) dal 2025,
- di ulteriori 50 mln (15 per medici e 25 per comparto) dal 2026, per un totale di 100 mln annui a partire dal 2026 (30 mln per medici e 70 mln per comparto).

Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici

(art. 1 commi 324 - 327)

Commi 324 e 325

Trasferimento di risorse "intra-filiera" (non comporta nuovi oneri: trasferimento del 0,65% sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) dalle aziende farmaceutiche ai grossisti.

Commi 326 e 327

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex comma 273) per l'onere, stimato a 50 mln annui (tetto di spesa) sia per il 2026 che per il 2027, derivante dal riconoscimento ai distributori farmaceutici di un importo pari a 0,05 euro per ogni medicinale di classe a) distribuito alle farmacie territoriali.

Commento

Anziché il trasferimento di risorse "intra-filiera" o ulteriori incrementi per ogni confezione di farmaco di classe a) (senza prevedere alcun criterio ad esempio dimensionale, le farmacie rurali hanno indubbiamente difficoltà che non si riscontrano in quelle dei centri urbani), servirebbe, al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica, prevedere la costituzione di una nuova Commissione Scientifica ed Economica dell'AIFA per valutare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci e il loro impatto sulla organizzazione e sulla spesa del SSN. Servirebbe una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale con l'obiettivo di:

- a) rivedere la rimborsabilità dei farmaci con un profilo di efficacia e sicurezza inferiore rispetto alle alternative terapeutiche prescrivibili a carico del Ssn e dei farmaci coperti da brevetto che presentano significative differenze di prezzo rispetto a farmaci sovrapponibili, anche recuperando alla rimborsabilità farmaci di rilevante interesse clinico-assistenziale nella popolazione e a basso rischio di uso inappropriato attualmente collocati in fascia C;*
- b) rivedere e aggiornare le Note Aifa e i Piani terapeutici al fine di garantire l'uso appropriato dei farmaci, senza creare carichi burocratici ingiustificati ai prescrittori;*
- c) riordinare le forme di distribuzione potenziando la distribuzione diretta e semplificando le procedure a beneficio del paziente. La Commissione dovrebbe procedere a rinegoziare periodicamente i farmaci coperti da brevetto alla scadenza contrattuale e comunque quando emergano nuove evidenze scientifiche che modificano il loro valore terapeutico relativo, ovvero si determinino significativi scostamenti di prezzo tra farmaci terapeuticamente sovrapponibili.*

Incremento delle risorse per le cure palliative

(art. 1 comma 332)

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex comma 273) per l'incremento delle risorse destinate alle cure palliative (attualmente pari a 110 mln annui) di ulteriori 10 mln annui, per un totale di 120 mln a decorrere dal 2025.

Commento

Le risorse previste sono inadeguate, e non si richiama la necessità di migliorare norme che dovrebbero garantire la dignità e all'autodeterminazione della persona anche nella fase finale della vita, assicurando le cure palliative e la terapia del dolore, rispettando la volontà espressa

dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e prevenendo la ostinazione irragionevole delle cure, come previsto dalle leggi 22 dicembre 2017, n. 219 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" e 15 Marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore".

Disposizioni per i medici in formazione specialistica

(art. 1 commi 336-337)

Comma 336

A decorrere dall'a.a. 2025/2026:

- la parte fissa del trattamento economico per i medici specializzandi è aumentata per tutte le specializzazioni del 5%;
- la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50% per un elenco specifico di scuole di specializzazione.

Comma 337

La quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex comma 273) per l'incremento delle risorse destinate ai suddetti aumenti è pari a 120 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026.

Disposizioni per i medici in formazione specialistica – incarichi libero-professionali

(art. 1 comma 338)

Il comma 338 interviene sull'art 12 comma 2.2 del decreto-legge 34/2023 (Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza) operando le seguenti modifiche:

- proroga la misura al 31 dicembre 2026;
- amplia la possibilità, per i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti, di assumere incarichi libero-professionali, anche di co.co.co, non più soltanto presso i servizi sanitari del SSN, ma anche presso "delle strutture sanitarie private o libero professionali".

Commento

Grave "liberalizzazione": con questa norma si allarga al privato l'ingresso dei medici in formazione specialistica. Si rischia un ulteriore indebolimento del Servizio Pubblico, si apre il mercato dei compensi e un'impossibilità a verificare le prestazioni di qualità rivolte ai cittadini.

Istituzione di borse di studio per le specializzazioni di area sanitaria non medica

(art. 1 commi da 339 a 341)

Il comma 339 modifica le Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (legge 29 dicembre 2000, n. 401), e in particolare:

- a decorrere dall'A.A.2024-2025, agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea, è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione delle risorse si provvede con DPCM, su proposta del ministro dell'Università e della Ricerca;
- viene abrogato l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, con cui le scuole di specializzazione non mediche erano state attivate in deroga alle disposizioni della L. 2000, n. 401.

I commi 340-341, per le finalità del comma 339, prevede che il finanziamento sanitario corrente è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e sono vincolati, nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Commento

Riguardo al comma 339 va valutato l'attuale importo delle borse di studio.

Riguardo ai commi 340 e 341 va valutata la congruenza del valore dell'ammontare delle risorse, tenuto conto dell'abrogazione dell'art 2 bis del Dlgs 42/2015.

Reclutamento di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione

(art. 1 comma 342)

Il comma 342 lett. a) proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità (prevista dall'art 1 co. 548-bis della LB per il 2019), per le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa (nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente) di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario part-time, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547 della Legge di bilancio per il 2019 - vale a dire i seguenti soggetti: medici, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, i fisici e gli psicologi iscritti e ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza.

Inoltre, il comma 342 lett. b) prevede che le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, che non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del comma 342 previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro 90 giorni dalla richiesta, con decreto del ministero della Salute. Entro i successivi 30 giorni, il ministero dell'Università e della Ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture.

Commento

Si accelera sul profilo assunzionale per smaltire le liste di attesa. Questa necessità sembra impattare addirittura sulle reti formative, che vengono allargate con procedura accelerata. La subordinazione dell'elemento formativo all'esigenza di smaltimento delle liste di attesa preoccupa.

Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati

(art. 1 comma 343)

Il comma 343 autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 al fine di implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, maltrattamenti su familiari e conviventi e degli atti persecutori, nonché per il trattamento nei confronti degli autori di reati contro le donne.

Commento

Positiva l'implementazione di professionalità psicologiche nelle carceri, finalizzata alla presa in carico degli autori di reati sessuali e maltrattamenti contro le donne. È noto quanto sia carente la presenza di queste come di altre figure professionali, fondamentali per il percorso rieducativo e di reinserimento.

Non è chiaro come si intenda organizzare la presenza delle professionalità psicologiche in carcere. Va assicurato che tale servizio sia gestito dal SSN, e che i professionisti impiegati abbiano formazione professionale riconosciuta, con percorsi formativi previsti dalle normative vigenti, e formazione specifica, o esperienza professionale, nella materia.

Manca invece l'investimento in prevenzione della commissione di detti reati e, cioè, l'implementazione di tutti i servizi sociali, sanitari, educativi, indispensabili a questo scopo, a partire dai consultori e dalla normativa sui centri per uomini maltrattanti.

Incremento risorse bonus psicologico

(art. 1 comma 344)

Il comma aumenta in misura non rilevante il Fondo per il bonus psicologo, in particolare di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027.

Commento

Le risorse rimangono scarse e inadeguate rispetto al bisogno. Si conferma la politica dei bonus e dei trattamenti monetari per alimentare la spesa privata, in luogo di quella della presa in carico pubblica del disagio psicologico.

Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza medica e veterinaria
(art. 1 comma 350)

Incremento dell'indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica
(art. 1 comma 351)

Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute
(art. 1 commi 352 e 353)

I commi determinano incrementi di indennità contrattuali, privando ancora una volta il negoziato delle sue prerogative. Gli incrementi delle indennità di specificità medica, infermieristica e di tutela del malato e promozione della salute sviluppano un aumento di appena 17€ al mese per i medici, 7,5€ al mese per infermieri e 7€ al mese per le altre professioni sanitarie e sociosanitarie. Tra l'altro senza ancora dare risposte alle lavoratrici e lavoratori della professione ostetrica che, nonostante abbiano lo stesso percorso formativo degli infermieri, non vedono parificata la loro condizione indennitaria. Continua la divaricazione delle indennità tra i dirigenti sanitari medici e veterinari contro i dirigenti delle professioni sanitarie.

Compensi straordinari comparto sanitario
(art. 1 commi 354 e 355)

Si stabilisce che i compensi per il lavoro straordinario del Comparto Sanità erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%.

Premialità liste di attesa
(art. 1 commi 358 e 359)

Comma 358

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex comma 273) per l'incremento delle risorse alle regioni che risultino adempienti all'item H "Liste di Attesa", previsto nel questionario LEA, di (tetti di spesa):

- 50 milioni per l'anno 2025;
- 100 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Comma 359

Rinvio a DM del ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni per la determinazione dei criteri di attribuzione delle somme

Commento

Prevedere una quota di premialità aggiuntiva al finanziamento delle risorse regionali in virtù della riduzione delle "Liste d'Attesa", senza però agire sulle cause che affliggono le regioni più in difficoltà, non rischia solo di cristallizzare le diseguaglianze tra regioni, ma di acuirle.

Questa misura, sommata all'art.55, potrebbe avere impatti ulteriormente peggiorativi sul c.d. "pendolarismo sanitario".

Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale
(art. 1 commi 365 e 366)

Comma 365

Quota vincolata dell'incremento del fabbisogno (ex comma 273) per l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni prestate presso i servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi (rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze), pari a 15 milioni annui, a decorrere dall'anno 2025.

Comma 366

Rinvio a DM del ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, per la determinazione delle modalità attuative e dei criteri di attribuzione delle risorse

Commento

Solamente dopo aver letto i contenuti del DM sarà possibile esprimere un commento.

Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze

(art. 1 commi 367-375)

Vengono abrogati:

- l'art. 1 comma 133 L. 190/2014;
- art 1 comma 946 L. 208/2015.

Viene abrogata la norma che, nel 2019, istituiva, presso il ministero della Salute, l'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

Viene istituito Inello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) per la cui dotazione è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro a decorrere dal 2025, ripartito tre le Regioni sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro della salute da emanare sentita la Conferenza Stato-Regioni.

In deroga ai valori massimi del tetto di spesa per l'assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze.

A decorrere dal 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente

Inoltre, il 34,25 per cento annuo del Fondo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche.

Commento

Viene abrogato lo specifico osservatorio sul GAP, inizialmente istituito presso il ministero della Salute, che è stato strumento importante per la conoscenza del fenomeno, per la proposta di risposte anche a livello normativo. Non si esplicita se la Consulta prevista dal D.lgs. 41/2024 (disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza), che fra l'altro prevede anche la partecipazione dei concessionari, e già oggetto di critiche, resti in vigore e come si rapporti con l'Osservatorio.

Per quanto riguarda i componenti dell'Osservatorio, visti gli interessi che si muovono intorno al tema delle dipendenze, soprattutto da una certa parte del privato, massima attenzione andrà posta al riguardo.

Infine, poiché l'articolo parla di patologie da dipendenze, non si capisce perché il tema delle c.d. dipendenze comportamentali nelle giovani generazioni venga affrontato al comma 240, con un fondo specifico da trasferirsi al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro

(art. 1 commi 392 - 394)

I commi 392-394 istituiscono un fondo di 500.000 di euro per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

Commento

Con il nuovo fondo per gli screening rimborsati alle imprese si continua ad affrontare in modo disorganico e diseguale il tema della prevenzione e quindi si conferma la volontà di disinvestire sul SSN, oltre ad alimentare la cultura dell'inappropriatezza.

Per approfondimenti vedere allegato 2.

SPENDING REVIEW

A) REVISIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Disposizioni in materia di contributo unificato

(art. 1 comma 812)

Introdotta l'obbligo del contestuale pagamento del contributo unificato in caso di presentazione dell'istanza del creditore con cui chiede al presidente del tribunale di autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 494-bis c.p.c..

Prevista la non iscrizione a ruolo dei procedimenti civili, in caso di omesso pagamento del contributo unificato pari ad euro 43, o del minor contributo dovuto, salvi i casi di esenzione dal pagamento.

Dettate disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e riscossione del contributo unificato non versato nei procedimenti civili, da parte della società Equitalia Giustizia Spa.

Abrogata la disposizione che prevede il versamento di una percentuale dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, alla cassa previdenza dei cancellieri.

Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo

(art. 1 comma 812)

Previsto il versamento di una somma, stabilita dal giudice nel limite massimo del doppio del contributo unificato previsto per il grado di giudizio, a carico della parte che nel processo amministrativo non ha rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione degli atti processuali, senza previa autorizzazione.

La somma viene versata al bilancio dello Stato per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana

(art. 1 comma 814)

La norma riguarda i giudizi civili di accertamento della cittadinanza con l'incremento a 600 euro del contributo unificato dagli attuali 518 euro. Si prevede che il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente per il caso di più familiari che ricorrono congiuntamente al Giudice, con l'evidente intento deflattivo e di scoraggiamento dei discendenti italiani di proporre ricorso per l'accesso alla cittadinanza. Come già previsto al TAR dove il ricorso deve essere proposto da ogni soggetto per ciascuno dei provvedimenti di diniego.

Commento

Siamo in presenza di un diritto fondamentale, anzi primario, per il quale il canone della gratuità dovrebbe essere assolutamente ripristinato.

B) REVISIONE DELLA SPESA E PNRR

Misure in materia di personale pubblico

(art.1 commi 822-835)

La riforma della Pubblica amministrazione prevista dal PNRR viene richiamata per giustificare la revisione dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni che dovrebbero garantire recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal citato PNRR.

Viene imposto per il un taglio lineare del 25% delle assunzioni rispetto al turn over a tutte le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Aziende e agli Enti del servizio sanitario, al personale delle magistrature, agli avvocati, ai procuratori di stato e agli enti con numero di dipendenti fino a 20 unità. Previste le seguenti ulteriori deroghe:

- per i Corpi di Polizia e per i Vigili del fuoco la riduzione al 75 per cento del turn over viene rinviato al 2026;
- si riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale delle risorse derivanti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro complessivamente intervenute nell'anno

precedente, utilizzabili ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato effettuabili dal sistema delle università statali. Per i soli ricercatori universitari tale taglio è rinviato al 2026;

- si prevede, per il solo 2026, che gli enti e gli istituti di ricerca non possano procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Per la scuola, a partire dall'a.s. 2025/2026, è prevista una riduzione drastica di 5.660 docenti dell'organico dell'autonomia. Si demanda a un decreto del ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro il 15 febbraio 2025, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità; tale riduzione deve essere conseguita non a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ma a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. Inoltre, si prevede che - con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri - le riduzioni riferite al personale docente possano essere rimodulate, ad invarianza finanziaria, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia.

Per il solo anno accademico 2025/26 il turn over del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente.

È stato soppresso il comma che prevedeva una riduzione del 25 per cento del turn over per il 2025 per le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Risparmi blocco turn over 25%				
	COMPARTO/CONTRATTO	Risparmio anno 2025	Risparmio anno 2026	Risparmio a decorrere dal 2027
Comma 823	Amministrazioni che applicano il turn over (art. 3, L. n. 56/2019)	140.927.492	140.927.492	140.927.492
Comma 824	Forze Armate (art. 584, comma 3-bis, lettere a) e b) del D.lgs. n. 66 del 2010)	23.805.519	24.463.092	24.463.092
Comma 825 lett a)	Corpi di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 9-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	0	89.684.131	89.684.131
Comma 825 lett b)	Università (comma 13-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	32.591.122	36.691.122	36.691.122
Comma 826	Enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218 del 2016 - comma 2 articolo 9)	0	8.585.084	8.585.084
Comma 827	Enti AFAM (L. n. 205 del 2017 - art. 1, comma 654)	3.114.197	3.114.197	3.114.197
Comma 828	Scuola	68.466.314	227.052.710	266.776.710
Comma 829	Autorità Indipendenti	1.338.209	1.338.209	1.338.209
TOTALE GENERALE		270.242.854,33	531.856.038	571.580.038

Le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni, provvedono a adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari, al fine di prevedere economie stabili per le cifre indicate nella precedente tabella, il che significa una riduzione strutturale di personale a tempo indeterminato. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.

Con DPCM, su proposta del ministero della Pubblica Amministrazione di concerto con il MEF, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, sono possibili deroghe previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, che devono comunque garantire l'invarianza dei risparmi.

I risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio, per un importo non superiore al 10% del valore di tali fondi determinato per l'anno 2016 (art 23, comma 2, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75), al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

I risparmi derivanti dalla riduzione delle facoltà assunzionali, sono versate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Commento

Le norme sopra descritte sono esemplari di un utilizzo strumentale e disinvolto del PNRR per giustificare e attuare una politica di tagli della spesa pubblica che comporterà sia una riduzione dei servizi fondamentali per i cittadini, sia un ampliamento della precarietà.

Stabilire che a tagli lineari sulle facoltà assunzionali, e alla conseguente riduzione del personale, corrispondano recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, appare non solo una scelta sbagliata, ma un autentico imbroglio.

Il taglio del 25% delle facoltà assunzionali è un provvedimento sciagurato che, invece di investire sul rafforzamento degli organici, va in direzione completamente opposta, realizzando risparmi di spesa per il perimetro dello Stato di 571 milioni di euro all'anno dal 2027. Da qui al 2030 serviranno un milione e duecentomila dipendenti pubblici per compensare il turn over e potenziare i servizi pubblici: questa è la risposta del Governo. Oltretutto, intervenendo su programmazione dei fabbisogni già fatte, si rischia di mettere le amministrazioni di fronte a scelte impossibili: ridurre assunzioni previste o rivedere procedure di stabilizzazione nonché progressioni verticali.

Tutto questo, proprio mentre i progetti del PNRR entrano nel vivo della loro attuazione e già le PP.AA., con l'attuale organico, versano in grosse difficoltà nella realizzazione dei progetti assegnati.

Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR (art. 1 commi 870-874)

In primo luogo, si prevede che ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio Italia 2025/2029, le dotazioni di competenza e di cassa dei ministeri siano ridotte per gli importi complessivi di seguito richiamati.

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Riduzione spesa Ministeri - parte corrente	-696,50	-698,90	-650,40	-697,20	-689,70	-639,40	-697,20	-689,70	-639,40
Riduzione spesa Ministeri - spesa in conto capitale	-1.973,80	-1.910,30	-1.895,20	-1.258,90	-1.873,40	-1.698,50	-1.258,90	-1.873,40	-1.698,50
TOTALE	-2.670,30	-2.609,20	-2.545,60	-1.956,10	-2.563,10	-2.337,90	-1.956,10	-2.563,10	-2.337,90

La ripartizione per singoli ministeri è indicata dall'Allegato IV.

Tali riduzioni possono essere rimodulate anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei ministri competenti, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 871 richiama l'attuazione della Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") nell'ambito del PNRR e in particolare il traguardo M1C1-122 che prevede il "Completamento della spending review annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 2023 e 2024 per il 2025". In particolare, ai fini del raggiungimento di tale traguardo si fissano i seguenti obiettivi di risparmio per i singoli ministeri

nell'ambito delle riduzioni previste dalla presente legge per le amministrazioni centrali dello Stato: 300 mln per il 2025, 500 mln per il 2026 e 700 mln per il 2027. Gli obiettivi di risparmio per singolo ministero sono indicati nell'allegato V al disegno di legge.

Anche in questo caso, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i ministri interessati, a parità di importi complessivi indicati nell'allegato, è possibile modificare la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra ministeri e le misure per il raggiungimento di tali importi.

Gli interventi sopra indicati sono oggetto di monitoraggio da parte del MEF. I ministeri forniscono gli elementi necessari per il monitoraggio al ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale può richiedere eventuali integrazioni degli elementi trasmessi per il monitoraggio e per la rendicontazione dei risparmi.

Commento

Con specifico riferimento al PNRR, occorre ricordare che i risparmi di spesa dovevano sostenere anche riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita. La scelta è stata invece quella di tagli brutali sia per fare cassa che per sostenere una riforma fiscale iniqua e regressiva. Esattamente il contrario di ciò che sarebbe necessario per il nostro Paese.

C) ALTRE MISURE IN MATERIA DI REVISIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche

(art. 1 comma 861)

Introdotta misura di contenimento dei costi per consulenze esterne assicurando che il corrispondente ammontare:

- per il 2025, non sia superiore al costo sostenuto nel 2023;
- per il 2026 e per il 2027 sia ridotto di una misura rispettivamente pari ad almeno il due e il quattro per cento del costo sostenuto nel triennio 2023-2025.

Si prevedono, inoltre, nel corso dell'anno 2025, misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione, pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nell'anno 2024.

Al collegio sindacale il compito di verificare la corretta attuazione delle suddette misure.

Commento

Il comma in commento dispone che al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., la predetta Società promuova l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne. L'obiettivo dichiarato sarebbe quello di destinare i risparmi conseguiti all'accelerazione della trasformazione della RAI in Digital media company.

Vale la pena ricordare che il servizio pubblico è qualcosa di molto più complesso rispetto a una qualsiasi altra piattaforma che propone contenuti sulla base di flussi algoritmici. Senza contare il fatto che tutte le Digital media company esistenti fondano comunque le proprie radici su progetti che puntano al loro consolidamento e al loro rilancio.

Lo stesso vale per il servizio pubblico degli altri paesi europei.

In Italia assistiamo al fenomeno opposto. Non è chiaro il ruolo che si vorrà assegnare alla Rai. Nel frattempo, si predispongono a prescindere interventi che puntano a un ridimensionamento dei costi quando bisognerebbe piuttosto partire dalla mission per operare scelte che rafforzino il ruolo del servizio pubblico.

Una tendenza consolidata, dal momento che, lo ricordiamo, vi è anche l'annuncio di voler vendere i gioielli di famiglia (Raiway) per reperire risorse.

Scelte sbagliate che continuano a indebolire il nostro apparato industriale e gli stessi perimetri democratici, andando a compromettere fortemente il sistema dell'informazione pubblica.

Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

(art. 1 comma 868)

La norma prevede l'ampliamento della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in custodia agli organi dell'Amministrazione finanziaria i beni sequestrati, diversi da denaro e risorse finanziarie, anche nei casi di reati tributari. Questo allineamento estende dunque l'uso dei beni sequestrati per finalità operative dell'Amministrazione finanziaria, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto gestibile con le risorse già disponibili e previste dalla normativa attuale.

Commento

Su questo comma esprimiamo un giudizio fortemente negativo visto che, pur ampliando la possibilità di utilizzo dei beni per finalità operative dell'Amministrazione finanziaria, continueranno a mancare le risorse necessarie per il loro riutilizzo sociale.

Precedentemente erano stati stanziati 300 milioni di euro per il riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati, una misura che è stata poi stralciata, e che non trova spazio in questa nuova disposizione. Consideriamo il riutilizzo sociale dei beni confiscati uno strumento essenziale per restituire alla collettività risorse sottratte illegalmente e per favorire il recupero sociale ed economico dei territori colpiti dalla criminalità. L'assenza di finanziamenti specifici a questo scopo rappresenta una grave mancanza, poiché limita le possibilità di sostenere attività e progetti di utilità pubblica che potrebbero generare valore per le comunità.

LAVORO

In tema di Politiche Passive siamo di fronte alla conferma di misure esistenti da molteplici anni e necessarie in modo ormai strutturale alla copertura di situazioni non supportate dagli strumenti di ammortizzazione sociale.

Oltre 600 milioni di euro non collegati ad una complessiva idea di politiche industriali, di sviluppo e rilancio, capace di agganciare le grandi transizioni in corso anche attraverso la definizione di uno specifico ammortizzatore sociale "per la transizione" in grado di accompagnare i lavoratori e le lavoratrici durante fasi complesse e lunghe, garantendo il mantenimento occupazionale e reddituale, anche attraverso specifiche misure di creazione diretta di nuova occupazione.

Restano privi di risposte i settori dell'automotive ed interi comparti del sistema moda, oltre alle lavoratrici e ai lavoratori precari e discontinui, esclusi da adeguate coperture. Misure realmente universalistiche dovrebbero tutelare ad esempio anche le persone con contratti part-time ciclici, prive di ogni copertura e tutela durante i periodi di sospensione lavorative, per le quali non si è provveduto neanche al rifinanziamento del fondo introdotto con la legge di bilancio nel 2021; gli operai a tempo determinato in agricoltura e coloro che svolgono lavoro domestico, esclusi anche dagli ammortizzatori attivati per situazioni emergenziali, quali la pandemica o il caldo estremo; lavoratrici e lavoratori autonomi, che subiscono l'effetto delle crisi senza adeguate misure di sostegno, ad oggi limitate e tardive. Assente anche il rifinanziamento del contratto di espansione, a conferma ulteriore della visione di semplice tamponatura delle crisi in atto ed in nessuna misura del sostegno allo sviluppo.

In tema di Politiche Attive siamo in presenza di un ulteriore regalo alle aziende, esclusivamente in nome del raggiungimento degli obiettivi del programma GOL ancora lontani. Si potranno infatti scegliere per percorsi formativi interni lavoratori percettori di ADI/SFL/NASPI o altre misure di sostegno al reddito, che per le condizionalità della norma saranno costretti ad accettare le offerte anche in totale assenza di garanzia di assunzione, avviando iniziative di formazione – spesso pericolosamente sovrapponibili a effettive esperienze lavorative (per esempio attraverso la formazione sul luogo di lavoro, l'attivazione di tirocini extracurricolari e delle altre forme di "job experience") completamente rimborsabili tramite risorse pubbliche.

Viene prorogata della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a conferma dell'idea irricevibile che l'occupazione possa aumentare solo grazie alla riduzione dei costi a favore delle aziende, soprattutto quando riferiti alle cosiddette categorie svantaggiate (persone con disabilità, giovani under 30, madri con almeno due figli, donne vittime di violenza, percettori misure di contrasto alla povertà) e non in quanto diritto costituzionalmente garantito di tutte le persone ad una buona e piena occupazione. Sempre in totale assenza di dati che possano confermare l'utilità e l'efficacia in termini di creazione di nuova e stabile occupazione delle risorse già spese ed oggi riconfermate a questo scopo.

Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri

(art. 1 commi 100 e 101)

Comma 100

Aumenta la quota di compartecipazione familiare definita dalla regione di residenza in caso di omesso pagamento o comunicazione.

Comma 101

Aumenta e ridefinisce alcuni parametri per le risorse finanziarie per i comuni di frontiera, finalizzandone l'uso a compensare gli effetti socioeconomici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza.

Commento

Gli interventi rischiano di compromettere il quadro normativo delineato dalla legge 83/23 sulla tassazione dei 90.000 frontalieri italiani in Svizzera, estendendone gli effetti a tutti i confini nazionali e modificando regole in vigore da oltre cinquant'anni. In particolare, la sanzione che raddoppia l'importo della tassa sulla salute, introdotta nella legge di bilancio 2023 ma mai applicata, è una forzatura inaccettabile. Inoltre, si esprime contrarietà sulla decisione di aumentare al 4% la percentuale dei frontalieri sul totale degli abitanti, ai fini dell'ottenimento dei ristorni fiscali, con una destinazione dei fondi a non meglio precisate compensazioni socio-

economiche derivanti da crisi aziendali. Si rischia così di creare squilibri amministrativi, incertezza normativa e discriminazioni tra piccoli e grandi comuni.

Requisiti NASpI

(art. 1 comma 171)

Introduce, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, l'ulteriore requisito di almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato se interrotto per dimissioni volontarie, o risoluzione consensuale, a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione

Commento

Un inconcepibile inasprimento dei requisiti che penalizza senza motivazione alcuni possibili beneficiari che nessuna influenza hanno o possono esercitare sulla lunghezza dei rapporti di lavoro che vengono loro offerti. Un intervento criticamente coerente con quanto inserito nel cosiddetto collegato lavoro di recente approvazione sul tema delle dimissioni "volontarie" e sull'esclusione dall'accesso alle prestazioni.

Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati

(art. 1 comma 187)

Con questo comma si elimina il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati dall'estero.

Ricordiamo che nel 2023 sono state erogate 8.300 indennità di disoccupazione per chi è rimpatriato dopo un periodo di lavoro all'estero, potendo così contare su un sostegno, per i primi sei mesi, durante la ricerca di un nuovo lavoro. Tra questi, tanti lavoratori e lavoratrici stagionali, transfrontalieri e marittimi, imbarcati su navi che battono bandiera estera.

Commento

La cancellazione della norma evidenzia la volontà del Governo di non occuparsi della condizione materiale delle persone.

Segnaliamo il potenziale impatto negativo sulla rilevante platea delle giovani e dei giovani che emigrano, che vedranno venir meno uno strumento importante per sostenere chi rientra dopo aver lavorato all'estero. Una scelta sbagliata che va contro i tanti, giovani e meno giovani, che lasciano il nostro Paese, e contro quelli che l'hanno lasciato ma vorrebbero rientrare. Dall'Italia partono ogni anno decine di migliaia di giovani, si tratta per la maggior parte di persone altamente qualificate, per la cui formazione l'Italia ha speso miliardi, ma che vanno a portare all'estero la loro competenza e capacità. Il Governo non solo non affronta il fenomeno, ma decide di eliminare una delle poche misure che potrebbero favorire il rientro in Italia.

È necessario cancellare questa norma dalla legge di bilancio e introdurre un piano, con la partecipazione delle parti sociali e di tutti gli attori coinvolti, per dare risposte a queste specifiche platee di lavoratori e lavoratrici e rendere attrattivo il nostro Paese per i giovani, offrendo alternative alla fuga verso altri paesi.

Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori»

(art. 1 commi 188-197)

Rifinanziate come ogni anno le misure di sostegno al reddito in deroga:

- **30 milioni** di euro per l'anno 2025 per l'indennità onnicomprensiva per i lavoratori dipendenti da impresa adibita a pesca marittima, in caso di sospensione dal lavoro per misure di fermo pesca obbligatorio e no. Stanziamento identico allo scorso anno, dimostratosi insufficiente, avendo garantito infatti ai lavoratori beneficiari un importo pari a circa 20 euro giornalieri. Andrebbe modificata la norma prevedendo esplicitamente un importo non inferiore a trenta euro giornalieri per l'anno 2025.
- **70 milioni** di euro per l'anno 2025 (da sommare ai residui dei finanziamenti precedenti) per CIGS alle imprese e per il Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori afferenti un'area di crisi industriale complessa. Misura prorogata dal 2017, quest'anno con lo

stesso importo del precedente. Consideriamo opportuna una mappatura degli interventi effettuati nelle diverse aree e delle risorse residue.

- Consente la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi (CIGS per cessazione – art. 44 decreto Genova DL 109 / 2018), in deroga ai vincoli di durata e in deroga alla condizione per cui il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
- **100 milioni** di euro per l'anno 2025 per 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi (CIGS per cessazione - art. 44 decreto Genova dl109), qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché - in alternativa - attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata. La dotazione è raddoppiata rispetto allo scorso anno ed estesa anche alle aziende di piccole dimensioni precedentemente escluse, confermando la nostra previsione, più volte contestata dal Governo, di un elevato numero di aziende che cesseranno la propria attività con il gravissimo effetto di disperdere numerosi posti di lavoro, senza riuscire ad agganciare le transizioni in corso e le opportunità di sviluppo.
- **19 milioni** di euro per l'anno 2025 per il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA (DL 243/2016). Misura prorogata ininterrottamente dal 2017, quest'anno con la conferma dello stanziamento dell'anno precedente, sulla base delle previsioni di utilizzo aziendali.
- **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà di imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale (22 bis d.lgs. 148/2015). Stanziamento raddoppiato rispetto al 2024 e strutturato per i prossimi 3 anni.
- Prorogate al 31/12/2025 le convenzioni per l'utilizzo del bacino residuale di lavoratori socialmente utili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nelle more dell'attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni (L.160/2019).
- **20 milioni** di euro per l'anno 2025 per il finanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center (art 44 comma 7 d.lgs. 148/2015). Occorrono adeguate risorse per affrontare le crisi che il settore sta vivendo anche per l'impatto negativo derivante dall'introduzione di strumenti digitali sostitutivi di molte posizioni lavorative.
- **63,3 milioni** di euro per l'anno 2025 per un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. Analogo stanziamento del 2024.
- **Destinazione delle risorse GOL assegnate alle regioni** anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori in transizione e disoccupati (percettori di ADI, SFL, NASPI e CIGS) e categorie più vulnerabili.

Commento

*In tema di **Politiche Passive** siamo di fronte alla conferma di misure esistenti da molteplici anni e necessarie in modo ormai strutturale alla copertura di situazioni non supportate dagli strumenti di ammortizzazione sociale.*

Oltre 600 mln di euro non collegati ad una complessiva idea di politiche industriali, di sviluppo e rilancio, capace di agganciare le grandi transizioni in corso anche attraverso la definizione di uno specifico ammortizzatore sociale "per la transizione", in grado di accompagnare i lavoratori e le lavoratrici durante fasi complesse e lunghe, garantendo il mantenimento occupazionale e reddituale, anche attraverso specifiche misure di creazione diretta di nuova occupazione.

Il sistema delle imprese non è in grado, da solo, di competere e di rispondere alle sfide della transizione. Le numerose vertenze aperte nel 2024 evidenziano un'incapacità totale del Governo

di orientare le politiche di reindustrializzazione e le politiche occupazionali in settori strategici e rilevanti per il paese. Scenario sconsigliato se consideriamo che le grandi transizioni, verde e digitale, che potrebbero fungere da volano per l'economia, rischiano invece di trasformarsi in un'ulteriore occasione di impoverimento per il nostro sistema produttivo e industriale.

Restano privi di risposte i settori dell'automotive e interi comparti del sistema moda, oltre alle lavoratrici e ai lavoratori precari e discontinui, esclusi da adeguate coperture. Misure realmente universalistiche dovrebbero tutelare ad esempio anche le persone con contratti part-time ciclici, prive di ogni copertura e tutela durante i periodi di sospensione lavorativa, per le quali non si è provveduto neanche al rifinanziamento del fondo introdotto con la legge di bilancio nel 2021; gli operai a tempo determinato in agricoltura e coloro che svolgono lavoro domestico, esclusi anche dagli ammortizzatori attivati per situazioni emergenziali, quali la pandemia o il caldo estremo; lavoratrici e lavoratori autonomi, che subiscono l'effetto delle crisi senza adeguate misure di sostegno, ad oggi limitate e tardive. Assente anche il rifinanziamento del contratto di espansione, a conferma ulteriore della visione di semplice tamponatura delle crisi in atto, senza nessuna misura del sostegno allo sviluppo.

*In tema di **Politiche Attive** siamo in presenza di un ulteriore regalo alle aziende, esclusivamente in nome del raggiungimento degli obiettivi del programma GOL ancora lontani. Si potranno, infatti, scegliere per percorsi formativi interni lavoratori percettori di ADI/SFL/NASPI o altre misure di sostegno al reddito, che per le condizionalità della norma saranno costretti ad accettare le offerte anche in totale assenza di garanzia di assunzione, avviando iniziative di formazione – spesso pericolosamente sovrapponibili a effettive esperienze lavorative (per esempio attraverso la formazione sul luogo di lavoro, l'attivazione di tirocini extracurricolari e delle altre forme di "job experience") completamente rimborsabili tramite risorse pubbliche.*

Modifiche in materia di assegno di inclusione

(art. 1 comma 198)

Il valore dell'ISEE è aumentato da 9.360 euro a 10.140 euro, la soglia del valore del reddito familiare è stata aumentata a 10.140 euro per le famiglie in affitto. Altri limiti sono stati incrementati in relazione alla composizione del nucleo: ad esempio in presenza di anziani, disabili ecc.

Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua vede alcuni importi in aumento da 6.000 euro a 6.500 euro, da 7.560 euro a 8.190 euro, da 3.360 euro a 3.640 euro e da 1.800 euro a 1.950.

Si introducono successivamente modifiche negli importi e quantificazioni **di poco superiori** a ciò che era previsto nel decreto-legge 4 maggio 2023, n°48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n°85.

Commento

Riguardo all'efficacia, a seguito dell'implementazione, delle nuove misure di contrasto alla povertà, in particolare dell'Assegno di Inclusione, rimangono tutte le nostre preoccupazioni. L'intervento, con cui si innalzano le soglie ISEE e quelle di reddito del nucleo familiare, consente un incremento della platea dei beneficiari stimata in 87 mila nuclei in più per un totale di 747 milia nuclei stimati (v. Relazione tecnica): un numero che però resta ancora inferiore a quello stimato dal Governo al momento dell'approvazione del DL 48/2023, a conferma della scelta di non sostenere adeguatamente le famiglie in difficoltà, e che continua a essere la metà della platea che beneficiava del RdC. Inoltre, non solo non si introduce una misura di contrasto della povertà, ma si riducono ulteriormente le risorse destinate all'ADI rispetto a quelle previste dal DL 48/2023.

Infine, la mancanza di dati aggiornati sulla platea dei beneficiari rende impossibile valutare l'impatto reale di queste misure e individuare quanto effettivamente le risorse qui stanziare aumenteranno concretamente. Sarà necessario accertare, attraverso simulazioni e valutazioni più approfondite, l'effettivo aumento dei beneficiari della misura. In ogni caso le critiche iniziali sono confermate dalle modifiche apportate nella Legge di Bilancio, che non risolvono i problemi evidenziati nel corso di questo primo anno di applicazione, a partire dall'abolizione di misure a contrasto della povertà a carattere universalistico, che garantirebbero sostegno adeguato alle persone in difficoltà.

Incremento Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro

(art. 1 comma 200)

È stato incrementato il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro: di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

(art. 1 commi 399-400)

Commento

Si conferma l'idea – vecchia ed erronea – che l'occupazione possa aumentare solo grazie alla riduzione dei costi a favore delle aziende, soprattutto quando riferiti alle cosiddette categorie svantaggiate (persone con disabilità, giovani under 30, madri con almeno due figli, donne vittime di violenza, percettori misure di contrasto alla povertà) e non attraverso la garanzia – anche mediante la creazione diretta di lavoro – del diritto costituzionale di tutte le persone ad una piena e buona occupazione. Oltretutto permane la totale assenza di dati ed evidenze che possano confermare l'utilità e l'efficacia, in termini di creazione di nuova e stabile occupazione, delle risorse già spese e oggi riconfermate a questo scopo.

Esonero contributivo per le regioni del Mezzogiorno

(art. 1 commi 404-422)

Si sancisce lo stop alla decontribuzione Sud, come previsto dall'Unione Europea (decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024).

Introdotta un'esenzione contributiva in favore dei datori di lavoro privati limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati analiticamente nel comma 409) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (commi da 406 a 412). La percentuale di tale esenzione è rimodulata come segue:

Annualità	Misura	Importo massimo su base mensile per ciascun lavoratore assunto a T.I.	Tempistica assunzione
2025	25%	€ 145	alla data del 31 dicembre 2024
2026	20%	€ 125	alla data del 31 dicembre 2025
2027	20%	€ 125	alla data del 31 dicembre 2026
2028	20%	€ 100	alla data del 31 dicembre 2027
2029	15%	€ 75	alla data del 31 dicembre 2028

È stato previsto l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei **datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa** prevista dalla normativa vigente (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati analiticamente nel comma 417) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (commi da 413 a 421). L'agevolazione:

- è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;
- è sospesa fino alla data di adozione della decisione della Commissione;
- è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La percentuale di tale esenzione è la stessa della tabella precedente.

I benefici:

- non sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio;
- non spettano nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015);
- sono concessi subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.

I costi delle già menzionate disposizioni sono indicate nel comma 422: 1.632 milioni di euro per l'anno 2025, 1.517 milioni di euro per l'anno 2026, 1.513 milioni di euro per l'anno 2027, 1.371 milioni di euro per il 2028, 1.007 milioni di euro per il 2029 e 81 milioni di euro per l'anno 2030. La relazione tecnica alla legge (che ha una proiezione triennale) precisa che per le nuove assunzioni agevolate sono previste maggiori entrate fiscali pari a 545 milioni di euro nel 2026 e 233 milioni per il 2027.

Commento

Introducendo misure specifiche di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per la crescita occupazionale nel mezzogiorno e per la riduzione dei divari territoriali, oltre a misure di credito di imposta per investimenti in risparmio energetico o nella ZES, si continua a percorrere la solita inefficace strada del taglio del costo del lavoro in totale assenza di mirate ed efficaci politiche industriali.

Fondo di Garanzia PMI

(art. 1 commi 450 - 454)

I commi prorogano ed estendono il Fondo di garanzia per le PMI.

Il comma 450:

- proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria, già introdotta dal D.L. n. 145/2023;
- introduce le seguenti modifiche:
 - a. viene portata al 50%, per tutte le PMI, la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità;
 - b. si innalza da 80.000 a 100.000 euro l'importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie, sulle quali opera la copertura del Fondo fino all'80 per cento in caso di riassicurazione;
 - c. si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo.

I commi da 451 a 454 introducono un premio aggiuntivo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a carico dei soggetti che erogano finanziamenti bancari con l'assistenza del Fondo di Garanzia per le PMI. A tal fine è previsto un decreto applicativo del ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e del ministero dell'Economia e delle Finanze

Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico

(art. 1 comma 502)

Il comma 502 prevede specifiche agevolazioni finanziarie a favore degli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nel settore turistico. Nel testo sono citati soltanto possibili investimenti da finanziare in campo ambientale, ma non si specifica niente in merito a quali siano quelli utili al rispetto dei criteri sociali e di governance.

Il comma precisa che il Ministero del Turismo emanerà un decreto per stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni finanziarie. Nella stesura finale è stato inserito il riferimento all'ascolto delle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore.

Commento

La mancanza di precisi riferimenti agli investimenti da finanziare è preoccupante, perché apre la porta all'arbitrarietà sugli investimenti di carattere sociale da finanziare nel turismo. Ancora una volta si ascoltano le parti datoriali ma non le organizzazioni che rappresentano i lavoratori.

Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo

(art. 1 commi 604-607)

È stato modificato il decreto 175 del 30/11/2023, che riguarda la fruizione del reddito di discontinuità, con le seguenti modalità:

1. Art.2 comma 1 lettera c) innalzamento da 25.000 euro a 30.000 euro del reddito al superamento del quale non si ha diritto all'indennità;
2. Art. 2 c.1 lettera d) abbassamento delle giornate contributive da 60 a 51 necessarie per il diritto all'indennità;
3. soppressione dell'ultimo comma articolo 3 comma 1: "Ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione";
4. soppressione articolo 5) tolto obbligo di formazione.

Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri

(art. 1 commi 97-99)

Commento

L'articolo consolida l'accordo amichevole Italia Svizzera, sottoscritto il 23 luglio 2023 presso il MEF, che ha rappresentato un primo passo, largamente insufficiente per le ridotte percentuali di telelavoro previste, per la risoluzione dei tanti fronti aperti sulle condizioni di lavoratrici e lavoratori transfrontalieri. È necessario affrontare le questioni relative alla cosiddetta tassa sulla salute, alla piena attuazione della NASPI di vantaggio, alla definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri, oltre a quella ancora irrisolta dell'assegno unico universale. Questioni per le quali abbiamo sollecitato l'avvio di un confronto con il MLPS.

RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Siamo in presenza della conferma delle politiche contrattuali del pubblico impiego adottate in questi ultimi anni: la programmata perdita del potere d'acquisto di tutti i dipendenti pubblici attraverso un contratto che, a fronte di un'inflazione di quasi il 18%, riconoscerebbe solo il 6%. A questo si aggiunge la conferma dei limiti sulla contrattazione integrativa.

Disposizioni in materia di trattamento accessorio

(art. 1 commi 121-122)

Il comma 121 relativo alle disposizioni in merito al salario accessorio dei lavoratori pubblici in regime di diritto privato, prevede che le risorse destinate al salario accessorio possono essere incrementate, con criteri e modalità previste dalla contrattazione collettiva relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale nei limiti di spesa complessiva pari a 121,1 mln di euro. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto, la somma di 55,3 mln di euro del fondo al comma 1 dell'art. 18 (di cui 16,67 mln di euro per le Forze armate, 12,34 mln di euro per la Polizia di Stato, 13,91 mln di euro per l'Arma dei carabinieri, 7,82 mln di euro per la Guardia di finanza e 4,56 mln di euro per il corpo della Polizia penitenziaria), è destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate (comma 122).

Commento

Solo a partire dal 2025 si prevede un misero aumento del trattamento economico accessorio che è pari ad appena lo 0,22% del monte salari. Nel caso della scuola, questo incremento viene riservato ai soli docenti, escludendo il personale Ata (204.000 unità) che garantisce, al pari dei docenti, la funzionalità dei servizi nella scuola.

Complessivamente si tratta di uno stanziamento che non consente di superare i vincoli sulla contrattazione integrativa e, in ogni caso, non sufficiente al recupero di quanto perso in termini di potere d'acquisto nel triennio in questione. Inoltre, tenuto conto che la determinazione percentuale al momento ancora non c'è, allo stato possiamo fare affidamento solo sulle dichiarazioni del ministro della Pubblica Amministrazione di uno 0,22 in più come rifinanziamento. Se di questo si tratta, è una quota facente parte del contratto 2019/2021 per sbloccare il salario accessorio e che questo governo aveva tagliato. Non si tratterebbe, quindi, di un finanziamento aggiuntivo. Ne deriva che per il personale dei settori pubblici i finanziamenti disponibili restano quelli già previsti, che consentono di coprire appena 1/3 dell'inflazione del triennio (cioè aumenti del 5,78% a fronte del 17% circa di inflazione).

Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico

(art. 1 commi 128-130)

Commento

Non si incrementano le risorse per il CCNL 2022/24, ma si prevede il finanziamento dei prossimi trienni contrattuali 2025/27 e 2028/30 sulla base della mera inflazione presunta per i prossimi anni. Il rinnovo contrattuale 2025-2027 è stato già deciso dal Governo senza alcun confronto, con un meccanismo di anticipazione che rischia di replicare quanto già previsto l'anno scorso, comprimendo ulteriormente gli spazi della contrattazione collettiva.

Nello specifico il finanziamento prevede: per il triennio 2025-2027, i 1.755 mln di euro per l'anno 2025, 3.550 mln di euro per l'anno 2026 e 5.550 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2027. L'articolo prevede anche la vacanza contrattuale a valere sugli importi sopra indicati nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.

PREVIDENZA

Sulle pensioni, questo Governo dimostra ancora una volta la mancanza di una visione strutturale per affrontare le disuguaglianze del sistema previdenziale, consolidando una situazione di iniquità già critica.

Le norme inserite nella Legge di Bilancio non solo ignorano i problemi strutturali del sistema previdenziale italiano, ma confermano che, nonostante le promesse di superamento della Legge Fornero, questa rimane l'unico riferimento normativo per accedere al pensionamento. Al contrario di quanto promesso, le modifiche proposte riescono addirittura a peggiorare una legge già ampiamente criticata, inasprendo i requisiti e rendendo il diritto a una pensione dignitosa ancora più irraggiungibile per molte lavoratrici e lavoratori.

La proroga per il 2025 di ape sociale, opzione donna e "Quota 103" conferma i peggioramenti introdotti nelle precedenti leggi di bilancio. Si tratta di un taglio, negli ultimi due anni, pari al 60% della precedente platea.

Ancora una volta si sceglie di creare disuguaglianze nel sistema previdenziale, incentivando la prosecuzione dell'attività lavorativa attraverso l'esonero del versamento contributivo (c.d. bonus Maroni), misura assolutamente sbagliata, che altera la logica interna del sistema previdenziale e rischia di comprometterne la sostenibilità futura.

Vengono inserite misure previdenziali nel sistema contributivo, che rischiano di allontanare nuovamente i giovani dalla pensione, come l'innalzamento ulteriore della soglia di accesso alla pensione anticipata a 64 anni a 3,2 volte l'assegno sociale e le novità sul cumulo con la previdenza complementare, certificano la volontà da parte del Governo di non affrontare le reali criticità della previdenza pubblica di primo pilastro.

Il futuro previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori, insieme all'equità sociale, non sembrano essere una priorità per questo Governo. Sarebbero invece necessari interventi strutturali per garantire pensioni dignitose, soprattutto a chi svolge lavori gravosi o percepisce retribuzioni basse, e per riconoscere il valore del lavoro di cura, spesso ignorato.

È indispensabile affrontare con urgenza l'emergenza salariale e lavorativa, che incide in modo diretto sulla sostenibilità del sistema previdenziale. Per i pensionati, nonostante il ripristino del meccanismo di rivalutazione "pieno" a partire dal 2025, i tagli prodotti nel biennio 2023-2024 non saranno più recuperabili. Nonostante gli slogan sulle pensioni minime, l'aumento sarà irrisorio, circa 1,8 euro al mese, poco cambia per l'aumento previsto per le maggiorazioni sociali, interventi palesemente insufficiente e inadeguati rispetto ai bisogni reali delle fasce più vulnerabili della popolazione. Anziché seguire le indicazioni della piattaforma unitaria, che proponeva l'ampliamento e il rafforzamento della quattordicesima, il Governo sceglie di proseguire su una strada inefficace e frammentaria, rinunciando ad affrontare le disuguaglianze in modo sistemico.

Misure in materia di trattenimento in servizio

(art. 1 commi 161-165)

Comma 161

Si introducono importanti modifiche in materia di trattenimento in servizio dei lavoratori dipendenti, ampliando le possibilità di rinuncia al versamento contributivo della quota dei contributi a carico del lavoratore (che per il 2024 era stata riservata solo a coloro che perfezionavano il requisito di "quota 103") a tutte le pensioni anticipate (42 anni e 10 mesi per gli uomini, uno in meno per le donne), sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati. Viene prevista, inoltre, anche l'esclusione dall'imponibile fiscale (ai sensi dell'art.51, lett. I-bis, del TUIR) della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore, aumentando di conseguenza il beneficio in busta paga.

Commento

Ancora una volta si sceglie di creare disuguaglianze nel sistema previdenziale. In particolare, a danno di coloro che avrebbero bisogno di accedere al trattamento pensionistico perché svolgono lavori gravosi o usuranti, e che saranno costretti a rimanere al lavoro. Una misura assolutamente sbagliata, che abbiamo sempre criticato, poiché altera la logica interna del sistema previdenziale e rischia di determinare profonde differenze tra i lavoratori.

Infatti, il sistema previdenziale obbligatorio si basa sul meccanismo della ripartizione, in base al quale i contributi dei lavoratori di oggi vengono impiegati per pagare le pensioni attuali. Il sistema si poggia su un patto intergenerazionale tra attivi e pensionati, e misure di questo tipo rischiano di compromettere la sostenibilità futura del sistema previdenziale.

Commi 162, 163, 164

Dal 1° gennaio 2025 si elevano i limiti ordinamentali dei lavoratori della PP.AA. al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia (67 anni), abrogando di fatto la norma interpretativa di cui all'art. 2, comma 5, del d.l. 101/2013 (l. 125/2013), che affermava che i limiti ordinamentali di 65 anni o dei singoli ordinamenti rimanevano invariati nonostante l'entrata in vigore della riforma Fornero.

Abroga inoltre la norma che consentiva alle PP.AA., per esigenze organizzative, la risoluzione del rapporto di lavoro del personale anche dirigenziale al raggiungimento dei requisiti per la pensione anche prima dei 65 anni, previa decisione motivata dell'organo di vertice e preavviso di 6 mesi (art. 72, comma 11, d.l. 112/2008; l. 133/2008).

Commento

Dopo il taglio alle pensioni anticipate dei dipendenti pubblici (per coloro che sono iscritti alle gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG) operato lo scorso anno, il Governo innalza tutti i limiti ordinamentali delle Pubbliche Amministrazioni a 67 anni di età. Viene abrogata, quindi, una norma rimasta in vigore anche successivamente alla Legge Fornero, che affermava che i limiti ordinamentali di 65 anni o dei singoli ordinamenti rimanevano invariati.

Di conseguenza, l'accesso alla pensione viene ulteriormente ritardato per tutti, e il TFS/TFR sarà erogato ancora più tardi. Infatti, se prima chi raggiungeva i limiti ordinamentali doveva attendere 12 mesi per la prima rata, adesso dovrà attendere molto di più. Questo ritardo, su un reddito medio di 40.000 euro con 43 anni di servizio, produce, in un contesto di forte inflazione, una perdita del potere d'acquisto pari a circa 25.000 euro tra potenziale mancato rendimento e erosione del valore reale. Si tratta di una penalizzazione inaccettabile che colpisce duramente i lavoratori interessati dopo una vita di contributi e tasse pagate.

Inoltre, per circa 700.000 lavoratori pubblici, iscritti alle gestioni previdenziali CPDEL, CPI, CPS e CPUG, non resterà che attendere i 67 anni per la pensione di vecchiaia, per evitare i tagli importanti voluti dall'esecutivo. Altro che "Quota 41" per tutti: si può arrivare a dover accumulare 48 anni di contribuzione, e anche lo "sconto" previsto per il personale sanitario determinerà comunque una "Quota 46", sempre in termini di anni di contribuzione. Questo scenario è in totale contraddizione con le promesse fatte e rappresenta un arretramento significativo delle tutele previdenziali, con un taglio che supererà i 32,9 miliardi, stimati dall'ultima legge di bilancio, sulle pensioni dei dipendenti pubblici per i prossimi anni, senza conteggiare tutti coloro che avrebbero raggiunto i limiti ordinamentali.

Comma 165

Consente alle PPAA – con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, - di trattenere in servizio fino al 70° anno di età i propri dipendenti, previa loro disponibilità, nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali, anche per attività di tutoraggio e affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

Commento

Anziché promuovere un piano straordinario per l'occupazione pubblica di qualità che restituisca dignità al lavoro e ai servizi pubblici, l'Esecutivo introduce norme per posticipare il pensionamento di lavoratrici e lavoratori pubblici e contemporaneamente abbatte del 25% le facoltà assunzionali, penalizzando ulteriormente il rinnovamento generazionale e il potenziamento delle Pubbliche Amministrazioni.

Disposizioni in materia di montante contributivo

(art. 1 commi 169 e 170)

Il comma 169 prevede:

- per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito

contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, la possibilità di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali;

- che la quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi della cosiddetta riforma Fornero
- la non computabilità di tale quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo ai fini della maturazione degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi della cosiddetta riforma Fornero.
- la deducibilità dei contributi versati ai sensi della richiamata maggiorazione di aliquota contributiva dal reddito complessivo per il cinquanta per cento dell'importo totale versato

Il comma 170 rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità attuative di tali disposizioni, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso di tale facoltà

Commento

Ulteriore conferma dell'inadeguatezza delle misure portate avanti da questo Governo, di fatto anche in contrapposizione con quanto previsto dal successivo comma 183, è il comma 169, che consente agli iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2%. Questa possibilità appare completamente scollegata dalla realtà del mercato del lavoro italiano, segnato da bassi salari e una forte precarietà, rendendo irrealistico ipotizzare che un lavoratore in tali condizioni possa sostenere un contributo maggiore al sistema previdenziale.

Inoltre, il fatto che tali contributi maggiorati non concorrano al raggiungimento degli importi soglia necessari per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia rende questa misura inutile e inefficace.

Misure di flessibilità in uscita

(art. 1 commi 173-176)

Comma 173

Viene prevista la proroga di Opzione Donna, con requisiti validi fino al 31 dicembre 2024. Si tratta di un trattamento pensionistico anticipato che consente l'opzione per il sistema di calcolo contributivo. Potranno beneficiarne le donne con almeno 35 anni di contributi e un'età minima di 59 anni (per le lavoratrici con due o più figli), 60 anni (per quelle con un solo figlio), o 61 anni (per le lavoratrici senza figli), che rientrano nelle condizioni previste dalla normativa: essere invalide, caregiver, licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per crisi aziendale. In questi casi il requisito di età è di 59 anni. Rimangono confermate le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome.

Comma 174

Viene prorogata "Quota 103" anche per il 2025, con gli stessi requisiti della Quota 103 del 2024 (62 anni di età e 41 di contribuzione, con le regole del sistema contributivo e valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo).

Ovviamente, rimangono confermati i requisiti previsti per la Quota 103 del 2023 (62 anni + 41 di contribuzione nell'anno 2023, con sistema misto e valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo).

Comma 175

Viene prevista la proroga dell'Ape sociale fino al 31 dicembre 2025 (63 anni e 5 mesi con 30/36 anni di anzianità contributiva per disoccupati, invalidi, caregivers, mansioni gravose).

Commento

Di fatto, viene certificata la completa eliminazione anche delle forme di flessibilità in uscita che, negli ultimi anni, avevano mitigato gli effetti della Legge Fornero. Analizzando i dati della relazione tecnica che accompagna la Legge di Bilancio, si stima che queste tre misure coinvolgeranno al massimo 26.600 persone (stima prudenziale, perché molto probabilmente non si raggiungerà nemmeno il tetto dei 20.000). Se le tre misure (Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 103) fossero state prorogate con i medesimi requisiti previsti nel 2022 (prima dei tagli) avremmo avuto 63.634 persone coinvolte, come indicato a suo tempo nella relativa relazione tecnica. Siamo quindi in presenza di un taglio del 60% della platea negli ultimi due anni, che testimonia, al di là di qualsiasi propaganda, la chiara volontà politica di restringere l'accesso alle pensioni anticipate.

Possiamo pertanto affermare che la Legge Fornero non si applicherà solo allo 0,011% della forza lavoro nel nostro Paese; per tutti gli altri, sarà l'unico modo per accedere alla pensione.

Per essere ancora più precisi, riguardo a "quota 103" con il ricalcolo contributivo e l'estensione delle finestre di accesso al pensionamento previste lo scorso anno, dalla relazione tecnica della Legge di Bilancio emerge che per il 2024 sono state presentate solo 1.541 domande. Questi dati confermano le stime che avevamo elaborato subito dopo l'introduzione della misura, e ne evidenziavano l'assoluta irrilevanza.

Lo stesso vale per i numeri riportati nella relazione tecnica su Opzione Donna, dove si indica che le domande presentate con i nuovi requisiti, dopo il sostanziale azzeramento della misura, raggiungono quota 1.200 quest'anno: la metà rispetto a quanto previsto lo scorso anno.

Pensioni minime

(art. 1 comma 177)

Il comma interviene sulla rivalutazione delle pensioni minime per gli anni 2025 e 2026, con l'obiettivo di contrastare l'inflazione attesa. A partire dal 1° gennaio 2025, gli assegni pensionistici e assistenziali che non superano il minimo (598,61 euro mensili per il 2024) riceveranno, in via transitoria, un ulteriore aumento del 2,2% nel prossimo anno e dell'1,3% nel 2026. Nel 2024, con l'incremento oltre all'indice inflazionistico del 2,7%, si era raggiunto l'importo di 614,77 euro mensili.

Viene specificato che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2025 e 2026, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento deve essere considerato al netto di questo incremento transitorio.

Commento

Considerando quanto previsto, e stimando probabilmente in eccesso l'indice di inflazione all'1% per il prossimo anno, l'incremento farà scattare le pensioni minime da 614 a 617 euro: 10 centesimi al giorno. Una cifra irrisoria che offende la dignità dei pensionati. Ribadiamo la nostra richiesta di un intervento sulle pensioni basse attraverso il rafforzamento e l'allargamento della quattordicesima.

È importante ricordare che gli interventi sulle pensioni minime hanno avuto un costo di 465 mln di euro nel 2023, circa 380 mln nel 2024, con stime di 290 mln per il 2025 e 175 mln nel 2026. Se confrontiamo questi numeri con il taglio sulla rivalutazione delle pensioni deciso dal Governo per il 2023/2024, e pari a ben 61,3 miliardi lordi complessivi, risulta del tutto evidente che la contrapposizione tra pensioni "povere" e "ricche" che l'esecutivo ha continuato a portare avanti era assolutamente ingiustificata.

Incremento maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio

(art. 1 comma 178)

Limitatamente al 2025, viene incrementata di 8 euro mensili l'importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate - ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione - che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

Commento

Nonostante le promesse sulle pensioni basse, si prevede un incremento di soli 8 euro mensili per il 2025 sulla maggiorazione sociale, un intervento palesemente insufficiente e inadeguato rispetto ai bisogni reali delle fasce più vulnerabili della popolazione. Anziché seguire le indicazioni della piattaforma unitaria, che proponeva l'ampliamento e il rafforzamento della quattordicesima, il Governo sceglie di proseguire su una strada inefficace e frammentaria, rinunciando ad affrontare le disuguaglianze in modo sistemico.

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli

(art. 1 comma 179)

Il comma incrementa da 12 a 16 mesi il periodo massimo di anticipo per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo per le lavoratrici con quattro o più figli. A queste donne viene riconosciuto un anticipo sull'età pensionabile, coperto da contribuzione figurativa, pari a quattro mesi per ogni figlio.

In alternativa, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione più elevato, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato - con la modifica - fino a 16 mesi.

Questo beneficio si applica indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento della maternità, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 40, lettera c) della legge 335/95.

Commento

Questa misura riguarda una platea dell'1,5% delle donne in età lavorativa e, considerando un tasso di occupazione femminile del 53% circa, raggiungerà pochissime donne (0,79% considerando il rapporto con il tasso di occupazione), risultando inefficace nel promuovere una reale parità di genere nel mondo del lavoro.

Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025

(art. 1 comma 180)

Il comma intende limitare l'effetto della perequazione sulle pensioni italiane pagate all'estero esclusivamente per i trattamenti superiori all'importo minimo.

In particolare, la norma prevede che, in via eccezionale per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non venga riconosciuta ai pensionati residenti all'estero per i trattamenti pensionistici che superano complessivamente il trattamento minimo INPS, considerando l'importo totale dei trattamenti stessi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al suddetto importo ma inferiore a tale limite, aumentato dell'incremento previsto dalla norma in esame, l'incremento è comunque attribuito fino a raggiungere il predetto limite maggiorato.

Commento

Questa misura mostra come il Governo operi tagli indiscriminati sulle pensioni, trattandole come un mero costo di bilancio anziché riconoscerle come il frutto di anni di lavoro e del pagamento delle imposte e dei contributi. Si ignora, inoltre, che molti pensionati all'estero non si sono trasferiti per pagare meno tasse, ma perché hanno scelto di proseguire la loro vita nel Paese in cui avevano lavorato o per riunirsi ai figli, costretti a lasciare l'Italia alla ricerca di un'occupazione. In estrema sintesi, si disconosce il valore dei contributi versati e del lavoro svolto da questi cittadini durante la loro vita lavorativa.

Ecco di seguito una tabella che rappresenta in modo chiaro dove vengono pagate le pensioni all'estero. Nel 2023 erano 310.522 secondo i dati INPS.

Trend quinquennale dei paesi maggiormente rappresentativi						
Paesi	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Variazione %
GERMANIA	48.984	49.451	50.346	49.743	49.017	0,1%
CANADA	46.881	45.269	43.434	41.036	38.311	-18,3%
AUSTRALIA	37.732	36.076	34.972	32.866	30.514	-19,1%
FRANCIA	37.143	35.326	33.502	31.339	29.528	-20,5%
SVIZZERA	28.199	28.603	28.625	28.574	28.348	0,5%
USA	33.168	32.212	30.541	28.349	26.060	-21,4%
ARGENTINA	17.840	16.238	14.929	12.390	10.879	-39,0%
BELGIO	12.729	12.232	11.695	10.959	10.579	-16,9%
ROMANIA	4.149	5.231	6.234	7.757	9.228	122,4%
SPAGNA	7.446	7.967	8.275	8.604	9.168	23,1%
REGNO UNITO	9.760	9.701	9.408	8.940	8.657	-11,3%
UCRAINA	1.829	3.260	4.447	6.190	7.302	299,2%
BRASILE	6.689	6.381	6.074	5.607	5.398	-19,3%
SLOVENIA	4.585	4.399	4.207	3.908	3.672	-19,9%
POLONIA	2.468	2.785	3.022	3.343	3.564	44,4%
PORTOGALLO	2.321	3.189	3.555	3.532	3.557	53,3%
CROAZIA	3.145	3.056	2.984	3.037	3.129	-0,5%
MOLDAVIA	989	1.444	1.857	2.382	3.117	215,2%
AUSTRIA	2.823	2.908	2.941	2.933	2.891	2,4%
BULGARIA	1.432	1.735	1.926	2.251	2.700	88,5%
OLANDA	2.420	2.419	2.419	2.295	2.315	-4,3%
VENEZUELA	3.280	2.949	2.645	2.264	2.204	-32,8%
TUNISIA	1.062	1.391	1.637	1.785	2.042	92,3%
LUSSEMBURGO	1.600	1.580	1.564	1.568	1.546	-3,4%
SERBIA	884	987	1.053	1.126	1.236	39,8%
REP. SUDAFRICANA	1.089	1.036	992	932	877	-19,5%
URUGUAY	1.244	1.089	1.040	943	871	-30,0%
ALTRI PAESI	12.804	12.545	10.816	13.727	13.812	7,9%
TOTALE	332.822	330.472	326.380	317.254	310.522	-6,7%

Dati INPS pensioni erogate all'Estero

I paesi maggiormente rappresentativi sono Germania con 49.017 pensioni, Canada con 38.311, Australia 30.514, Francia 29.528, Svizzera 28.348, Usa 26.060, Argentina 10.879 e Belgio 10.579, gli altri paesi tutti sotto il tetto di 10.000 pensioni.

Misure in materia di previdenza complementare (art. 1 commi 181-183)

Commi 181-182

Viene introdotta la possibilità per i lavoratori che rientrano nel sistema di calcolo contributivo di raggiungere l'importo soglia stabilito per la pensione di vecchiaia a 67 anni, con 20 anni di contributi e un importo pari a una volta l'assegno sociale (per il 2024 pari a 534,41), utilizzando il valore teorico della rendita maturata nella previdenza complementare. Questo valore è ottenuto trasformando il montante effettivamente accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare, applicando i coefficienti di trasformazione vigenti al momento del pensionamento previsti dall'art.1 comma 6 della legge 335/95 (utilizzati dall'Inps).

Le forme di previdenza complementare sono tenute a fornire all'interessato una proiezione certificata che attesti l'effettivo valore della rendita mensile. Servirà un decreto congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del MEF per stabilire i criteri, le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita, oltre al trattamento contabile della rendita complementare, in conformità ai criteri Eurostat.

Secondo la Relazione Tecnica, dato che è necessario attendere l'emanazione del decreto, non sono previsti oneri per il 2025. Si stima comunque una platea iniziale di circa 100 soggetti annui, che crescerà gradualmente, fino a circa 600 annui alla fine del decennio considerato, con un anticipo medio di pensionamento di circa un anno.

Commento

Anche in questo caso, i numeri dimostrano chiaramente quanto la misura sia assolutamente inutile, sia nell'immediato che nei prossimi anni. Si tratta di un intervento che non affronta le vere problematiche del nostro sistema previdenziale, soprattutto per coloro che rientrano nel sistema contributivo. Dopo mesi di continui annunci sul rafforzamento della previdenza complementare, con incentivi per i più giovani e per le donne, anche attraverso l'apertura di un nuovo semestre di silenzio assenso, il dato di realtà è chiaro: non c'è alcuna volontà di intervenire sulle misure previdenziali, in particolare per quelle categorie - come giovani e donne - spesso strumentalmente richiamate per giustificare i continui tagli a chi è vicino al pensionamento o è già in pensione.

Invece di affrontare il problema di chi, pur lavorando, non riesce a raggiungere un importo pensionistico dignitoso, nemmeno pari all'assegno sociale a 67 anni, si punta sulla previdenza complementare, che dovrebbe integrare la pensione pubblica e non sostituirla.

Comma 183

Il comma 183 prevede che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2030 sia elevato a 3,2 volte rispetto all'assegno sociale il valore degli importi soglia mensili necessari alla liquidazione della pensione anticipata;
- per i lavoratori che si avvalgono della facoltà di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del conseguimento di tali importi soglia mensili, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030;
- con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Commento

Tra le disposizioni peggiorative emerge - per coloro che hanno contribuito dal 1.1.1996 in avanti - la possibilità di uscita anticipata a 64 anni nel sistema contributivo attraverso il cumulo tra previdenza obbligatoria e complementare. Tuttavia, invece di rimuovere l'importo soglia, il Governo introduce requisiti più severi: dal 2025 saranno necessari 25 anni di contributi, e dal 2030 addirittura 30 anni, con un importo soglia - che viene innalzato per tutti, anche per coloro che non utilizzano il cumulo con la previdenza complementare - di 3,2 volte l'assegno sociale (circa 1.710 euro, 400 euro in più rispetto al 2022). Questi vincoli, in un mercato del lavoro caratterizzato da bassi salari e carriere discontinue, escluderanno gran parte dei lavoratori dalla possibilità di accedere alla pensione anticipata.

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese

(art. 1 comma 449)

Prorogato per tre anni, fino al 31 dicembre 2027, il credito d'imposta per le spese collegate alla quotazione delle piccole e medie imprese (la copertura ammonta a 6 mln per il 2025 e a 3 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027). In particolare, alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500 mila euro.

Commento

Anche in questo caso siamo di fronte a interventi spot, privi di visione o indirizzo, che serviranno unicamente a sovvenzionare società di consulenza, senza minimamente legare gli interventi alla decarbonizzazione, alla transizione o a risultati occupazionali.

Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo

(art. 1 commi 458-460)

I commi – prevedendo fondi pari a 190 milioni di euro – introducono il riconoscimento di un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell'importo entro il 31 ottobre 2024.

Con decreto emanato del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, verranno indicate le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.

Viene introdotto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali alle somme riversate in occasione dell'accesso alla sanatoria entro il 31 ottobre 2024.

Si tratta di una parziale compensazione delle somme riversate.

Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dovranno essere stabilite da un decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze.

Presso lo stesso ministero delle Imprese e del Made in Italy verrebbe istituito un fondo con una dotazione finanziaria:

- di 60 milioni di euro per l'anno 2025;
- di 50 milioni di euro per l'anno 2026;
- di 80 milioni di euro l'anno 2027.

Nuova Sabatini

(art. 1 comma 461)

Le risorse dedicate al provvedimento ammonterebbero a soli 400 milioni di euro netti per il 2025.

Commento

Come CGIL abbiamo più volte espresso l'esigenza di prevedere maggiori investimenti pubblici e una nuova politica industriale, per individuare nuove filiere strategiche – soprattutto legate alla reindustrializzazione, alla riconversione green e allo sviluppo sostenibile – per incrementare anche gli investimenti privati, le competenze e le professionalità, l'occupazione e i salari, rilanciando la domanda interna e, nel contempo, qualificando la specializzazione produttiva e aumentando la dimensione d'impresa. Tale stanziamento risulta essere insufficiente e non all'altezza rispetto alla necessità di rilancio dello sviluppo e occupazione nel paese.

Interventi in materia di banda ultra larga

(art. 1 comma 482-484)

I commi 482, 483 e 484 dell'articolo 1 contengono una serie di disposizioni per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga nelle aree bianche (aree soggette a fallimento di mercato, dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non sono economicamente redditizi, per cui sono di conseguenza assenti interventi di investimento di operatori privati ed è richiesto l'intervento dello Stato) e grigie (quelle nelle quali è presente un solo operatore di rete ed è improbabile che

altri decidano di investire o che venga realizzata una seconda rete entro i tre anni successivi alla mappatura) del territorio nazionale.

Commento

Temiamo fortemente che questa nuova potenziale iniezione di liquidità sarà inefficace per raggiungere l'obiettivo.

Lo stato di avanzamento dei lavori procede ancora drammaticamente a rilento.

La questione rimanda sempre all'assenza di una strategia di sistema complessiva. Si continuano a ipotizzare interventi tampone dove le falle sono enormi e di ben altra natura.

Senza contare il fatto che la posa di un cavo, che è di per sé inerte, non garantisce il fatto che il servizio sarà effettivamente erogato. Lo dicono i numeri: nelle zone a fallimento di mercato in cui la fibra è stata posata il numero di attivazioni è decisamente residuale. È utile inoltre ricordare che il piano BUL (nato con la "Strategia per la Banda Ultra larga" nel lontano 2015!) non porta la fibra fino a dentro l'abitazione degli utenti, ma si ferma in strada: l'allaccio effettivo degli immobili viene effettuato solo quando viene richiesta un'attivazione, ed è anche in questa fase che possono emergere ulteriori complicazioni ed extra costi. Complicazioni che si sono rese evidenti, ad esempio, quando l'esito della mappatura iniziale si è rivelata non corrispondente al reale fabbisogno dei territori coinvolti (con un gap pari al 10% circa tra gli obiettivi ipotizzati e i civici da raggiungere realmente).

I successivi commi 483 e 484 recano misure inerenti al raggiungimento dei target e obiettivi del Piano Italia a 1 Giga, del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) "connessioni internet veloci (banda ultralarga e 5G)".

In particolare, il comma 483, a seguito della riprogrammazione del PNRR, che prevede un target di civici da collegare inferiore rispetto a quanto previsto originariamente dalle convenzioni, autorizza il soggetto attuatore ad aggiornare (riducendoli) il numero dei civici da collegare.

Il target dei civici da collegare era stato fissato a 3,4 milioni di civici, ma anche in questo caso, dopo una verifica in campo (c.d. walk-in), il numero complessivo dei civici da collegare è risultato pari a 3.544.966, con una differenza in eccesso rispetto al target PNRR di 144.966 civici.

L'ennesimo pasticcio, che conferma i macroscopici errori di programmazione degli interventi compiuti fino ad oggi, frutto di un approccio mercatista approssimativo e privo di una strategia di sistema. Ogni volta che un obiettivo viene mancato, piuttosto che lavorare per rimuovere le cause che determinano l'insuccesso, si agisce per abbassare l'asticella.

In questo scenario, val la pena ricordare che il raggiungimento degli obiettivi fissati per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030 (Digital Compass) passano per la realizzazione e il consolidamento di infrastrutture digitali che garantiscano prestazioni di altissimo livello.

Un obiettivo irrinunciabile è dunque quello di dotare il nostro paese di infrastrutture di rete a banda ultra larga che garantiscano la velocità di trasmissione di almeno 1 Gbit/s sull'intero territorio nazionale entro il 2026. Prestazioni raggiungibili con la fibra. Lo ribadiamo a futura memoria, perché non vorremmo che, a fronte di eventuali ulteriori ritardi, tra un ridimensionamento e l'altro, si cedesse alla tentazione di mettere in discussione anche il livello di prestazioni da raggiungere.

Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica

(art. 1 commi 485-491)

Le norme estendono al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, ne fissa a 2,2 miliardi il limite di spesa e determina obblighi di comunicazione per le spese ammissibili.

Commento

Vanno verificate sia la congruità delle risorse individuate a copertura del credito d'imposta, sia le complesse novità procedurali relative agli obblighi di comunicazione.

Ma per la CGIL rimangono irrisolte le critiche di fondo a suo tempo manifestate circa l'efficacia della ZES unica del Mezzogiorno rispetto ai problemi strutturali di quell'area del Paese. Di fatto, la norma svuota di senso la ZES, che è uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali e dovrebbe non essere caratterizzato da un approccio "generalista", bensì da specifiche direzioni di specializzazione e differenziazione. Uno strumento che dovrebbe concorrere, insieme ad altri strumenti di policy, a cambiare il modello di specializzazione

produttiva meridionale, fortemente energivoro ed inquinante. Invece, per come configurato dalla norma che istituisce la ZES unica, lo strumento diventa esso stesso una politica con l'unica finalità di garantire alle imprese un territorio più vasto in cui godere di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa.

È in questo quadro che stenta a definirsi il Piano strategico triennale, sul quale - dopo un iniziale incontro tecnico tenuto nel mese di aprile con le Organizzazioni sindacali presso la Struttura di missione - nessun "costante dialogo e cooperazione istituzionale con il mondo del lavoro", pur dichiarato, si è avuto modo di realizzare.

FAMIGLIA

Misure irrilevanti nel contrasto della povertà e irrisorie dopo l'abolizione del Reddito di cittadinanza.

I bonus per le nuove nascite e gli interventi sui nidi si traducono in mance prive di visione sistemiche e dal sapore elettoralistico. Si allarga la platea dei potenziali beneficiari ma con una copertura economica che non garantirà un adeguato rimborso delle spese sostenute per le rette dei nidi.

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

(art. 1 commi 102-104)

Confermate le risorse già previste nelle Leggi di Bilancio precedenti, con riferimento al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti.

Il comma 103 prevede un rifinanziamento di 500 milioni di euro per il 2025 della «Carta dedicata a te». Con decreto successivo si fisseranno le modalità di erogazione della misura. La Carta «dedicata a te» è finalizzata a sostenere l'acquisto di beni alimentari essenziali ed è rivolta ai soggetti con un ISEE fino a 15.000€, non percettori di altre misure di sostegno.

Commento

Si ritiene la Carta «Dedicata a te» una misura irrilevante nel contrasto della povertà, come già più volte affermato; irrisoria dopo l'abolizione del Reddito di Cittadinanza.

La misura è in piena continuità con il metodo, poco efficace, delle erogazioni e dei trattamenti economici di tipo risarcitorio, in luogo della (preferibile) presa in carico tramite servizi alla persona.

Dalla lettura del provvedimento, nulla compare in relazione alla nuova misura a contrasto della povertà: Assegno di Inclusione e Sostegno Formazione Lavoro. Il 2024 è l'anno della piena applicazione delle nuove misure e dalla lettura dei dati, sempre parziali, si riscontra il dimezzamento della platea dei beneficiari rispetto al 2023 (in presenza di RdC). L'inadeguatezza delle politiche a contrasto della povertà del Governo è confermata.

Esclusione del computo dell'assegno unico e universale ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido

(art. 1 comma 209)

Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido

(art. 1 commi 210 e 211)

Le norme prevedono, oltre a un aumento dei fondi destinati al bonus nido, alcune modifiche alla sua disciplina e in particolare la cancellazione del requisito di un altro figlio minore di 10 anni presente nel nucleo e l'esclusione dal valore dell'ISEE dell'importo dell'Assegno unico e universale per i figli a carico. La misura del buono è pari a 3.600 euro per nuclei con ISEE entro i 40.000, in relazione ai nati dal 1° gennaio 2024.

Commento

Si allarga la platea dei potenziali beneficiari, ma con una copertura economica che non garantirà un adeguato rimborso delle spese sostenute per le rette dei nidi.

Misure in materia di congedi parentali

(art. 1 commi 217 e 218)

Estesa in via definitiva al secondo mese di congedo parentale la remunerazione all'80%.

Commento

Una misura che va nella giusta direzione, ma insufficiente. Resta la necessità di prevedere strumenti che la rendano più appetibile per i padri (statisticamente portatori di maggior reddito). A solo titolo di esempio, l'importo potrebbe essere calcolato sul reddito familiare e non su quello di chi ne fruisce.

Disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri

(art. 1 comma 219 e 220)

Il comma 219 modifica il sistema dell'esonero contributivo introdotto dal co.180 e ss. della Legge di Bilancio del 2023.

La disposizione prevede, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una misura di parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome e che non hanno optato per il regime forfetario.

L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua. Per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla gestione separata, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 233/90.

Il sistema che ne deriva prevede il superamento del periodo di sperimentazione e introduce una misura strutturale:

- dal 2025 per le lavoratrici con due figli fino al compimento dei 10 anni di età del più piccolo (per le quali la misura provvisoria scade al 31.12 dell'anno in corso);
- dal 2027 per le lavoratrici con tre o più figli fino al compimento dei 18 anni di età del più piccolo (ovviamente escluse dalle previsioni fino al 31.12.2026, data di termine del regime provvisorio, salvo – come parrebbe – per l'inclusione immediata delle lavoratrici a tempo determinato e autonome, elemento questo da monitorare).

Commento

Non è al momento possibile dare una valutazione compiuta delle disposizioni introdotte, perché la determinazione della misura dell'esonero viene demandata a una fase successiva. Fino a oggi l'esonero era totale, dal 2025 (e dal 2027 per le donne con tre o più figli per le quali il sistema precedente era stabilito fino al 31.12.2026) sarà parziale in misura, appunto, da determinarsi. Riteniamo comunque un passo avanti l'estensione della misura a lavoratrici a tempo determinato e autonome (come da noi ripetutamente richiesto), tuttavia permane l'esclusione delle lavoratrici domestiche, che sono quelle a più basso reddito.

Il superamento della provvisorietà e la stabilizzazione della misura sono da salutare positivamente.

La fissazione del tetto a 40.000 euro di reddito lordo riduce ulteriormente la platea, e siamo dell'avviso che sarebbe più opportuno un sistema che determinasse la percentuale di esonero "per scaglioni" e andasse oltre il tetto dei 40.000 euro (e includesse il lavoro domestico).

Formazione delle donne vittime di violenza

(art. 1 comma 221)

La disposizione prevede l'incremento strutturale dal 2025 di 3 milioni di euro del Fondo per l'orientamento al lavoro e la formazione delle donne vittime di violenza.

Commento

Si tratta di una misura che valutiamo positivamente, purché si rafforzi la collaborazione nei territori tra Centri antiviolenza-Case rifugio e Centri per l'impiego, in modo da immaginare soluzioni sartoriali e finalizzate ad una collocazione lavorativa che tenga conto delle particolari necessità delle donne in uscita dalla violenza.

Per approfondimenti vedere allegato 2.

DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA

Accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità

(art. 1 comma 168)

Il comma 168 prevede un'integrazione all'articolo 33 del D.lgs 62/2024, con l'introduzione dell'articolo 33-bis.

L'articolo 33 prevede una fase di sperimentazione di dodici mesi in merito alla riforma della disabilità, introducendo una nuova modalità di valutazione, chiamata Valutazione di base. Questa dovrà unire in un procedimento unitario tutte le valutazioni delle diverse condizioni di disabilità. La sperimentazione è prevista per sole tre tipologie di disabilità. Si dispone che la verifica dell'invalidità civile e dell'inabilità lavorativa (previdenziale) venga accorpata in un'unica visita effettuata dall'INPS.

Commento

La norma intende semplificare le procedure di accertamento sanitario, con l'obiettivo di ottimizzare tempi, risorse e costi di gestione. Tuttavia, pur condividendo gli intenti di semplificazione, esprimiamo alcune preoccupazioni riguardo all'impatto pratico di questa misura. Dalle nostre osservazioni emerge che l'INPS, in molte aree territoriali, sta affrontando notevoli difficoltà nell'organizzazione della fase sperimentale. Riceviamo segnalazioni di ritardi nella formazione del personale medico e amministrativo coinvolto e di problematiche strutturali nelle sedi territoriali. Questo scenario rischia di compromettere l'efficacia della sperimentazione, generando disagi per le persone con disabilità e per le loro famiglie.

In conclusione, pur apprezzando l'intento dichiarato di razionalizzazione, riteniamo che, senza un intervento mirato a risolvere le criticità strutturali e organizzative dell'INPS, il rischio di aumentare i disagi per le persone con disabilità sia concreto.

Misure in materia di cani di assistenza

(art. 1 commi 223-230)

La legge 37/1974 prevede la gratuità del trasporto dei cani guida delle persone cieche e ipovedenti sui mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, riconosce il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

La legge di bilancio 2025 estende le stesse garanzie ai cani d'assistenza delle persone con disabilità e delle persone con determinate patologie.

A tale scopo il fondo per il trasporto pubblico locale è incrementato di un milione l'anno dal 2025 e vengono stanziati 400 mila euro per il registro degli animali addestrati.

Segnaliamo che si dovrà attendere un decreto ministeriale a cui è demandata: l'individuazione delle patologie e le compromissioni per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati; l'istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza; i percorsi di addestramento dei cani di assistenza; gli enti con funzioni di monitoraggio e controllo deputati al riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e alla valutazione periodica del relativo operato.

Al momento non è disponibile una stima, neppure approssimativa, del numero dei cani di assistenza presenti sul territorio nazionale utile alla valutazione anche in prospettiva della congruità delle risorse previste.

Introdotta infine una disposizione che prevede una detrazione dall'imposta lorda, nella misura forfetaria di euro 1.100, relativa alla spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Prevista una spesa di 390 mila euro per il 2026 e 220 mila euro annui a decorrere dal 2027.

Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità

(art. 1 commi 231-233)

Nell'ambito della Riforma in materia di disabilità prevista dal PNRR, il D.lgs. 62/24 prevede - a partire dal 1° gennaio 2025 - una sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative al procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole.

A tal fine, vengono spostati 20 mln, dalle autorizzazioni di spesa di 71.629.000 di euro per il 2025, previsti dall'articolo 9 comma 7 del D.lgs. 62/2024, necessari all'incremento della dotazione dell'organico dell'INPS. Nel Triennio 2024-2026, l'INPS, per la piena attuazione della riforma sulla disabilità, dovrebbe assumere, in conformità alle vigenti norme, 1.069 medici legali, 142 amministrativi e 920 sanitari.

Il comma 231 autorizza l'INPS a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali e per il reperimento del personale amministrativo e sanitario nel limite di spesa di 16 mln di euro per l'anno 2025.

Il comma 232 autorizza la spesa di 4 mln di euro per le spese di funzionamento dell'INPS, necessarie per l'attuazione della riforma. L'INPS, sostituendo completamente le Aziende sanitarie locali per la valutazione di base, ha necessità di strutture adeguate. La riforma partirà in via sperimentale il 1° gennaio 2025 in alcune province, e in via definitiva dal 1° gennaio 2026. Considerate le difficoltà di reperire strutture nei territori, con i ritardi di una riforma poco concertata, l'INPS ha una necessità impellente di adeguare i propri locali.

Commento

La norma di cui al comma 231 si è resa necessaria a causa delle problematiche che la CGIL ha già espresso all'indomani dell'approvazione del D.lgs. 62/2024. Abbiamo infatti evidenziato, diventando l'INPS il soggetto unico accertatore in tutto il territorio nazionale per la Valutazione di Base, una possibile criticità, soprattutto in questa prima fase di avvio della sperimentazione.

La necessità di trovare, rapidamente, per l'inizio del 2025, il personale necessario è sorta sia da lentezze e ritardi delle procedure assunzionali, che dalla difficoltà riconosciuta di reperire le figure richieste, soprattutto medici e operatori sociali.

Oltretutto, è da evidenziare che le risorse destinate dal comma 231 non saranno investimenti per un espletamento futuro di tutte le incombenze INPS, ma serviranno solamente a coprire un ritardo amministrativo.

Riteniamo importante che le eventuali convenzioni e incarichi vadano stipulati esclusivamente col personale già presente nelle pubbliche amministrazioni.

Per approfondimenti vedere allegato 2.

ISTRUZIONE E RICERCA

Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola

(art. 1, commi 105 e 106)

Si istituisce nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato all'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. La disciplina del Fondo è rinviata a un successivo decreto ministeriale. Conseguentemente, alla copertura degli oneri, il fondo di cui all'articolo 121, comma 2, è ridotto di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027

Commento

Si introduce l'ennesima misura "categoriale" (povertà alimentare a scuola). Come già rilevato per la carta "dedicata a te", si tratta di provvedimenti largamente insufficienti al contrasto della povertà, ancor di più nel caso dei bambini e delle bambine che versano in questa condizione.

Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico

(art. 1 comma 565)

Per la scuola viene disposta l'istituzione di un fondo di 386 milioni destinato genericamente alla valorizzazione del sistema scolastico, una cifra del tutto aleatoria e irrisoria se il fine è davvero quello dichiarato.

Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale

(art. 1, comma 566)

Si interviene sul Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, incrementandone la dotazione di 15 milioni per il 2026 e prevedendo che le risorse del citato Fondo siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, le candidature devono prevedere la partecipazione degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni AFAM, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare tali interventi. Si statuisce, infine, che la valutazione delle candidature sia effettuata da parte di una commissione paritetica costituita dal ministero dell'Istruzione e del Merito. Conseguentemente, alla tabella B voce "Ministero dell'istruzione e del merito" 2026 si prevedono 15.000.000 di euro in meno.

Commento

Si conferma la volontà del governo Meloni e del Ministro Valditara di sostenere una forzata promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, implementando di 15 milioni le risorse già previste per la progettazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus. Si rileva che, al momento, non si registra una significativa condivisione di questo progetto bandiera da parte della comunità educante, che per lo scorso anno scolastico ha registrato ridotte adesioni delle scuole ed ancor meno iscrizioni di studenti. Si tratta, pertanto, di allocazione di risorse che verranno utilizzate proprio ai fini di diffondere un modello quadriennale di istruzione secondaria, storicamente rifiutato dalle scuole. Si ribadisce la netta contrarietà della CGIL al modello culturale sotteso a questa proposta, tendente a piegare la funzione formativa generale del sistema di istruzione alle esigenze del sistema delle imprese.

Turn over nella scuola

(art. 1, comma 828)

Si demanda ad un decreto del ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro il 15 febbraio 2025, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Tale riduzione deve essere conseguita non a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ma a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, le riduzioni riferite al personale docente, 5.660 posti, possono essere rimodulate, ad invarianza finanziaria, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia. Viene soppresso il termine per l'emanazione del citato decreto, che era fissato dal testo inizialmente proposto al 31 marzo 2025.

Commento

Il governo fa un piccolo passo avanti: rinviare di un anno i tagli programmati sugli organici Ata. Una specie di retromarcia del ministro, frutto dell'iniziativa della nostra organizzazione che ha indetto ben due scioperi e programmato diverse manifestazioni territoriali per contrastare queste politiche scellerate. Continueremo a batterci per ottenere il ritiro definitivo dei tagli agli organici docenti e Ata.

Incremento della dotazione dei posti di sostegno nell'ambito dell'organico dell'autonomia

(art. 1 comma 567)

Si incrementa la dotazione dell'organico dell'autonomia di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. Ai relativi oneri pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025, a 87,50 milioni di euro per l'anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 88,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 92,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si provvede quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico istituito dal comma 1 del medesimo articolo 84 del disegno di legge in esame e quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Commento

Il provvedimento risulta del tutto irrilevante rispetto alla necessità di dare stabilità al sistema e continuità ai processi di inclusione scolastica. Alla luce dei circa 120 mila posti in deroga assegnati ogni anno, la stabilizzazione di 2000 docenti di sostegno in due anni rappresenta un malcelato tentativo di distrarre l'opinione pubblica, il mondo della scuola, le famiglie degli alunni con disabilità dall'incapacità di effettuare interventi strutturali di qualificazione e di valorizzazione del personale, a partire dall'implementazione e dal finanziamento dei percorsi di specializzazione.

Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

(art. 1 commi 572-574)

Per la scuola è previsto un intervento sulla card docenti che viene estesa anche al personale supplente annuale con nomina al 31 agosto, ma escludendo gli oltre 140 mila docenti precari con nomina al 30 giugno. Si tratta di un'ulteriore grave discriminazione ai danni del personale precario. Per far fronte a questo parziale allargamento della card ai docenti supplenti si prevede che il beneficio, oggi pari a 500 euro annui, possa essere ridotto.

Istituzione del fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

(art. 1, commi da 213 a 216)

Si istituisce il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti. Conseguentemente, ai suddetti oneri, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.

Commento

Il principio di corresponsabilità educativa sotteso a questo provvedimento, che riconosce il ruolo di tutti i soggetti che operano con bambine, bambini e adolescenti, pur condivisibile, non può sopperire alla ristrettezza delle risorse assegnate alla scuola, che rappresenta la principale agenzia educativa. L'istituzione a cui la Costituzione affida la formazione delle nuove generazioni necessita di strumenti per implementare la propria offerta formativa dal suo interno, prima e più che interventi dall'esterno.

Iniziative volte al sostegno dell'attività sportiva agonistica svolte dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado

(art. 1, commi da 254-260)

Si istituisce il "Programma studente-atleta", realizzato dalle istituzioni scolastiche al fine di permettere agli studenti-atleti, individuati sulla base dei requisiti stabiliti dal ministero dell'Istruzione e del Merito, in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e salute Spa, ed iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di conciliare l'impegno agonistico con quello scolastico. Reca la disciplina di dettaglio delle modalità di strutturazione del programma. Riconosce allo studente membro del Programma studente-atleta e di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell'Ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale», il diritto a ricevere una borsa di studio, erogata da Sport e salute S.p.A. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, la cui copertura è posta a valere sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Commento

Condivisibile il sostegno agli studenti atleti, si rileva complessivamente l'insufficiente investimento in strutture scolastiche e in tempo scuola riservati all'implementazione dell'attività sportiva per tutte e tutti.

Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti

(art. 1, commi da 345 a 347)

Si istituisce il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico alle studentesse e agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli stessi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

Commento

Le risorse previste sono del tutto insufficienti per garantire reale efficacia all'intervento dello psicologo scolastico. Risulta opportuna la scelta di istituire i servizi dedicati al supporto psicologico, inquadrati nel SSN, ma a condizione che questo operi in stretta connessione con i consigli di classe e i colleghi docenti, piuttosto che con USR o Dirigenti scolastici. Si teme, infatti, la difficoltà di costruire attività sinergiche tra gli interventi dello specialista esterno e la programmazione degli organi collegiali.

Reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito

(art. 1, commi 568 e 569)

Si autorizza il ministero dell'Istruzione e del Merito a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, da destinarsi agli Uffici scolastici regionali. Agli oneri derivanti, pari a 1.860.208 per l'anno 2025 e a 4.980.622 annui a decorrere dal 2026, si provvede quanto a euro 1.860.208 per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge

n. 126 del 2019, quanto a euro 4.832.194 per l'anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, e quanto a euro 3.148.419 a decorrere dall'anno 2028, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997. Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione e del merito: 2026: - 4.980.622 2027: - 148.428 euro.

Commento

Positiva l'assunzione di funzionari per rafforzare le dotazioni organiche degli uffici scolastici territoriali. Discutibile il fatto che si utilizzino risorse destinate alla scuola.

Contributo in favore delle scuole paritarie

(art. 1 commi 570 e 571)

Si prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 del contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Commento

Si conferma la volontà del governo Meloni e del Ministro Valditara di sostenere il sistema scolastico paritario senza prima provvedere al funzionamento delle scuole dello stato, che vengono lasciate, per quanto riguarda il sostegno agli alunni con disabilità, nella peggiore condizione di precarietà e nella grave carenza di docenti specializzati.

Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

(art. 1, commi 575 e 576)

Si incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di realizzare le iniziative previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM). Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Commento

Il provvedimento risulta del tutto insufficiente rispetto alla necessità di investire sul tema delle pari opportunità creando reali condizioni di accesso alle materie STEM. Si tratta di realizzare iniziative previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), ovvero di attività spot con parziale, volontaria e localizzata implementazione delle ore di lezione, in qualche caso finalizzata al potenziamento personalizzato delle studentesse e degli studenti già orientati allo studio delle discipline STEM. Occorrerebbe un più generale investimento relativo alle aree scientifiche con implementazione del tempo scuola e delle attività laboratoriali per tutte e tutti, a partire dalla restituzione dell'organico tagliato nella secondaria di secondo grado dai provvedimenti Gelmini.

Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva

(art. 1 comma 578)

Si incrementa di 500.000 euro per l'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva. Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Commento

Per quanto poco più che simbolico, lo stanziamento di 500mila euro per interventi formativi e corsi di formazione sulle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva era stato valutato positivamente anche in considerazione del fatto che l'Italia, nonostante evidenti problemi con la violenza maschile contro le donne, resta ormai uno dei pochi Paesi europei a non prevedere come attività curricolare l'educazione sessuale ed affettiva. È necessario che per l'attuazione degli interventi venga sempre riconosciuta alle scuole la funzione progettuale.

Consideriamo invece una forzatura grave e culturalmente sbagliata che tali somme, con un ordine del giorno votato in Assemblea, siano state dirottate verso corsi di formazione destinati ai docenti riguardo alle tematiche della fertilità maschile e femminile, con particolare riferimento all'ambito della prevenzione dell'infertilità.

Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

(art. 1 commi 579-582)

Istituito presso il ministero dell'Università e della Ricerca un fondo di 150 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per cofinanziare le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC), al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR. Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione:

- e) affidabilità;
- e) impatto economico e sostenibilità;
- e) impatto sulla società;
- e) impatto sulle policy;
- e) building capacity.

Con decreto del ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti gli altri ministri interessati, da adottare entro novanta giorni, vengono specificati gli indicatori chiave di prestazione e le modalità delle attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli stessi e di rendicontazione delle spese sostenute.

Entro il 30 giugno di ogni anno, sono individuati annualmente i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti e ammessi al riparto delle risorse.

Commento

Il cofinanziamento di 150 mln di euro per il 2027 e 2028 per i centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, rende evidente l'incapacità di sopravvivere e svilupparsi autonomamente delle strutture create e sino ad oggi finanziate dal PNRR, come avevamo previsto sin dalla loro nascita. La scelta del PNRR di concentrarsi per larga parte sullo sviluppo di nuove strutture di ricerca, senza intervenire sui limiti e sugli squilibri di sistema, per di più con una prospettiva di breve periodo (misurata sui parametri e sui tempi della ricerca) era inevitabilmente destinata a disperdere le energie e le risorse accumulate, a partire dalle migliaia di giovani ricercatori assunti unicamente con contratti precari e senza prospettive di stabilizzazione (come, invece, poteva esser fatto dedicandovi apposite risorse del Piano Nazionale Complementare). Questo intervento straordinario, in ogni caso, non risolve il problema: per la sua esiguità, a fronte della rete di centri, laboratori e strutture finanziati con diversi miliardi di euro in questi anni; per il suo corto respiro (due anni), in ogni caso insufficiente a consolidare e soprattutto a dare prospettive a queste realtà; per la generalità e la vaghezza degli indicatori chiave su cui sarà basata l'individuazione e la distribuzione delle risorse tramite Decreti Ministeriali, con il rischio di alimentare nei prossimi anni incertezze e negoziati sulla gestione di questa linea di finanziamento e di sue successive proroghe, molto probabili se non certe, per non disperdere le attività messe in opera.

Misure in materia di università e ricerca

(art. 1, commi 591)

Al Consiglio nazionale delle ricerche vengono attribuiti 9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Commento

Un importante risultato ottenuto grazie alla mobilitazione in atto al CNR, supportata dalla nostra organizzazione, anche se le risorse messe a disposizione, frutto dell'impegno delle sole forze di opposizione, non sono adeguate al raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione dei precari aventi i requisiti. Questo tema, aldilà della specifica situazione del CNR, è di grande importanza, considerato anche che il numero dei ricercatori nel nostro Paese è molto basso se raffrontato al contesto internazionale. Inoltre, la precarizzazione del lavoro di ricerca è arrivata a toccare soglie molto alte sia in termini di ampiezza che di stagnazione del fenomeno. Un piano straordinario di stabilizzazione e reclutamento per ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca non è più rinviabile.

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese del ministero dell'Università e della Ricerca

(art. 1, comma 870, da rivedere)

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, vengono previste riduzioni di spesa per il ministero dell'Università e Ricerca.

Commento

Si conferma e si incrementa il progressivo definanziamento deciso dal governo riguardo al settore dell'università e della ricerca. Le riduzioni di spesa previste per il ministero, con tutta probabilità, si riverteranno di nuovo sullo stanziamento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e presumibilmente anche sul Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca (FOE), mettendo a rischio la tenuta del sistema nazionale dell'alta formazione.

Turn over università ed enti di ricerca

(art. 1, commi 825 e 826)

Per i ricercatori universitari il blocco del turn over nella misura del 75 per cento è fissato a partire dall'anno 2026, mentre rimane fissata al 100 per cento la facoltà assunzionale per l'anno 2025. Inoltre, per l'anno 2026 e non più per l'anno 2025 gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente

Commento

La deroga di un anno al blocco delle assunzioni nelle università non risolve il grave sottodimensionamento del personale delle Università e degli Enti di ricerca (mancano 40.000 docenti per avere il rapporto docenti/studenti nella media dei Paesi UE e sono circa 30.000 i lavoratori precari della ricerca fra Università e EPR).

È di cruciale importanza la possibilità di assumere giovani professionalità, anche per contrastare la "fuga di cervelli" e per rendere strutturali le ricerche avviate con i progetti finanziati dal PNRR.

Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

(art. 1 comma 577)

Al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento e degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dal 2025, le risorse destinate al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle Istituzioni AFAM sono incrementate di 500.000 euro annui.

Commento

Si tratta di una disposizione sicuramente positiva che prosegue nel solco della progressiva implementazione anche nell'AFAM dei servizi per gli studenti e le studentesse in particolari situazioni personali, aspetto che era stato per decenni totalmente ignorato dal legislatore.

Tuttavia, essa si inserisce in un provvedimento che prevede, dopo alcuni anni di significativi investimenti, pesanti tagli delle risorse relative all'edilizia (- 43,67 milioni di euro nel triennio 2025 - 2027), al funzionamento amministrativo (- 5,25 milioni di euro nel triennio) e al budget assunzionale (- 3,114 milioni di euro a decorrere dal 2025). Una scelta totalmente insensata alla luce del forte e stabile incremento degli studenti iscritti ai corsi erogati da queste istituzioni.

CULTURA

Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico

(art. 1 comma 594)

L'implementazione di 2 milioni di euro per il fondo di valorizzazione doveva essere inserita nel mille proroghe del 2024, non se ne è vista traccia e ora è spostata nel documento di programmazione del 2025 e, di fatto, ha impedito lo stanziamento necessario per le attività di aperture dei siti culturali.

Manca lo stanziamento di 9 milioni di euro necessari alla proroga dei contratti a tempo determinato PNRR (circa 350) delle regioni del Mezzogiorno che scadranno a febbraio 2025.

Non sono stati stanziati i fondi per la proroga degli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, scaduti il 31 dicembre e che riguardano circa 400 lavoratrici e lavoratori.

In Italia il settore culturale è tra quelli che hanno subito più tagli negli ultimi anni, solo negli ultimi tre sono state tagliate importanti risorse e questa legge di bilancio non solo non inverte la rotta ma peggiora la situazione. L'Italia, considerando il grande patrimonio artistico, culturale e paesaggistico che possiede potrebbe fare della cultura un volano per lo sviluppo ed invece il nostro Paese è tra quelli in Europa che hanno investito meno nella cultura. Questo lo si può riscontrare in tutti i campi: nel mondo dello spettacolo, nel restauro del patrimonio archeologico ed artistico, nel sistema musicale, negli archivi, nel sistema delle biblioteche. Servirebbe un grande piano per la cultura, che possa rilanciare il settore e dare la giusta dignità ad un tema nel quale da troppo tempo ormai si disinveste.

POLITICHE DI GENERE

La Legge di Bilancio 2025 rappresenta l'ennesima occasione mancata per avviare un vero cambiamento strutturale e duraturo a supporto delle donne, sia nel mercato del lavoro che nelle politiche di welfare le donne più vulnerabili.

Riteniamo che l'occupazione femminile richieda politiche strutturali di lungo periodo, non incentivi deboli ed episodici che lasciano ai margini e distanti dal mercato del lavoro.

Si conferma, inoltre, come l'occupazione femminile stabile e di qualità non sia una priorità per il Governo. Questo approccio rinuncia a un allineamento alle direttive europee, che indicano l'inclusione femminile come cardine per lo sviluppo economico e sociale. Nonostante il parziale ripristino delle clausole di condizionalità nei progetti del PNRR, l'assenza di misure integrate e di lungo respiro lascia intendere una mancanza di visione per una società inclusiva e un'economia sostenibile. Pur accogliendo positivamente l'estensione al secondo mese di congedo parentale retribuito all'80%, resta evidente la mancanza di strumenti incentivanti per i padri. È indispensabile prevedere formule innovative, come il calcolo dell'indennità su base familiare, per rendere la misura più accessibile a entrambi i genitori e promuovere una maggiore equità nella gestione delle responsabilità familiari e incrementare il numero dei giorni di congedo di paternità obbligatorio, sino ad arrivare a renderlo paritario.

Sulle politiche di genere, l'unica novità approvata nell'iter della Legge di Bilancio 2025 è rappresentata dall'aumento di 1 milione di euro annui per il reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza (comma 222). La misura, pur necessaria e utile, risulta del tutto insufficiente se non accompagnata da un piano organico di intervento sui territori, che possa garantire percorsi di autonomia e inserimento lavorativo stabili per le donne vittime di violenza.

Questa modifica, benché apprezzabile, non colma le gravi lacune delle politiche di genere presenti nella Legge di Bilancio 2025, che abbiamo già avuto modo di criticare nella prima stesura approvata alla Camera. Rimangono assenti interventi integrati e strutturali capaci di affrontare le disuguaglianze di genere e garantire un reale sostegno alle donne, in particolare quelle più vulnerabili e distanti dal mercato del lavoro.

La mancanza di un approccio strategico conferma ancora una volta che il Governo non considera l'uguaglianza di genere una priorità, nonostante le chiare indicazioni europee che individuano l'inclusione femminile come elemento chiave per lo sviluppo economico e sociale.

POLITICHE GIOVANILI

L'assenza di misure significative a favore dei giovani nell'attuale Legge di Bilancio rappresenta una grave mancanza, che dimostra la miopia politica su temi cruciali per il futuro del Paese. Basti pensare che la parola "giovani" nei 144 articoli è presente solo 4 volte. In un contesto in cui l'Italia presenta tassi di disoccupazione giovanile tra i più alti d'Europa e una crescente emigrazione di giovani lavoratori, il Governo ha scelto di non investire in modo adeguato su chi dovrebbe rappresentare la linfa vitale per la nostra crescita economica e sociale. È significativo che ci si riferisca ai giovani quasi esclusivamente in relazione al problema delle dipendenze, come se questa generazione fosse un problema da risolvere, piuttosto che una risorsa da valorizzare.

Intanto più di 100.000 giovani continuano a emigrare ogni anno.

L'attuale Legge di Bilancio lascia scoperti i giovani sia dal punto di vista lavorativo che da quello formativo e abitativo, ignorando la necessità di misure strutturali per incentivare la stabilità e l'autonomia. Questo non fa altro che aumentare l'instabilità di una generazione già penalizzata da anni di precarietà, stipendi poveri e opportunità limitate.

Le norme sul finanziamento di presidi di supporto psicologico nelle scuole rappresentano un primo, timido passo verso il riconoscimento dell'importanza del benessere psicologico degli studenti, ma restano largamente insufficienti. Lo stanziamento di soli 10 milioni di euro è del tutto inadeguato rispetto alle necessità reali e alle richieste degli studenti, che indicano in almeno 200 milioni la cifra necessaria per un intervento strutturale e inclusivo, esteso anche all'Università. Questo provvedimento appare come una risposta parziale e tardiva a un problema ampiamente trascurato dal Governo, che continua a ignorare le nuove generazioni, tagliando fondi essenziali per scuola, università e politiche giovanili. Sarebbe necessario un piano organico e strutturato che affronti con decisione i bisogni complessi delle nuove generazioni, come creare opportunità di lavoro dignitoso e stabile, rafforzare l'istruzione pubblica, colmare il divario infrastrutturale nel Mezzogiorno e contrastare seriamente l'emigrazione giovanile. Di fronte a un'emergenza che minaccia il futuro del Paese, servono interventi ambiziosi e responsabili, non misure occasionali e inadeguate, prive di una chiara visione strategica.

In sintesi, la Legge di Bilancio 2025 riflette una visione limitata e di breve termine, che sacrifica il futuro delle nuove generazioni per esigenze immediate. Questo tipo di scelte non solo mette a rischio il benessere dei giovani italiani, ma condanna il Paese a un futuro di crescita debole e scarsa competitività a livello internazionale.

INVESTIMENTI, INFRASTRUTTURE E GRANDI EVENTI

Premessa

Il Governo continua a non comprendere che è indispensabile attivare politiche industriali guidate dal pubblico e dalle imprese pubbliche per governare le transizioni ambientali e digitali. Invece, si continua a tagliare sulle aziende strategiche, vedi RAI, e a utilizzare incentivi a pioggia, spesso più legati a "marchette" da basso profilo e i cui risultati non modificano lo stato dell'arte. Il taglio del fondo Automotive è il segnale di quanto il Governo sia lontano dalle necessità del sistema manifatturiero italiano.

Finanziamento di infrastrutture di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(art. 1 commi da 528 a 540)

I commi intervengono su una molteplicità di infrastrutture di competenza del MIT.

Innanzitutto, si interviene sul Ponte sullo Stretto di Messina.

Il **comma 528** prevede, da un lato, una riduzione delle risorse a carico del bilancio dello Stato pari a 2,360 miliardi di euro e, dall'altro, un incremento delle risorse prelevate dal Fondo Sviluppo e Coesione di competenza delle amministrazioni centrali, di ulteriori 3,882 miliardi di euro. L'effetto finale è un incremento di risorse pari a 1,532 miliardi di euro raggiungendo la cifra complessiva di 13,152 miliardi di euro (in precedenza 11,63 miliardi di euro), come esemplificato nella seguente tabella (in milioni di euro):

Bilancio dello Stato		Risorse FSC		Totale complessivo
Aut. spesa vigente	Variazione prevista dal comma 528 lettera a)	Aut. spesa vigente	Variazione prevista dal comma 528 lettera b)	
9.312	-2.360	2.318	3.882	13.152

Con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono:

- assegnate le "nuove" risorse FSC,
- stabilite le rispettive annualità, in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario,
- definite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse.

Alle suddette risorse si aggiungono ulteriori 500 milioni di euro per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del ponte (comma 528 lettera c) capoverso 273-ter).

Restano confermati:

- il taglio di 1,6 miliardi di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 attribuite programmaticamente alla Regione Calabria (- 300 milioni di euro) e alla Regione Siciliana (- 1,3 miliardi di euro), secondo le modalità definite negli specifici Accordi di coesione,
- l'apporto di 370 milioni di euro al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF.

In maniera simile la legge di bilancio interviene sulla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica. Il **comma 529** prevede, da un lato, una riduzione delle risorse a carico del bilancio dello Stato pari a 850 milioni di euro e, dall'altro, l'utilizzo di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di competenza delle amministrazioni centrali, pari a 1.120,05 milioni di euro. L'effetto finale è un incremento di risorse pari a 270,05 milioni di euro raggiungendo la cifra complessiva di 3.270,05 milioni di euro (in precedenza 3.000 milioni di euro) come esemplificato nella seguente tabella (in milioni di euro):

Bilancio dello Stato		Risorse FSC	Totale complessivo
Aut. spesa vigente	Variazione prevista dal comma 529	Variazione prevista dal comma 529	
3.000	-850	1.120,05	3.270,05

Le riduzioni di risorse a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 528 e 529 pari a 3.210 milioni di euro sono utilizzate per i seguenti interventi infrastrutturali:

Intervento	Risorse
Opere connesse al Ponte sullo Stretto di Messina, (comma 528 lettera c), capoverso 273-ter)	500
Finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari del PNRR di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (comma 530)	1.096
Finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo alla Diga di Campolattaro (BN) (comma 531)	36
Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con conseguente estensione dell'operatività delle disposizioni che disciplinano l'accesso al Fondo da parte dei soggetti beneficiari (comma 532)	300
Finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (comma 533)	708
Finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia (comma 403)	560
TOTALE	3.200

Riguardo al comma 533, l'autorizzazione di spesa pari a 708 milioni, di cui 120 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 428 milioni per il 2030, prevede interventi necessari a mitigare i danni della siccità e promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

A tal proposito riteniamo assurdo che per la realizzazione di interventi che sono, per definizione della stessa norma che ha istituito il piano, necessari e urgenti si preveda l'autorizzazione di spesa solo a decorrere dal 2028. Gli effetti della siccità devono essere certamente contrastati anche con interventi di adattamento, ma non saranno sufficienti se contemporaneamente non verranno adottati anche ambiziosi interventi di mitigazione del cambiamento climatico per la riduzione delle emissioni a partire dalla riduzione dell'utilizzo delle fonti fossili in linea con i target europei e con l'obiettivo di 1,5°C, cosa che questo governo non sta facendo.

I **commi 534-537** prevedono il finanziamento dei seguenti interventi (in milioni di euro):

Intervento	Risorse
Contratto di programma RFI parte investimenti	1.158
Finanziamento degli interventi relativi al nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione - sezione internazionale	1.000
Contratto di programma RFI - parte servizi da destinare alla manutenzione straordinaria della rete	1.334
Contratto di programma ANAS	2.022
TOTALE	5.514

La copertura degli interventi pari a 5.514 milioni di euro per il periodo 2027-2036 è assicurata mediante l'utilizzo totale delle risorse del *Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese* (art. 1 comma 875) attribuite al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno delle autorizzazioni di spesa sopra indicate, i **commi da 538 a 540** prevedono una serie di tagli di altri interventi di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questa tabella la sintesi di questi ulteriori tagli (in milioni di euro):

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totale
Fondo per la strategia di mobilità sostenibile (articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)	114,8								114,8
Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane (articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)		170	180		70	70,3	102	50	642,3
Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)	275	93,5	202,1		98,5	79			748,1
TOTALE	389,8	263,5	382,1	0	168,5	149,3	102	50	1505,2

Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025

(art. 1 commi 496 e 497)

Il comma 1 lett. b è relativo al finanziamento che, una volta acquisito da Roma Capitale, dovrebbe andare a sostenere i progetti degli "eventi minori" del settore cultura di Roma Capitale. Questi stanziamenti al momento, secondo una stima approssimativa, non saranno sufficienti a coprire il costo degli eventi e del personale turistico e culturale impiegato nell'Azienda Zetema, che ha in diretta gestione la loro organizzazione.

Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico

(art. 1 comma 508)

Ulteriori 110 milioni di euro destinati alle imprese del settore turistico, senza alcuna condizionalità legata alla crescita di occupazione stabile e di qualità nel settore, al rispetto di norme e CCNL e al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, che purtroppo caratterizzano l'occupazione in questo ambito.

Convenzione con la Società ANAS Spa

(art. 1 comma 521)

La norma autorizza la sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra MIT e ANAS, da approvare con decreto ministeriale, adottato di concerto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre stabilito che, in occasione della sottoscrizione della nuova convenzione, la durata della concessione relativa è adeguata al termine massimo di 50 anni

La Convenzione di concessione tra MIT e ANAS è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2002 e che in precedenza il termine era pari a 30 anni.

L'efficacia delle disposizioni sopra citate è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea.

MISURE RELATIVE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica

(art. 1 commi da 50 a 53)

I commi da 50 a 53 prevedono che, con decreto del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, siano stabiliti i termini e le modalità di presentazione di piani straordinari di investimento pluriennale da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, e per fare interventi urgenti per il rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture anche contro i rischi di attacchi informatici e cibernetici. I piani dovranno prevedere interventi per l'adattamento agli eventi climatici estremi, l'aumento della capacità di integrare la generazione distribuita da fonti rinnovabili, il potenziamento delle infrastrutture di rete per adeguarsi all'aumento dei consumi, sistemi di monitoraggio. Il decreto definirà anche i termini per l'approvazione dei piani di investimento che ARERA computerà nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica. L'approvazione dei piani comporta la rimodulazione delle concessioni, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai piani. Le eventuali maggiori entrate derivanti da queste disposizioni saranno destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

Commento

Si tratta di disposizioni positive, ma sarebbe necessario una pianificazione e un maggior coordinamento di politica energetica da parte dello Stato in termini di fabbisogno di energia, dislocazione degli impianti, capacità di rete, interconnessioni, sistemi di accumulo, ecc. per rispondere davvero in modo efficace e ambizioso alle esigenze di transizione e sicurezza energetica e riduzione dei costi.

Ecobonus e riqualificazione edilizia

(art. 1 comma 55)

Rispetto alla versione iniziale, sono escluse le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili dalle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Commento

Si tratta di una disposizione positiva.

Istituzione del fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA SPA in aiuti di Stato

(art. 1 commi da 201 a 205)

I commi da 201 a 205 prevedono l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2026-2027, a sostegno delle piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti dell'ILVA. Attraverso il fondo verranno erogati contributi a fondo perduto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Commento

Positivo il fondo per sostenere le imprese dell'indotto, ma per garantire il futuro della produzione a Taranto è necessario investire per accelerare la decarbonizzazione dell'ILVA. Si aspetta la pubblicazione dell'apposito decreto per valutare la tutela dei dipendenti oltre che delle imprese dell'indotto.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

(art. 1 commi da 427 a 429)

I commi da 427 a 429 introducono modifiche all'articolo 38 del decreto-legge 19/2024 convertito nella legge 56/2024 che disciplina il fondo "Transizione 5.0" della Missione 7 del REPowerEU. Fra le modifiche anche la possibilità di poter riconoscere il credito d'imposta alle società di servizi energetici (ESCo), la possibilità di cumulare il credito d'imposta con il credito per investimenti nelle ZES e con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Commento

Le modifiche introdotte non superano le critiche che avevamo già avanzato alle disposizioni dell'articolo 38 che, per come scritto, rischia di finanziare tanti piccoli progetti, ottenendo scarsi risultati in termini di innovazione, autoproduzione dalle fonti rinnovabili, riduzione dei consumi energetici e creazione di nuova e buona occupazione. Ricordiamo per esempio che possono accedere al credito d'imposta anche progetti di imprese intesi a ridurre solo del 3% i consumi energetici. Confermiamo la necessità di definire politiche di giusta transizione, da definire con la contrattazione con le parti sociali e un percorso partecipativo, politiche industriali, fiscali e ricerca e sviluppo tecnologico per la transizione ecologica; di adeguare le risorse pubbliche per il sostegno alla transizione, a partire da una riforma fiscale in senso ambientale e l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi; vanno sostenuti i progetti che mirano ad ottenere il miglior risultato possibile in termini di decarbonizzazione e autoproduzione da fonti rinnovabili, le innovazioni più performanti, l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'elettificazione del calore industriale a bassa temperatura, ecc. Gli incentivi inoltre devono essere sottoposti a condizionalità sociali e dare priorità alle imprese in difficoltà economica e piccole e medie imprese che da sole non riuscirebbero a fare gli investimenti necessari per la doppia transizione.

Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia

(art. 1 commi da 492-495)

I commi da 492 a 495 modificano le disposizioni relative al progetto di risanamento e riconversione delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia. Con le modifiche introdotte, il comitato di coordinamento, previsto dall'art. 24 bis del decreto 50/2022, potrà operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei due territori e potrà elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un accordo di programma. In caso di accordo di programma, per lo sviluppo delle singole aree, l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, viene prevista la nomina di un Commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026, con un compenso annuo pari ad 80.000 euro.

Commento

La transizione energetica dei due territori, con l'obiettivo previsto dallo stesso articolo 24bis di accelerare la produzione di energia da fonti rinnovabili, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno ai programmi di investimento e sviluppo imprenditoriali, è in grave ritardo. Il governo deve riconvocare al più presto le parti sociali. La giusta transizione dei due territori si può ottenere solo con la piena partecipazione e il coinvolgimento attivo di parti sociali, comunità, enti locali per garantire il futuro economico e industriale e l'occupazione. Il comitato di coordinamento, che dovrebbe però essere allargato anche alla società civile organizzata, è una risposta positiva dal punto di vista democratico. Ci preoccupa, invece, la previsione della nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 115/2022 che si riferisce alle aree di interesse strategico nazionale, per le quali l'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Piuttosto che pensare alla nomina dei commissari per farli operare in condizioni di eccezionalità, si pensi ad accelerare la definizione dei progetti di risanamento e riconversione in modo condiviso e democratico. Infine, qualora per la realizzazione dei progetti, approvati in un percorso partecipato, si rendesse necessaria la nomina di un commissario questo non potrebbe essere altri che i sindaci dei due territori, democraticamente eletti.

Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili

(art. 1 commi da 513 a 519)

I commi da 513 a 519 inseriscono disposizioni finalizzate a raggiungere gli obiettivi del capitolo REPowerEU del PNRR, in relazione allo Strumento finanziario dedicato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili, con un miglioramento non inferiore al 30%. Le risorse, pari a 1.381 milioni di euro, permetteranno di utilizzare una quota pari al 65% a fondo perduto, lasciando il restante 35% come investimento privato, con garanzia Sace e Cdp come partner finanziari. Viene confermata la necessità di rispettare il principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (DNSH) e quindi, per esempio, la non ammissibilità alle agevolazioni di attività direttamente connesse ai combustibili fossili. Un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni, stabilirà le regole per l'attuazione della misura, tipologie di investimenti ammissibili, interventi agevolabili, destinatari, etc.

Commento

La misura era già contenuta nel PNRR, all'interno della Missione 7, Investimento 17, con l'obiettivo di alleviare la povertà energetica, incentivando investimenti privati e migliorando l'accesso ai finanziamenti. Avevamo giudicato positivamente gli obiettivi di questo investimento, anche se le risorse andrebbero incrementate. Riteniamo però che l'adozione del decreto interministeriale debba essere preceduta da un percorso di confronto e partecipazione democratica, a partire dalle parti sociali, anche in relazione alla prossima emanazione del Piano sociale per il clima, per individuare il fabbisogno complessivo, le risorse, le modalità di erogazione, la qualità e l'ambizione degli interventi, le condizionalità sociali, il monitoraggio, ecc.

Disposizioni per l'autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili interconnessi all'infrastruttura ferroviaria

(art. 1 comma 525)

Il comma 525 prevede che si applichino anche agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria le disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie dell'articolo 53-bis del decreto-legge 77/2021 finalizzate a ridurre i tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC.

Commento

Positivo ritenere queste opere di pubblica utilità, con procedura autorizzativa semplificata e soggetta a vincolo di esproprio, ma devono comunque essere previsti processi partecipativi per coinvolgere parti sociali e comunità interessate.

Rinnovo del parco degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale

(art. 1 comma 526)

Il comma 526 prevede la possibilità di utilizzare una quota, non superiore al 25%, delle risorse assegnate alle regioni e alle città metropolitane per il rinnovo del parco degli autobus del TPL per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, anche per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente.

Commento

Non condividiamo la possibilità di utilizzare risorse pubbliche da investire nel potenziamento della mobilità pubblica collettiva con alimentazioni ancora legate alle fonti fossili. La domanda pubblica di mobilità su gomma deve essere elettrica per ridurre al massimo le emissioni climalteranti e orientare la transizione ecologica del settore.

Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di periodi dell'attività venatoria

(art. 1 comma 551)

Con il comma 551 vengono apportate modifiche all'articolo 18 della legge 157/1992. In particolare, viene modificato il termine di impugnazione dei calendari venatori regionali che viene limitato ai trenta giorni successivi alla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione, rendendo più difficile fare ricorso al TAR. Inoltre, prevede che il parere scientifico dell'ISPRA, ente di ricerca indipendente, sia affiancato a quello del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale che dipende dal ministero dell'Agricoltura e quindi sottoposto a un indirizzo politico.

Commento

Non condividiamo questo comma perché, dopo l'approvazione sarà più difficile intervenire qualora i piani venatori regionali, in cui sono definiti tempi, luoghi e modalità di svolgimento della caccia, mettano a rischio la tutela della fauna selvatica violando l'articolo 9 della Costituzione, che afferma l'impegno della Repubblica nella tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Ammodernamento del sistema idrico del Peschiera e infrastrutture idriche. Fondo opere idrauliche. Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d'Aosta

(art. 1 commi da 706 a 709)

I commi da 706 a 709 integrano gli interventi già previsti per la crisi idrica. Fra le altre cose prevede risorse per 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 234/2021 per la progettazione degli interventi di messa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027.

Per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani, assegna alla regione Valle d'Aosta un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Commento

Sono interventi positivi, ma manca una politica coordinata di adattamento al cambiamento climatico e mancano le politiche di mitigazione.

POLITICHE ABITATIVE

Mutui per la prima casa

(art. 1 commi da 114 a 116)

I commi 114, 115 e 116 riguardano misure relative all'acquisto della prima casa.

Il comma 114 incrementa le dotazioni del Fondo per la concessione di garanzie su mutui prima casa (Legge 147/2013) con 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 115 stabilisce che il Fondo è riconosciuto esclusivamente ad alcune categorie precedentemente individuate come prioritarie: giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, giovani di età inferiore ai 36 anni, nuclei familiari che includono tre o più figli con età inferiore a 21 anni.

Il comma 116 estende da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro

Commento

Le agevolazioni per l'acquisto possono in generale essere valutate positivamente. La misura destinata non più prioritariamente, ma esclusivamente ad alcune tipologie familiari con determinate condizioni di reddito, tuttavia, esclude dalla platea dei possibili beneficiari differenti tipologie familiari che presentano le stesse, se non minori, condizioni di reddito.

Fondo morosità incolpevole

(art.1 commi da 117 a 119)

I commi da 117 a 119 rifinanziano il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (Legge 124/2013) con 10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni di euro per il 2026, stabilendo inoltre modalità e tempi per definire i criteri di utilizzo delle risorse. Fermo restando i requisiti già previsti, al momento della presentazione dell'istanza è necessario che permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Commento

Il rifinanziamento del fondo per le morosità è un'urgenza, ma le risorse sono del tutto insufficienti a coprire il fabbisogno imposto dalle crescenti condizioni di precarietà abitativa. Oltre un milione sono le famiglie in povertà assoluta che vivono in affitto e circa 115 mila sono le situazioni immediate di nuovi sfratti e richieste di esecuzione presentate che gli enti locali devono affrontare. La situazione di emergenza rende necessario anche il rifinanziamento del fondo per il sostegno all'affitto previsto dalla Legge 431/98 e senza risorse da due anni, al fine di poter agire preventivamente, circoscrivendo l'entità di nuovi procedimenti di sfratto

Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede

(art. 1 comma 120)

Viene incrementato di 1 milione di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

Commento

L'incremento si aggiunge allo stanziamento già previsto di 5,7 milioni di euro per il 2025, ma non è sufficiente a supportare gli studenti universitari fuorisede in relazione alle spese abitative, che sempre più incidono sul diritto allo studio. Solo per dare una cifra sull'esiguità delle risorse, anche con l'ulteriore stanziamento di 10 milioni avvenuto nel 2024, hanno beneficiato del contributo solo 11 mila studenti in tutta Italia, un numero irrisorio rispetto agli 830.000 fuori sede.

Misure per l'edilizia residenziale pubblica e sociale

(art. 1 commi 401-403)

Si prevede una revisione delle misure finalizzate alla promozione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale per il rilancio delle politiche abitative.

Il comma 401 apporta modifiche all'art. 1, commi 282 e 283, della Legge di Bilancio per il 2024, che aveva previsto la definizione di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di Edilizia Residenziale Pubblica, includendo anche l'edilizia sociale. La nuova finalità verrà perseguita nei limiti delle risorse in essa indicate, e dunque dall'applicazione del c.1 non dovrebbero derivare maggiori oneri.

Il comma 402 introduce un "Piano Casa Italia", da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, finalizzato a definire strategie di medio e lungo termine volte ad una riorganizzazione delle misure per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, in sinergia con gli enti territoriali, attraverso modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti.

Il comma 403 autorizza la spesa di 560 milioni di euro (150 milioni di euro per il 2028, 180 milioni di euro per il 2029 e 230 milioni di euro per il 2030) per il finanziamento delle iniziative del Piano previsto dal comma 402. Sarà un decreto Interministeriale a procedere al riparto delle risorse.

Commento

Un Piano indirizzato all'edilizia pubblica e sociale è una previsione positiva ma le risorse, introdotte durante l'iter parlamentare, sono scarse e procrastinate a partire dal 2028. La misura va inoltre a integrarsi con le previsioni contenute nella legge di Bilancio per il 2024 di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di ERP, inserendo anche il comparto dell'edilizia sociale. Il Fondo dedicato prevedeva una somma esigua, 100 milioni di euro, disponibili nel 2027 e nel 2028 e le linee guida non sono state mai elaborate. È necessario che il nuovo Piano non sia un annuncio, ma che si concretizzi entro i sei mesi previsti, con la definizione dei settori di intervento, prioritariamente l'edilizia residenziale pubblica, e i caratteri legati alle eventuali quote di edilizia residenziale sociale (permanenza nel mercato delle locazioni, operatori, soggetti gestori, requisiti dell'utenza, canoni, etc.).

A tal fine è indispensabile l'apertura di un tavolo di confronto con le parti sociali.

Per approfondimenti vedere allegato 2.

CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione

(art. 1 commi 644-646)

Esigenze connesse alla ricostruzione

(art. 1 commi 649-673)

I commi 644 e 645 prevedono l'istituzione di un fondo per gli interventi di ricostruzione, con una dotazione di 1.500 mln di euro per il 2027 e di 1.300 mln di euro a decorrere dal 2028.

Le misure connesse alla ricostruzione prevedono numerose proroghe di misure già approvate a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, a partire dagli stati di emergenza, e autorizzazioni di spesa per interventi e assistenza alla popolazione.

Inoltre, il **comma 652** deroga per tutto il 2025 le disposizioni per la Regione Lombardia relative all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, per assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, nel limite di 100.000 euro.

In Emilia-Romagna e Lombardia viene prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2025.

In Emilia-Romagna è autorizzata la spesa di 8,6 mln di euro per l'assistenza tecnica e alla popolazione, di 4 mln di euro per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di legge, di 71,8 mln di euro per assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e consentire la progressiva cessazione delle funzioni.

Per le spese del personale degli uffici commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione è autorizzata una spesa di 470.000 euro.

Per Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono prorogate al 31 dicembre 2025 le agevolazioni tariffarie delle utenze e tutte le agevolazioni fiscali previste. Viene prorogato anche il contributo per disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione per l'anno 2025, con una spesa massima di 92 mln di euro e incrementato da 2,5 mln di euro a 3,4 mln di euro la somma per assicurare i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi di ricostruzione da attuare con le risorse del Fondo Complementare al Pnrr.

Per la città di Genova (al Commissario Straordinario) è autorizzata la spesa di 4,5 mln di euro per il 2025 in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa abbia formato domanda di contributo. Un'ulteriore spesa pari a 1.800.000 di euro per il 2025 è autorizzata per esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi.

Per Ischia (al Commissario Straordinario) è autorizzata una spesa di 5.050.000 di euro per il 2025 e un'ulteriore spesa di 2 mln di euro per l'assistenza alla popolazione. È riconosciuto un contributo ai titolari delle attività economiche che abbiano subito danni con riduzione del fatturato pari al 20% rispetto a quanto dichiarato nel triennio precedente, con autorizzazione di spesa massima di 10 milioni di euro per il 2025. Per le forniture è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.

Per i territori interessati da eventi sismici nei Comuni della provincia di Catania nel 2018 è riconosciuto, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, un contributo per il disagio abitativo in favore dei nuclei familiari per l'autonoma sistemazione la cui abitazione principale sia stata distrutta o danneggiata in tutto o in parte. Le modalità di erogazione saranno determinate dal Commissario Straordinario. A questo scopo viene autorizzata la spesa di 1,7 mln di euro per l'anno 2025.

Nelle zone colpite da alluvione nel maggio 2023 (Toscana, Marche, Emilia-Romagna), per accelerare i processi di ricostruzione sono messi a disposizione del Commissario Straordinario ulteriori 12,5 mln di euro per l'anno 2025.

Commento

Le proroghe degli stati di emergenza e delle conseguenti misure si rendono necessarie per garantire la prosecuzione di processi di ricostruzione. Ricostruzioni che procedono spesso molto a rilento. Su questa partita manca, il più delle volte, una programmazione realistica dei tempi e, a volte, la determinazione di linee di intervento necessarie con fondi adeguati.

Da ultimo per l'Emilia-Romagna, che ha visto il susseguirsi di più eventi calamitosi nel 2023 e nel 2024, non si prevede alcun intervento economico specifico. In particolare, per gli eventi del

maggio 2023, è necessario il finanziamento in legge di bilancio del "Piano stralcio" del Piano speciale per la ricostruzione in corso di definizione (850 mln di euro), che individua i primi interventi di urgenza per la messa in sicurezza e la ricostruzione del territorio. Per gli eventi di settembre e ottobre 2024, si rendono urgenti adeguati stanziamenti economici per la gestione dell'emergenza, il primo sostegno alla popolazione, il risarcimento dei danni e la ricostruzione pubblica e privata. A tal fine, sarebbe necessaria la riunificazione di tutti gli stati di emergenza dichiarati (maggio 2023, settembre 2024, ottobre 2024) in un'unica struttura commissariale per la ricostruzione.

Le differenti gestioni commissariali mostrano in generale la necessità di un coordinamento centrale per limitare un sistema di politiche separate. È importante anche che i flussi finanziari e le relative rendicontazioni abbiano adeguata pubblicità, rafforzando tutte le disposizioni in materia di trasparenza, per favorire il monitoraggio e la verifica dello stato di avanzamento degli interventi, anche al fine di migliorare l'azione amministrativa.

Diventa inoltre sempre più urgente un quadro normativo uniforme e definito, orientato alla creazione di un modello unico per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi disastrosi, per garantire tempestività degli interventi e diritti codificati per lavoratori, cittadini e mondo produttivo negli stati di eccezionalità, superando alcune criticità del disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento.

Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023

(art. 1 commi 647 e 648)

I commi 647 e 648 autorizzano l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a concedere garanzie per l'accesso al credito da parte delle imprese colpite direttamente o indirettamente dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente.

Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009

(art. 1 commi 674 - 676)

I commi da 674 a 676 istituiscono un Fondo nello stato di previsione del ministero della Cultura, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per consentire interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 in relazione alle chiese fuori cratere (delibera CIPE 77/2015), per le quali i progetti esecutivi risultino affidati alla data di entrata in vigore della legge e in relazione a essi siano subentrate criticità che determinino un incremento dei costi. Un decreto Interministeriale, da adottare entro trenta giorni, definirà criteri di determinazione, modalità di assegnazione e procedure di erogazione.

Sisma Marche e Umbria 2022-2023

(art. 1 commi 677 - 679)

I commi da 677 a 679 riguardano gli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Vengono stanziati 5 milioni di euro per il 2025 e 7 milioni di euro per il 2026 per le attività di progettazione. Si esentano dal pagamento dell'IMU per il 2025 i fabbricati ad uso abitativo. Un decreto del ministro dell'Interno, entro il 30 aprile 2025, stabilirà i criteri per il ristoro del minore gettito, rispettivamente nel limite di 110.000 euro per il 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per il 2025 per la regione Marche.

Iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL

(art. 1 comma 681)

Il comma 681 abroga il comma 677 della Legge 205/2017 che prevedeva la destinazione di fondi INAIL (50 milioni) per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative nelle aree interne e prevede che per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale (Legge 190/2014) i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono a carico

dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Calamità nell'Isola di Ischia (sisma 2017)

(art. 1 comma 682)

La norma disciplina l'assegnazione del contributo per all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza dichiarato nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi nell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Eventi sismici del 2018 a Catania e Campobasso

(art. 1 comma 689)

Il comma 689 proroga al 31 dicembre 2025 la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici dal 16 agosto 2018 e della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, autorizzando la spesa di 2,82 milioni di euro.

Contributo per gli interventi conseguenti all'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei

(art. 1 comma 694)

Il comma 694 autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato residenziale, non oggetto dei contributi già in vigore, ubicato nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Campi Flegrei), attraverso interventi di riqualificazione sismica di abitazioni principali a maggior rischio secondo le analisi di vulnerabilità. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo, nel limite massimo del **50% del costo** ritenuto ammissibile, anche nel caso di interventi relativi a **edifici con più unità immobiliari** a talune condizioni. Entro 90 giorni dovrà essere adottato un decreto per definire criteri e modalità per l'accesso alle agevolazioni.

Crisi idrica

(art. 1 comma 706)

L'articolo integra l'articolo 58, comma 1, della legge 221/2015 che istituisce un fondo di garanzia per gli interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, comprese le reti di fognatura e depurazione, e per garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni europee. La priorità va agli interventi già pianificati ed immediatamente cantierabili, che sono individuati con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ma, con le modifiche introdotte, una quota del Fondo fino a 144 mln per il 2025 può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, individuato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

ENTI TERRITORIALI

Finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 1 comma 730)

Commento

Alla grave crisi del Trasporto Pubblico Locale – che coinvolge tutte le aree del Paese, dai medi centri urbani alle grandi città, e in modo particolare le aree interne e le periferie – la Manovra di Bilancio risponde con l'assenza di risorse adeguate e la mancanza di politiche di programmazione. In particolare, manca un piano nazionale per la mobilità sostenibile che affronti complessivamente il tema della transizione ecologica nel settore della mobilità e nei trasporti. Questo si traduce in un modello di mobilità sempre più incapace di intercettare le necessità della cittadinanza, considerando i tassi di inquinamento e l'uso del mezzo privato. In coerenza con gli impegni di transizione energetica inseriti nel Pniec, è necessario investire in questo settore per consentire la riduzione del traffico privato e ridurre le emissioni di CO2. Le esperienze europee dimostrano che un Trasporto Pubblico efficiente e diffuso è fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone, accorciando i tempi di spostamento e liberando spazi urbani per tutti. Il Fondo nazionale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, viene incrementato di 120 mln di euro per l'anno 2025, ma questo incremento, oltre a non consentire gli investimenti di cui sopra, non permetterà neppure il rinnovo del CCNL di settore in maniera tale da recuperare l'inflazione, condannando le lavoratrici e i lavoratori ad un'ulteriore riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni.

Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili

(art. 1 commi 737-741)

La presente misura ha come finalità quella della disapplicazione, anche nel territorio dell'Abruzzo, dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aero-mobili, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2004) nella misura di un euro per passeggero imbarcato e, a seguito di successivi interventi legislativi, incrementata fino agli attuali 6,50 euro.

Commento

Gli introiti dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, in origine pensata come prelievo volto a fare fronte alle esigenze finanziarie dei comuni su cui insistono gli aeroporti e di quelli confinanti, sono, in realtà, destinati ai comuni solo in minima parte, mentre la maggior parte degli stessi è destinata ad altre finalità (costi di sicurezza delle strutture e degli impianti di ENAV; misure di prevenzione e contrasto della criminalità e di potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e ferroviarie; finanziamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo; costi del servizio statale antincendi; finanziamento della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS).

Riteniamo fondamentale che l'abolizione di questa tassa non venga utilizzata dalle compagnie aeree come opportunità per aumentare i loro margini di profitto senza abbassare i costi della bigliettazione. È necessario un monitoraggio attento da parte delle autorità competenti affinché il beneficio economico ricada effettivamente sui viaggiatori e non venga incamerato dall'industria aerea.

L'effetto complessivo di queste norme è quello di trasferire l'onere dell'addizionale d'imbarco dai passeggeri alla regione, in altre parole su tutti i cittadini della regione, che si occuperà di versarla allo Stato.

Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria

(art. 1 commi 759-765)

Prevista la creazione di un fondo pari a 100 mln annui dal 2025 al 2027, destinato ai Comuni, per l'assistenza di minori allontanati dalla casa familiare e per far fronte quindi alle spese

derivanti dalla esecuzione delle sentenze della giustizia minorile. Una particolare attenzione è prevista rispetto ai comuni di piccole dimensioni.

I commi da 760 a 765, volti a disciplinare le modalità di riparto e gestione del fondo, non determinano effetti finanziari

Commento

La creazione del Fondo assistenza minori risulta importante, ma l'importo delle risorse è poco significativo.

Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali (art. 1 commi 784-804)

Vengono defianziati una serie di Fondi riportati nei commi da 796 a 804. Il meccanismo così costruito è particolarmente penalizzante per gli enti finanziariamente più fragili che dovranno destinare l'accantonamento al ripiano del disavanzo, mentre contemporaneamente perderanno le risorse che potevano essere garantite dai fondi defianziati (tra i fondi tagliati ci sono quelli per la realizzazione delle opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio, ad esempio).

In queste tabelle la sintesi del contributo degli enti territoriali

Spese correnti	2025	2026	2027	TOTALE
Contributo alla finanza pubblica assicurato dalle regioni a statuto ordinario (RSO)	280,0	840,0	840,0	1.960,0
RSS e Trento e Bolzano	150,0	440,0	440,0	1.030,0
Comuni delle RSO, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna	130,0	260,0	260,0	650,0
Province e città metropolitane delle RSO, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna	10,0	30,0	30,0	70,0
TOTALE	570,0	1.570,0	1.570,0	3.710,0

Riduzione spese per investimenti	2025	2026	2027	TOTALE
Risorse assegnate alle RSO per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici del territorio, di cui all'art. 1 comma 134 della Legge 145/2018	0,0	0,0	304,5	304,5
Contributi a favore dei comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 30 comma 14-bis, del DL 34/20	115,5	139,5	113,5	368,5
Contributi a favore dei comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1 comma 42 della Legge 160/19	0,0	0,0	200,0	200,0

Contributi a favore degli enti locali per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di cui all'art. 1, comma 51 della Legge 160/19	200,0	100,0	100,0	400,0
Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento per infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 277 della legge 205/17	5,0	5,0	5,0	15,0
Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche di cui all'art. 1 comma 1079 della legge 205/17	29,9	30,0	30,0	89,9
Quota destinata agli interventi finanziati con il fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1 comma 140 della legge 232/16	20,0	30,0	23,0	73,0
TOTALE	370,4	304,5	776,0	1.450,9

DROGHE E DIPENDENZE

Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni

(art. 1 comma 240)

Istituito un fondo di 500.000 euro annui per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali fra le giovani generazioni, da trasferirsi al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio

Commento

Non si capisce quale sarà il rapporto tra questo nuovo fondo e il fondo per le dipendenze previsto dal comma 367, e con il ministero della Salute. Segnaliamo che va evitato un atteggiamento di stampo repressivo, che sembra l'orientamento prevalente di questo Governo rispetto alla categoria delle giovani generazioni, per privilegiare invece un approccio preventivo che agisca sulle cause delle dipendenze. Il tema del benessere psicologico dei giovani è un tema delicato che va affrontato con interventi complessi, agendo anche sulle cause e con interventi mirati e territoriali. Al tempo stesso, è necessario agire per rimuovere quei fattori che incidono sul benessere psicologico dei giovani, come per esempio la cosiddetta ecoansia, introducendo una serie di azioni che intervengano sulle cause del disagio. In sintesi, reprimere i sintomi del disagio è un approccio sbagliato: bisogna curare le cause e occuparsi della questione nella sua complessità.

Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi

(art. 1 commi 241-242)

La disposizione di cui al comma 241 introduce all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990:

- il comma 10-bis, il quale istituisce il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi;
- il comma 10-ter, il quale prevede che con decreto si stabiliscano le modalità di utilizzo del suddetto Fondo.

Commento

Si prevede che i verbali di distruzione di sostanze psicotrope sequestrate siano trasmessi solo all'autorità giudiziaria ma non più al ministero della Sanità. Sarebbe opportuno che i dati qualitativi dei sequestri fossero a disposizione, come la norma abrogata prevedeva, anche del ministero della Sanità, per quanto di sua competenza.

Si potenzia l'attività medico-forense, in una logica di espansione ed amplificazione dell'art. 75, di cui invece abbiamo ripetutamente chiesto la revisione. Sarebbe stato invece necessario amplificare le attività di prevenzione e le politiche di Riduzione Del Danno (RDD), a cui non si fa mai cenno in nessun articolo.

Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D

(art. 1 commi 243 e 244)

Viene inserito nel Testo unico sugli stupefacenti l'art. 14 bis che prevede, dal 1° gennaio 2025, l'istituzione presso il Dipartimento delle Politiche Antidroga (DPA) del sistema nazionale di allerta rapida.

Commento

Tale sistema già esisteva, istituito dal DPA nel 2009 e da questo coordinato, gestito operativamente con l'ISS. Non è chiaro se questo sistema di nuova istituzione sia una evoluzione o un superamento del precedente.

Merita attenzione il fatto che sia prevista la collaborazione di vari soggetti, fra cui soggetti pubblici o privati operanti a vario titolo nell'ambito delle dipendenze, da individuare sulla base di criteri specifici (quali?) da parte del DPA. Merita ulteriore attenzione e vigilanza il fatto che si autorizzi il DPA a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso di specifici requisiti, anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

In più, il sistema di allerta dovrebbe avere fra i propri obiettivi, in un'ottica di prevenzione e di promozione della salute, quello di dare informazioni per migliorare le competenze e le

conoscenze dei consumatori, non certo per criminalizzare i comportamenti e suscitare allarme mediatico. Nel sistema non vengono considerati i servizi pubblici e del Terzo Settore che svolgono funzioni di "allerta", come i servizi di strada, che operano nei contesti giovanili, di aggregazione, che fanno anche drug checking. Questi andrebbero stabilizzati e considerati almeno centri collaborativi di secondo livello, anche in questo modello proposto, criticabile in quanto burocratico e verticistico.

È inoltre criticabile che per l'attuazione di questo articolo non vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Per approfondimenti vedere allegato 2.

SPORT

Disposizioni in materia di finanziamento sportivo

(art. 1 comma 245)

Viene sostituito il comma 632 della L.145/2018 prevedendo che le entrate indicate al comma 630 e 630-bis sono accertate con DM del ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora le entrate siano superiori all'importo di 410 milioni di euro con DPCM la differenza è attribuita al bilancio autonomo della PdC.

Commento

Non si comprendono le ragioni della modifica del comma 632. In particolare, non riteniamo necessario aver esplicitato i beneficiari delle risorse eccedenti: precedentemente la rimodulazione era disposta dalla Autorità governativa competente in materia di Sport.

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

(art. 1 commi 251 e 252)

Per gli anni 2025-2026-2027 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo viene incrementato di 15 mln di euro per ciascun anno.

Dotazione di partenza: 10,5 mln di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il Fondo è ulteriormente incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva

Commento

Viene previsto l'incremento per favorire l'avviamento allo sport delle persone con disabilità attraverso l'acquisto di ausili. Si auspica un maggior investimento anche per la disabilità sensoriale, psichica e intellettiva. Sarebbe necessario trovare risorse adeguate alla completa accessibilità delle strutture sportive (identico al commento precedente).

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026

(art. 1 comma 261)

L'articolo 45 stabilisce l'istituzione di un fondo con dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano – Cortina 2026.

Con successivo DPCM si procederà al riparto delle risorse.

Commento

Difficile valutare se le risorse siano sufficienti allo scopo, soprattutto se dovessero servire per migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi preesistenti.

Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale

(art. 1 comma 266)

Previsto il rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale, la cui dotazione è incrementata di:

- 50 mln di euro per l'anno 2026,
- 40 mln di euro per l'anno 2027.

Commento

L'incremento risulta utile per il finanziamento di futuri investimenti nel settore sportivo e culturale.

Per approfondimenti vedere allegato 2.

MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Sul pubblico impiego, oltre alle misure sulla contrattazione, anche sull'occupazione ritroviamo il ritorno alle politiche di austerità che hanno inflitto danni a tutto il sistema. Con le misure in questione si colpiscono gli enti che hanno più bisogno di nuove assunzioni e si programma nei fatti lo smantellamento di molti servizi a causa dell'assenza di personale.

Welfare integrativo dei dipendenti e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over

(art. 1 commi 124 - 127)

Sul versante del pubblico impiego sono state approvate delle modifiche che riguardano il welfare integrativo e la mobilità tra enti. Si prevede che, ai fini del rispetto del limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, concorrono anche le risorse destinate - nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico - a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo. Inoltre, si modifica l'attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, variando i vigenti criteri di imputazione dell'onere derivante dalla procedura di mobilità, al fine di preservare il risparmio da cessazione per l'amministrazione cedente, ovvero prevedendo che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni, o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Disposizioni in materia di personale della giustizia

(art. 1 commi 135-136)

La riforma relativa all'efficientamento dei procedimenti civili e penali è indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento. I commi 135 e 136, in materia di personale della giustizia, prevedono la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tempo determinato in base a uno dei decreti legge PNRR (DL 80/21 art. 13) e che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'Area dei Funzionari e di 400 unità nell'Area degli Assistenti del CCNL 2019- 2021 Comparto Funzioni Centrali. È autorizzata la spesa di 68.176.819 di euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Commento

La stabilizzazione di personale va considerata positivamente, ma va comunque sottolineato che la decorrenza dell'assunzione sarà a partire dal 2026, mentre le difficoltà operative del sistema giustizia si evidenziano da tempo.

Assunzioni di nuovo personale

(art. 1 commi 137, 139 - 146, 156)

Alcune modifiche integrano le capacità assunzionali di alcuni Ministeri (compreso l'INL per le attività ispettive). Tutte le norme in questione risultano assolutamente insufficienti a coprire le attuali carenze di organico.

Contratti a tempo determinato PNRR

(art. 1 comma 138)

Viene introdotta una disposizione relativa ai contratti a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR: gli stessi sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente.

Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

(art. 1 commi 149-150)

Tenuto conto degli impegni derivanti dall'attuazione delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, incluse quelle relative alla disabilità, si prevede l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale all'interno dell'INPS, incrementando così la dotazione organica della dirigenza di prima fascia. Parallelamente, viene prevista la soppressione di un numero equivalente di posizioni dirigenziali di livello non generale, in modo da mantenere l'equivalenza finanziaria e rispettare le facoltà assunzionali disponibili secondo la legislazione vigente, senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con un decreto congiunto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e del ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà stabilita la percentuale delle somme rimosse in via definitiva derivanti da attività di controllo ispettivo e amministrativo. Tali attività sono connesse a sanzioni civili per omissioni ed evasioni contributive, lettere di compliance e atti di accertamento dell'INPS, recentemente riformati o introdotti dal decreto-legge 19/2024, noto come PNRR bis. Le somme così raccolte saranno destinate al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS a partire dal 2025. Una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.

Commento

Si tratta di un intervento limitato esclusivamente all'INPS – che ha una situazione specifica – e non prevede misure analoghe per tutti gli enti. Sarebbe necessaria una verifica attenta sugli altri Enti pubblici che necessitano di interventi simili, al fine di garantire un potenziamento omogeneo della capacità amministrativa nell'intero settore pubblico.

Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma

(art. 1 comma 705)

È stata approvata una norma di interpretazione autentica su alcune disposizioni recate dal DL 104/2020 (commi 3 e 3-bis dell'articolo 57) riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato - da parte degli enti territoriali - di personale, previste al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, alle regioni e gli enti locali ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016. Si precisa al riguardo che tali assunzioni avvengono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti per gli enti territoriali.

SICUREZZA E LEGALITA'

Le scelte del Governo verso il comparto sicurezza sono sbagliate e non rispondono adeguatamente alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori in divisa. Le risorse destinate al salario accessorio del personale di sicurezza risultano insufficienti per garantire un adeguato recupero del potere d'acquisto.

Sul fronte operativo, l'impiego dei militari in compiti di sorveglianza urbana continua a rappresentare una soluzione emergenziale che, se resa permanente, rischia di distorcere il ruolo delle Forze armate. Ribadiamo ancora una volta che la sicurezza pubblica dovrebbe essere garantita dal personale delle Forze di polizia, adeguatamente formato per il controllo del territorio. La presenza dell'Esercito in contesti civili non può essere una risposta strutturale ai bisogni di sicurezza urbana, e serve invece un impegno per rafforzare il personale civile preposto a questi compiti, attraverso assunzioni e formazione specifica.

Inoltre, le scelte del Governo relative al turnover e all'età pensionabile non rispondono alla necessità di un ricambio generazionale. L'innalzamento dell'età per il pensionamento non tiene conto delle esigenze operative e dei limiti fisici legati a questo tipo di impiego, e si rende necessario un piano straordinario di assunzioni per garantire una forza giovane, in grado di affrontare le sfide crescenti in materia di sicurezza.

Nonostante i continui slogan e proclami di attenzione per il comparto sicurezza, la situazione non fa che peggiorare. Chiediamo quindi, ancora una volta, un rafforzamento strutturale del comparto e l'adozione di misure che rispondano concretamente alle necessità operative e alle aspettative salariali dei lavoratori, in un'ottica di sostenibilità ed efficienza.

Infine, il mancato stanziamento di investimenti e risorse per il riuso sociale dei beni confiscati nella legge di bilancio rappresenta una grave mancanza, poiché limita il sostegno ad attività e progetti di utilità pubblica che potrebbero generare valore per le comunità e favorire il recupero sociale ed economico dei territori colpiti dalla criminalità.

Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio per gli anni 2025, 2026 e 2027

(art. 1 commi 625-629)

Prorogato fino al 31 dicembre 2027 l'impiego di 6.000 militari nel progetto Strade Sicure, per una spesa complessiva annuale di 198.392.899 di euro. Inoltre, per garantire i controlli presso le principali stazioni ferroviarie, il contingente militare sarà incrementato di 800 unità all'anno fino al 2027, comportando una spesa aggiuntiva di 40.489.485 di euro annui.

Commento

Abbiamo sempre espresso una posizione contraria a queste disposizioni, ritenendo che la sicurezza del territorio debba essere affidata esclusivamente alle Forze di polizia, le quali possiedono la formazione e le competenze specifiche per svolgere questo compito in modo professionale ed efficace. L'Esercito, al contrario, ha funzioni ben diverse che non dovrebbero essere ridotte alla gestione della sicurezza civile nelle città e presso le infrastrutture.

Affidare compiti di sorveglianza a personale militare in contesti civili è, a nostro avviso, una soluzione temporanea e non risolutiva che non risponde alle vere esigenze di sicurezza del Paese. La nostra richiesta è di investire piuttosto nel rafforzamento delle Forze di polizia, garantendo l'assunzione di personale stabile e qualificato, così da costruire un sistema di sicurezza urbano più professionale, efficace e sostenibile.

In un momento in cui le risorse pubbliche sono limitate e le esigenze sociali aumentano, è fondamentale puntare su politiche che promuovano la coesione sociale e che sostengano interventi strutturali per prevenire situazioni di insicurezza. Ribadiamo la necessità di una strategia di sicurezza fondata su professionalità adeguate, anziché su soluzioni emergenziali e costose che coinvolgono l'Esercito in ruoli per i quali non è stato concepito.

DIFESA

Rifinanziamento del NATO Innovation Fund

(art. 1 comma 631)

Viene autorizzata una spesa di 7.726.500 di euro annui, dal 2025 al 2027, per sostenere la partecipazione dell'Italia al NATO Innovation Fund, istituito per promuovere l'innovazione tecnologica in ambito di difesa. Questo finanziamento, che si inserisce in una serie di impegni verso la NATO già stabiliti con la legge di bilancio 2022, su cui avevamo già espresso un giudizio negativo, considerandola una scelta discutibile e non priva di contraddizioni.

Commento

In un momento in cui le risorse pubbliche dovrebbero prioritariamente supportare politiche di sviluppo sociale, industriale e di transizione ecologica, la destinazione di fondi a iniziative di innovazione militare rischia di distrarre investimenti dai settori strategici per il benessere collettivo e la coesione sociale. In particolare, ci preoccupa l'assenza di un vero dibattito pubblico sulla destinazione di risorse nazionali verso iniziative di ricerca e sviluppo in campo militare, quando vi sono molteplici urgenze nazionali, come la sanità, l'istruzione e il lavoro, che avrebbero necessità di finanziamenti stabili e adeguati.

Ribadiamo quindi la necessità di una riflessione più ampia e trasparente sugli impegni internazionali in materia di difesa e sicurezza, con particolare attenzione a una valutazione degli effetti sul tessuto sociale ed economico del Paese.

FONDI

Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture

(art. 1 commi 875)

È istituito un Fondo con una dotazione complessiva di 18,486 miliardi di euro di cui: 2,576 per il 2027; 1,464 per il 2028; 0,8 per il 2029; 1,949 per le annualità 2030-2031-2032-2033 e 1,950 per le annualità 2034-2035-2036.

Segnaliamo che il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico pari a 33,787 è incrementato di 126,6 mln di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036.

La ripartizione di tale incremento avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.

Ricordiamo che tutte le risorse 2024, 2025 e 2026, pari a 510 milioni di euro, destinate dal Piano Complementare a tale misura erano state cancellate dal DL 19/24.

Fondo per l'immigrazione

(art. 1 comma 892)

Si prevede che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, relative alle spese di attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e accoglienza, siano incrementate di 200 mln per l'anno 2025. Si segnala inoltre, al comma 209, che i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno sono destinati al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i paesi di origine o di provenienza.

Commento

Questa disposizione normativa conferma l'approccio punitivo del Governo nelle politiche per l'immigrazione, perché utilizza i contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno al solo fine di incrementare il fondo rimpatri.

RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI, RIPROGRAMMAZIONI, RIMODULAZIONI

In base alle norme in vigore, alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio deve essere allegato un prospetto conoscitivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti da riprogrammazioni e da variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti).

Le scelte operate dal governo sono assai significative

Innanzitutto, dal quadro complessivo delle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) emergono tagli nel triennio 2025-2027 pari a oltre 5,7 miliardi di euro:

	2025	2026	2027	TOTALE
DEFINANZIAMENTI	-9.864.301.967	-7.399.077.233	-6.678.777.944	-23.942.157.144
RIFINANZIAMENTI	6.128.654.765	5.511.130.105	6.583.057.000	18.222.841.870
TOTALE	-3.735.647.202	-1.887.947.128	-95.720.944	-5.719.315.274

Di seguito le risorse delle riprogrammazioni:

	2025	2026	2027
RIPROGRAMMAZIONI	- 359.930.799	- 193.560.171	170.540.242

Sui definanziamenti l'intervento più pesante è il taglio di 4,173 miliardi di euro degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (il taglio complessivo è stato ridotto di 400 milioni di euro):

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	DL n. 17 del 2022 art. 22 c. 1 "FONDO PER LA TRANSIZIONE VERDE, LA RICERCA, GLI INVESTIMENTI DEL SETTORE AUTOMOTIVE E PER IL RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI"	-4.173.118.328 (fino al 2030) di cui: 2025: -562.186.388 2026: -612.186.388 2027: -612.186.388 2028: -812.186.388 2029: -812.186.388 2030: -812.186.388
---	--	--

Pesantissimi i tagli nel 2025 per il Ministero della cultura: -353.460.715 di euro. Di seguito i tagli più rilevanti per questo ministero:

MIC	DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. D/primum "Attuazione del piano complementare PNRR - MIC"	2025: -171.622.22
MIC	Fondo per la tutela del patrimonio culturale	2025: -94.235.528 2026: -10.227.425 2027: -1.416.683
MIC	Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo	- 33.875.000 dal 2025 - 32.875.000 a decorrere dal 2028 pari a - 164.375.000 nel quinquennio

A seguire ulteriori definanziamenti per altri ministeri:

MIT	LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 1 "PIANO IDRICO NAZIONALE"	2025: -53.414.300
MIT	LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 2 "PIANO IDRICO NAZIONALE"	2025: -62.747.662

MIT	LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 523 "PIANO STRAORDINARIO URGENTE PROPEDEUTICO AL PIANO INVASI"	2025: -25.059.545
MIM	ISTITUZIONE FONDO PER L'INCENTIVO ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI	- 50.000.000 a decorrere dal 2028
MIM	Valorizzazione docenti - tutor	- 38.000.000 nel 2025

Invece sono rifinanziate per circa 35 miliardi di euro fino al 2039 le spese militari: 22,5 miliardi a favore del ministero della Difesa e oltre 12 miliardi in favore del MIMIT. Di seguito gli interventi più importanti:

MINISTERO DELLA DIFESA	DLG n. 66 del 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA"	1,5 miliardi all'anno in più fino al 2039
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE"	2025: 430.000.000 2026: 415.000.000 2027: 500.000.000 Ulteriori 4,95 miliardi fino al 2039
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 "CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM"	2025: 325.000.000 2026: 346.000.000 2027: 325.000.000 Ulteriori 2,3 miliardi fino al 2039
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE"	2025: 157.000.000 2026: 183.000.000 2027: 236.000.000 Ulteriori 1,040 miliardi fino al 2039

Di enormi dimensioni sono le Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti del ministero della Difesa (art. 23, c.3, lett. a; art. 30, c. 2 lett. a):

Missione Programma Autorizzazione rimodulate		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali (5.6)		Previsioni
DLG n.66/2010 art.608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" - (Cap-pg: 7120/2) Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale , ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ai carbolubrificanti per le esigenze delle forze armate, ivi comprese le attività complementari	2025	5.210.772.712
	2026	5.532.755.218
	2027	5.045.644.317
	2028 e succ.	46.491.511.985

Segnaliamo che nella legge di assestamento di bilancio del 2024 sul medesimo piano gestionale erano appostate 1,861 miliardi di euro. La stessa legge prevedeva, per il 2025, 1,8 miliardi di euro.

Crescono dal 2027 le risorse per rimodulazioni compensative orizzontali delle seguenti spese del ministero della Difesa:

Capitolo 7120	Piano gestionale	2025	2026	2027	2028 e succ.
Somme da destinare all'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico di impianti e infrastrutture, accesso allo spazio, efficientamento energetico, bonifica/demilitarizzazione e adeguamento/ampliamento degli impianti di sicurezza e di tutela ambientale dei sistemi di rifornimento/stoccaggio idrocarburi delle strutture della difesa.	26	47.580.326	15.276.311	167.975.240	1.909.197.140
Somme da destinare alle forniture militari e attività di ricerca della difesa con alto contenuto tecnologico con sostegno alle esportazioni, anche relativi alle reti informatiche ed ai sistemi satellitari, razionalizzazione del parco infrastrutturale della difesa.	27	172.642.957	163.266.158	362.890.931	2.874.897.018
Somme da destinare all'ammodernamento infrastrutturale, razionalizzazione, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico delle infrastrutture militari.	28	46.959.805	19.691.996	66.546.897	306.563.058
Somme da destinare al finanziamento degli interventi di edilizia pubblica su infrastrutture della difesa nonché realizzazione di alloggi - riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072.	31	33.494.814	31.853.092	219.065.000	1.254.493.000
Somme da destinare al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - riparto fondo investimenti 2019 - comma 95.	40	189.850.576	124.266.683	279.941.002	589.862.783
Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14.	42	166.478.312	104.684.425	238.728.601	1.063.259.207
	TOTALE	657.006.790	459.038.665	1.335.147.67	7.998.272.206

Riguardo al Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza istituito con il decreto-legge 59/21, sono confermati i pesanti interventi in termini di definanziamenti e di riprogrammazioni delle misure previste. Appare chiaro che il PNC sta diventando per il governo Meloni un tesoretto da depredate ogni qualvolta si rende necessario. I tagli sono pari a circa 958 milioni di euro:

DEFINANZIAMENTI	2025	2026	2027	2028 e seguenti
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	-526.475.661	-242.365.971	-80.000.000	-110.000.000

La riprogrammazione di interventi del PNC è pari a quasi 825 milioni di euro:

RIPROGRAMMAZIONI	2025	2026	2027	2028 e seguenti
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	-345.930.799	-117.560.171	-361.459.758	824.950.728